

# LUISS



Dipartimento di Giurisprudenza  
Cattedra di Organizzazioni Internazionali

## **Il pro filo dell'immediatezza in tema di legittima difesa: la questione del Nagorno Karabakh**

Relatore  
Prof. Pietro Pustorino

Correlatore  
Prof. Roberto Virzo

Candidato  
Matteo Trenta  
Matr. 145203

Anno accademico 2020/2021

# INDICE

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>CAPITOLO I La Legittima Difesa: questioni di carattere generale.....</b>	<b>7</b>
<b>1.1 L'uso della forza armata prima e dopo l'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite.....</b>	<b>7</b>
<b>1.2 Natura e contenuto del divieto di cui all'art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite.....</b>	<b>9</b>
<b>1.2.1 I c.d. <i>Cyber Attacks</i>.....</b>	<b>14</b>
<b>1.2.2 Le eccezioni al divieto di uso della forza.....</b>	<b>15</b>
(i) Uso della forza e Consiglio di Sicurezza.....	15
(ii) Intervento umanitario.....	19
(iii) La c.d <i>Responsibility to Protect</i> .....	21
<b>1.3 La legittima difesa ex art. 51 della Carta delle Nazioni Unite: evoluzione e questioni controverse.....</b>	<b>22</b>
<b>1.3.1 La nozione di “attacco armato”.....</b>	<b>22</b>
<b>1.3.2 Beni, cittadini all'estero, rappresentanze diplomatiche e consolari.....</b>	<b>24</b>
(i) La c.d. aggressione indiretta.....	25
<b>1.3.3 Legittima difesa e <i>Non-State Actors</i>.....</b>	<b>26</b>
<b>1.3.4 I requisiti della legittima difesa: necessità, proporzionalità ed immediatezza.....</b>	<b>28</b>

<b>1.3.5 Le tipologie di legittima difesa.....</b>	<b>31</b>
(i) Legittima difesa intercettiva e anticipatoria.....	32
(ii) Legittima difesa preventiva e i c.d. <i>Targeted Killings</i> .....	33
<b>1.3.6 La legittima difesa collettiva.....</b>	<b>36</b>

## **CAPITOLO II Il profilo dell'immediatezza in tema di legittima difesa: esame della dottrina..... 39**

<b>2.1 La sottile linea tra legittima difesa e rappresaglia.....</b>	<b>39</b>
<b>2.1.1 La rappresaglia.....</b>	<b>39</b>
(i) Requisiti generali.....	40
(ii) Limitazioni poste dal diritto internazionale umanitario.....	43
<b>2.1.2 Attacco armato e immediatezza.....</b>	<b>47</b>
<b>2.2 Occupazione militare ed immediatezza.....</b>	<b>49</b>

## **CAPITOLO III Il profilo dell'immediatezza in tema di legittima difesa: esame della prassi..... 55**

<b>3.1 Casi di accertato rispetto del requisito dell'immediatezza.....</b>	<b>55</b>
(i) Il caso delle Torri Gemelle.....	55
(ii) Il caso Israele – Libano.....	58
(iii) Il caso Georgia-Russia.....	66
<b>3.2 Questioni problematiche.....</b>	<b>74</b>
(i) Il caso della Palestina.....	74

## **CAPITOLO IV La questione del Nagorno-Karabakh..... 83**

<b>4.1 Storia del conflitto.....</b>	<b>83</b>
--------------------------------------	-----------

<b>4.2 Analisi del conflitto dal punto di vista del diritto internazionale.....</b>	<b>86</b>
(i) Il principio dell' <i>uti possidetis iuris</i> .....	86
(ii) I principi dell'integrità territoriale e dell'indipendenza politica.....	87
(iii) Il ruolo delle Nazioni Unite, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e di altre organizzazioni internazionali e sovranazionali.....	90
1. Il ruolo delle Nazioni Unite.....	90
2. Il ruolo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.....	92
3. Il ruolo dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e del Parlamento Europeo.....	94
<b>4.3 Il diritto alla legittima difesa dell'Azerbaijan e il rispetto del requisito dell'immediatezza.....</b>	<b>95</b>
 <b>CONCLUSIONI.....</b>	 <b>101</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>103</b>

## INTRODUZIONE

La legittima difesa potrebbe essere paragonata ad una penna, il suo utilizzo produce l'attuazione e l'esercizio di un diritto sacrosanto, ossia il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero come previsto dall'art. 21 della Costituzione italiana, ma dal modo in cui esso viene interpretato e di conseguenza esercitato possono scaturire risultati diametralmente opposti.

Un esempio di questi due poli può essere rappresentato da un lato da Julian Assange, che con il suo lavoro ha denunciato crimini i quali altrimenti non avremmo mai conosciuto, e dall'altro da tutti quegli scritti che, nascondendosi dietro all'esercizio del diritto sopra citato, inneggiano all'odio, alla violenza e alle discriminazioni.

Ecco la legittima difesa è questo, un diritto sacrosanto, uno strumento di tutela conferito ad ogni Stato, e agli Stati in caso di legittima difesa collettiva, che presenta però al suo interno dei limiti volti a far sì che esso venga esercitato in maniera lecita, senza subire interpretazioni estensive volte a legittimare atti che di legittima difesa hanno solo il nome e che, sotto le mentite spoglie della tutela della sicurezza nazionale, producono come unico risultato la morte di migliaia di civili innocenti.

Questa tesi ha come fine quello di mettere in luce ed analizzare un requisito poco trattato del diritto alla legittima difesa, disciplinato dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite e costituente una norma di diritto internazionale consuetudinario, ma essenziale anche per situazioni di conflitto tuttora pendenti, ossia il requisito dell'immediatezza che è volto a delineare l'arco di tempo entro il quale uno Stato vittima di un attacco armato possa esercitare tale diritto.

Il primo capitolo di questo lavoro provvederà ad esaminare il diritto alla legittima difesa da un punto di vista generale, trattando l'evoluzione storica dell'uso della forza, mettendo in luce le differenze tra il periodo precedente e successivo all'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, il contenuto della proibizione presente all'interno dell'art. 2 § 4 della Carta delle Nazioni Unite con le relative eccezioni e, tra di esse, la legittima difesa, della quale verranno messi in luce l'ambito di applicazione, i requisiti e le varie tipologie.

Nel secondo capitolo si scenderà più nello specifico andando ad esaminare il profilo

dell'immediatezza dal punto di vista della dottrina mediante la trattazione del ruolo del requisito in questione nei rapporti tra legittima difesa e rappresaglia, nei casi di attacco armato e di occupazione militare.

Il terzo capitolo proseguirà la trattazione del requisito dell'immediatezza ma in questo caso concentrandosi sull'esame della prassi statale.

Ci si occuperà inizialmente di tre conflitti nei quali il requisito in questione è stato pacificamente rispettato per poi passare all'esame di una situazione più complessa caratterizzata da un'occupazione militare, ossia il conflitto tra Israele e Palestina.

Il quarto e ultimo capitolo sarà infine dedicato al conflitto del Nagorno-Karabakh, un conflitto che, ancora oggi, interessa Armenia e Azerbaijan e del quale si provvederà inizialmente ad esporre la lunga storia, passando poi alla sua analisi dal punto di vista del diritto internazionale, soffermandosi anche sugli interventi e le posizioni del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e di ulteriori organizzazioni internazionali e sovranazionali, per concludere infine cercando di dare una risposta ad una domanda che verrà sollevata, da un punto di vista generale, anche nel secondo capitolo.

Qualora via sia un'occupazione militare, lo Stato vittima di quest'ultima, in questo caso l'Azerbaijan, poteva/potrà lecitamente invocare l'esercizio del suo diritto alla legittima difesa, al fine di riottenere i propri territori occupati, anche dopo innumerevoli anni dal suo inizio o il requisito dell'immediatezza glielo impediva/impedirà?

# CAPITOLO I

## La Legittima Difesa: questioni di carattere generale

### 1.1 L'uso della forza armata prima e dopo l'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite

Il ricorso all'uso della forza armata è stato storicamente utilizzato come mezzo di risoluzione delle controversie di qualunque natura e per molto tempo gli Stati vi hanno fatto ricorso con ampia libertà.

Uno dei primi interventi volti a limitarla è rinvenibile nell'art. 1 delle Convenzioni dell'Aja del 1889 e del 1907, aventi ad oggetto la soluzione pacifica delle controversie, il quale statuisce che gli Stati contraenti si impegnano a porre in essere gli sforzi necessari al fine di risolvere in modo pacifico le controversie cercando di prevenire l'uso della forza armata nei loro rapporti<sup>1</sup>.

Il passo successivo è stato compiuto con il Patto della Società delle Nazioni, conclusosi nel 1919 ed entrato in vigore nel 1920. Quest'ultimo prevedeva il dovere da parte degli Stati di risolvere le controversie internazionali in modo pacifico con l'obbligo di sottoporle a regolamento arbitrare o giudiziale, presso la Corte Permanente di Giustizia Internazionale, o al Consiglio della Società delle Nazioni<sup>2</sup>.

Tale Patto non si risolveva però in un divieto assoluto del ricorso alla guerra, in quanto quest'ultima era vietata agli Stati solamente per i tre mesi successivi alla decisione arbitrare, giudiziale o alla relazione del Consiglio della Società delle Nazioni<sup>3</sup>.

Inoltre vi era un divieto di ricorrere alla guerra nei confronti dello Stato conformatosi al lodo arbitrare, alla sentenza della Corte Permanente di Giustizia Internazionale o alla relazione, se approvata all'unanimità, del Consiglio della Società delle Nazioni Unite<sup>4</sup>.

---

1 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, 6. ed., Torino, 2017, pp. 23-24.

2 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., pp. 24-25 ; N. RONZITTI, *Diritto Internazionale*, 6. ed., Torino, 2019, p. 436.

3 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 24 ; N. RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 436.

4 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 24 ; N. RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 436.

Pertanto, come evidente, il divieto non era generale ed inoltre si riferiva solamente al ricorso alla guerra e non a tutte le modalità di utilizzo della forza armata, come ad es. la rappresaglia armata<sup>5</sup>.

Il 27 agosto 1928, la conclusione del Patto *Kellogg-Briand*, segna un altro passo in avanti nella rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali andandone a condannare l'utilizzo per tale fine, sancendo il dovere di ricorrere a mezzi pacifici di risoluzione delle controversie<sup>6</sup>.

Vi è però da specificare che anche questo Patto non fosse completo, in quanto si riferiva solamente al ricorso alla guerra tralasciando le ulteriori modalità di espressione dell'uso della forza armata<sup>7</sup>.

Tale Patto fu molto importante per il più noto processo della storia, il Processo di Norimberga, in quanto fu utilizzato dagli Alleati come base giuridica per condannare la guerra di aggressione, facendola rientrare tra i crimini internazionali e più precisamente tra i crimini contro la pace<sup>8</sup>.

Dopo il termine delle atrocità della seconda guerra mondiale entra in vigore, il 24 ottobre del 1945, la Carta delle Nazioni Unite la quale segna un ulteriore passo in avanti andando ad eliminare completamente la libertà di ricorrere alla guerra, e non solo, di cui avevano goduto gli Stati negli anni passati.

Infatti la Carta è andata a colmare una vistosa lacuna del Patto della Società delle Nazioni e del Patto *Kellogg-Briand*, riferendosi non solo alla guerra in senso stretto ma in generale all'uso della forza armata<sup>9</sup>.

Quanto appena riportato viene affermato nell'art. 2 § 4 della Carta delle Nazioni Unite, il quale statuisce che « *All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations* »<sup>10</sup>.

5 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 24.

6 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 25 ; N. RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., pp. 436-437.

7 N. RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 437 ; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 25.

8 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., pp. 24-25.

9 N. RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 437 e ss. ; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., pp. 25 e ss.

10 *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, San Francisco*,

## 1.2 Natura e contenuto del divieto di cui all'art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite

Attualmente l'art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite oltre ad essere norma di diritto pattizio, viene considerato norma di diritto internazionale consuetudinario e da molti viene ritenuto ormai appartenente allo *jus cogens*, in modo particolare in merito al divieto di attacco armato o aggressione<sup>11</sup>.

In merito a ciò si è pronunciata la Corte Internazionale di Giustizia nel noto caso *Nicaragua c. Stati Uniti*<sup>12</sup>, affermando che il principio del divieto di uso della forza appartenga al diritto consuetudinario<sup>13</sup>.

Il fatto che il divieto dell'uso della forza sia sancito sia nella Carta delle Nazioni Unite sia in una norma consuetudinaria formatasi nel tempo ha ovviamente creato una differenza di contenuto tra le due, sulla quale alcuni Stati hanno fatto leva per interpretare in maniera più permissiva la norma consuetudinaria formatasi successivamente all'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite<sup>14</sup>.

In tal modo hanno provveduto a giustificare alcuni loro comportamenti adducendo ad esempio la creazione, attraverso la norma consuetudinaria, di ulteriori eccezioni al divieto di uso della forza rispetto a quelle previste nella Carta delle Nazioni Unite, al fine di poter considerare legittimi il c.d. intervento umanitario e la c.d. responsabilità di proteggere<sup>15</sup>.

Inoltre gli Stati, ed in particolare gli Stati Uniti con la c.d. *Dottrina Bush*, hanno usato questa discrepanza al fine di interpretare in maniera più estensiva l'eccezione al divieto di uso della forza rappresentata dalla legittima difesa prevista dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, al fine di introdurre la c.d. legittima difesa preventiva<sup>16</sup>.

Partendo dalla lettera dell'articolo molta importanza deve essere data al significato del termine forza per capire se si riferisca solamente all'uso o alla minaccia dell'uso

---

1945, art. 2 § 4

11 N. RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 437 ; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., pp. 28-29.

12 *ICJ Reports*, 1986, p. 100, § 190.

13 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 28.

14 N. RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., pp. 437-438 ; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 28.

15 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., pp. 50 e ss.

16 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., pp. 36-37 ; N. RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., pp. 445-446.

della forza o si estenda anche alle misure di coercizione economica<sup>17</sup>.

Possiamo osservare che il paragrafo 7 del Preambolo della Carta delle Nazioni Unite faccia riferimento solamente all'uso della forza armata e nella stessa direzione si muove l'art. 44 della Carta delle Nazioni Unite<sup>18</sup>.

Questa posizione si può comunque evincere sin dai lavori preparatori della Carta delle Nazioni Unite, dato che, proprio durante la Conferenza di San Francisco, venne rigettata una proposta da parte del Brasile avente ad oggetto l'estensione del significato da attribuire al termine forza, al fine di farvi rientrare anche le misure di coercizione economica<sup>19</sup>.

Di fatti queste misure di coercizione economica non vengono considerate come contrarie al divieto di minaccia od uso della forza, ma ricondotte al principio del non-intervento e la posizione sopra riportata viene espressa anche dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella Dichiarazione sulle relazioni amichevoli del 1970 ed inoltre, nell'art. 3 della risoluzione sulla definizione di aggressione, le misure di coercizione economica non vengono ricondotte tra gli atti che possono dare luogo ad aggressione<sup>20</sup>.

Proprio in merito all'aggressione si deve affermare che essa rientri ovviamente all'interno del divieto posto dall'art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite, infatti, andando a leggere la risoluzione sulla definizione di aggressione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1974, l'atto in questione viene definito come « *the most serious and dangerous form of the illegal use of force* »<sup>21</sup>.

Ulteriore punto controverso all'interno dell'articolo è costituito dal significato da attribuire alla minaccia dell'uso della forza.

Non essendo presenti indicazioni a tal fine, la Corte Internazionale di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi su diversi casi.

---

17 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 29 ; N. RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., pp. 439 e ss.

18 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 29 e ss.

19 O. DÖRR , *Use of Force, Prohibition of* , in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2019, § 11 ; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 29.

20 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *ris. 2625-XXV e ris. 3314-XXIX* ; N. RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., p. 438.

21 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *ris. 3314-XXIX* ; O. DÖRR , *Use of Force, Prohibition of*, cit., 2019, § 20.

Tra di essi vi è sicuramente la questione delle armi nucleari, in merito alla quale la Corte Internazionale di Giustizia si è pronunciata, con un parere nel 1996 riguardante la legittimità dell'uso e della minaccia di uso delle armi nucleari, affermando in tal caso che il punto cruciale sia nella comparazione da effettuare tra due elementi: la minaccia dell'uso della forza in questione e l'effettivo uso di quest'ultima<sup>22</sup>.

Affermando che in caso di liceità di quest'ultima sarà lecita anche la minaccia, come ad es. in caso di legittima difesa<sup>23</sup>.

Altro caso del quale la Corte Internazionale di Giustizia si è occupata è quello relativo al Canale di Corfù, sul quale la Corte si è pronunciata tre volte.

Quello che desta interesse per quanto qui si tratta si trova all'interno della seconda pronuncia dove la Corte rigetta quanto veniva asserito dall'Albania, cioè la violazione della sua sovranità causata dal passaggio di navi da guerra britanniche all'interno delle sue acque territoriali<sup>24</sup>.

La Corte rispose a quanto affermato dall'Albania escludendo qualsiasi violazione da parte delle navi da guerra che esercitavano semplicemente il loro diritto di passaggio inoffensivo in uno stretto internazionale, affermando di conseguenza che l'esercizio di un diritto non costituisca minaccia di uso della forza<sup>25</sup>.

L'art. 2 § 4, come già espresso, sancisce sì il divieto della minaccia o dell'uso della forza ma, circoscrivendo l'applicabilità di tale divieto alle relazioni internazionali intercorrenti tra gli Stati Membri si sono creati problemi in merito all'operatività di tale divieto in casi prettamente interni come guerre civili, insurrezioni e disordini ma, stando alla lettera della norma questi casi non rientrerebbero nel divieto generale apportato dal citato articolo con la sola possibilità che il Consiglio di Sicurezza intervenga in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite nelle situazioni che costituiscono una minaccia per la pace internazionale<sup>26</sup>.

Bisogna comunque sottolineare il fatto che l'operatività del Consiglio di Sicurezza

---

22 *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion*, I.J.C. Reports 1996, p. 226 ; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 30.

23 *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion*, I.J.C. Reports 1996, p. 226 ; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 30.

24 *I.C.J. , Reports, 1949*, p. 30 ; N. RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., pp. 439-440 ; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 30.

25 *I.C.J. , Reports, 1949*, p. 30 ; N. RONZITTI, *Diritto Internazionale*, cit., pp. 439-440 ; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 30.

26 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., pp. 30-31.

sia spesso messa a repentaglio dall'esercizio del diritto di veto da parte dei cinque membri permanenti presso il Consiglio di Sicurezza i quali esercitando tale loro diritto, che rappresenta ormai un retaggio storico, impediscono interventi in situazioni che riguardano l'intera comunità internazionale.

Un caso recente è rappresentato dalla massiccia violazione dei diritti umani nei confronti della minoranza musulmana dei *Rohingya* in Myanmar da parte dell'esercito di quest'ultimo Stato, il quale è stato portato all'attenzione del Consiglio di Sicurezza trovatosi però impossibilitato ad intervenire a causa del veto apposto dalla Russia e dalla Cina e giustificato alla luce del fatto che, secondo questi ultimi, si tratti di una situazione di rilievo solamente interno e non internazionale.

Ovviamente, riferendosi la norma alle relazioni internazionali intercorrenti tra gli Stati Membri, rientrano nell'alveo di applicazione di quest'ultima l'uso della forza da parte di uno Stato sul territorio di un altro Stato come sottolineato anche dalla Corte internazionale di Giustizia nel suo parere in merito all'edificazione di un muro sul territorio Palestinese occupato<sup>27</sup>.

L'applicazione si estende anche ai casi di uso della forza contro navi ed aerei militari di uno Stato che si trovano al di fuori delle acque territoriali e del corrispondente spazio aereo sovrastante poiché, essendo tali mezzi considerati come territorio statale, l'uso della forza contro questi ultimi viene considerata come esercitata all'interno del territorio statale in senso stretto, come affermato nel caso *Lotus* innanzi alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale<sup>28</sup>.

Riservando un'esame più dettagliato di quanto segue nel paragrafo successivo, fenomeno presente negli scenari internazionali è anche quello dei c.d. *Non-State Actors*, tra i quali si possono citare i gruppi terroristici come *Al Qaeda* ed *ISIS*, sui quali si dibatte in merito alla possibilità di applicazione nei loro confronti dell'art. 2 § 4 della Carta delle Nazioni Unite e sull'esercizio, da parte degli Stati in risposta ad attacchi armati dai primi sferrati, del diritto alla legittima difesa ex art. 51 della Carta delle Nazioni Unite<sup>29</sup>.

---

27 I.C.J., *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, 2004, § 139 ; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 30.

28 O. DÖRR, *Use of Force, Prohibition of*, cit., § 23

29 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., pp. 39 e ss.

Secondo un'opinione ormai condivisa sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, l'uso della forza da parte di attori non statali può giustificare l'esercizio del diritto alla legittima difesa solamente nei casi in cui tali condotte poste in essere dai c.d. *Non-State Actors* possano essere riconducibili ad uno Stato<sup>30</sup>.

Altro aspetto da notare è quello relativo al fatto che l'art. 2 § 4 della Carta delle Nazioni Unite, afferma il divieto di minaccia ed uso della forza « *contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato o in ogni altra maniera incompatibile con le finalità delle Nazioni Unite* »<sup>31</sup>.

L'ultima espressione, è doveroso precisarlo, è stata posta al fine di racchiudere tutti gli ulteriori casi che non riguardino l'integrità territoriale o l'indipendenza politica, non dovendo appunto essere sempre presenti questi due requisiti<sup>32</sup>.

Questo tema è stato ampiamente trattato sia dal Consiglio di Sicurezza che dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al fine di interpretare i termini presenti nel citato articolo.

Il Consiglio di Sicurezza con ris. 568 (1985) si è pronunciato sull'attacco militare sferrato dal Sud Africa contro il Botswana del 1985, condannando l'ingiustificata condotta Sud Africana definendola come un'aggressione e una massiccia violazione dell'integrità territoriale e della sovranità nazionale del Botswana<sup>33</sup>.

Sempre nello stesso anno il Consiglio di Sicurezza ha adottato un'ulteriore risoluzione, la ris. 573 (1985), con la quale ha condannato il comportamento di Israele nei confronti della Tunisia, consistente nell'attacco di civili a sud della Tunisia da parte di sei aerei militari Israeliani causando la morte di molte persone e provocando pesanti danni materiali, definendo tale comportamento come un atto di aggressione armata compiuto sul territorio Tunisino, in violazione della Carta delle Nazioni Unite<sup>34</sup>.

---

30 O. DÖRR, *Use of Force, Prohibition of*, cit., § 29.

31 *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, San Francisco, 1945, art. 2 § 4.*

32 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 31.

33 Consiglio di Sicurezza ris. 568 (1985) (§ 1) ; *Repertory of Practice of the United Nations Organs, art 2(1)-(5), Supplement n.7 (1985-1988), Vol.1, art.2(4) separate study*, United Nations Office of Legal Affairs.

34 Consiglio di Sicurezza ris. 573 (1985) (§ 1) ; *Repertory of Practice of the United Nations Organs, art 2(1)-(5), Supplement n.7 (1985-1988), Vol.1, art.2(4) separate study*, United Nations Office of

In tale ambito l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 42/22 , ha adottato « *the Declaration on the Enhancement of the Effectiveness of the Principle of Refraining from the Threat or Use of Force in International Relations* »<sup>35</sup>, il cui § 10 si occupa dell'acquisizione e dell'occupazione di territori mediante la minaccia o l'uso della forza in violazione del diritto internazionale, sancendone il non riconoscimento in ogni caso e costituendo, quindi, una clausola generale sul diritto all'autodeterminazione dei popoli<sup>36</sup>.

### 1.2.1 I c.d. *Cyber Attacks*

Lo sviluppo tecnologico ha dato vita ad un'ulteriore questione in merito alla violazione o meno dell'art. 2 § 4 nei casi del c.d. *Cyber Warfare*, ossia attacchi informatici diretti verso le infrastrutture critiche di uno Stato, essenziali appunto per la tutela dei cittadini, e finalizzati alla loro compromissione<sup>37</sup>.

Come sostiene Ronzitti, questi attacchi possono avere diversi fini: annientare le difese di un avversario, manipolare i sistemi di difesa di uno Stato producendo in sostanza un auto-attacco o dando vita ad un attacco da parte di uno Stato Terzo sul territorio dello Stato *target*, dovendo però sempre provocare evidenti danni a livello materiale o umano<sup>38</sup>.

La dottrina maggioritaria, tra cui Dinstein, ritiene che al fine di far rientrare gli attacchi *cyber* all'interno dell'uso della forza armata si debba effettuare una verifica sugli effetti prodotti da questi ultimi, in modo tale da poter affermare se siano o meno comparabili con gli effetti prodotti dalle armi convenzionali<sup>39</sup>.

Questa opinione viene condivisa anche dal gruppo internazionale di esperti che su commissione della NATO ha dato vita ad uno studio sul c.d. *Cyber Warfare*, sfociato nel “*Tallin Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare*”<sup>40</sup>.

---

*Legal Affairs.*

35 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *ris. A/RES/42/22 (18 novembre 1987)*, Annex.

36 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *ris. A/RES/42/22 (18 novembre 1987)*, Annex, § 10 ; *Repertory of Practice of the United Nations Organs, art 2(1)-(5), Supplement n.7 (1985-1988), Vol.1, art.2(4) separate study , United Nations Office of Legal Affairs.*

37 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 32.

38 *Ibidem.*

39 J. WOLTAG , *Cyber Warfare*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2015, § 8.

40 M.N. SCHMITT, *Tallin Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare*, Oxford,

## 1.2.2 Le eccezioni al divieto di uso della forza

Infine l'articolo di cui si tratta pone sì un divieto generale di uso della forza nelle relazioni tra gli Stati, ma non è un divieto assoluto *stricto sensu* essendo previste alcune eccezioni a quest'ultimo: la legittima difesa di cui si tratterà nel paragrafo successivo, l'uso della forza autorizzato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e l'intervento umanitario, della cui ammissibilità si dubita.

### (i) Uso della forza e Consiglio di Sicurezza

Partendo da quella concernente l'uso della forza autorizzato dal Consiglio di Sicurezza, bisogna dire che in base alla Carta delle Nazioni Unite il Consiglio di Sicurezza ha come compito quello di mantenere la pace e la sicurezza internazionale *ex art. 24 della Carta delle Nazioni Unite*<sup>41</sup>.

La disciplina delle attribuzioni del Consiglio di Sicurezza è rappresentata dai capitoli VI e VII della Carta, i quali rispettivamente si occupano della soluzione pacifica, non implicante quindi l'uso della forza, delle controversie che potrebbero generare un pericolo per la pace e la sicurezza internazionale e dell'azione del Consiglio di Sicurezza a tutela della pace e della sicurezza internazionale quando la pace viene violata o vi è una minaccia a tal fine<sup>42</sup>.

Quest'ultima, la minaccia della pace, è la giustificazione più ricorrente che il Consiglio di Sicurezza utilizza al fine di motivare le sue azioni, essendo più facile da provare la minaccia rispetto alla violazione vera e propria della pace<sup>43</sup>.

In base al Cap. VII della Carta delle Nazioni Unite il Consiglio di Sicurezza può adottare misure implicanti o non implicanti l'uso della forza nei casi in cui vi sia un'attuale « *minaccia alla pace, violazione della pace o atto di aggressione* »<sup>44</sup>.

Questo costituisce quindi il presupposto affinché il Consiglio di Sicurezza possa operare ai sensi del Cap. VII della Carta delle Nazioni Unite.

---

2013, pp. 45-52.

41 *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, San Francisco, 1945*, art. 24.

42 B. CONFORTI e C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, 12. ed., Milano, 2020, pp. 214 e ss.

43 B. CONFORTI e C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, cit., p. 257.

44 *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, San Francisco, 1945*, art. 39.

La Carta delle Nazioni Unite delinea la possibilità per il Consiglio di adottare misure provvisorie ex art. 40, ossia raccomandazioni non vincolanti, aventi la finalità di non aggravare determinate situazioni ma, non essendo indicati nel testo esempi di tali misure, la prassi si è dovuta operare al fine di poter identificare quali possano essere queste misure, indicando tra di esse il ritiro delle truppe, il cessate il fuoco, la conclusione di tregue ed armistizi<sup>45</sup>.

Essendo appunto misure provvisorie il Consiglio di Sicurezza provvede solitamente ad adottarle prima, anche se non costituisce un'obbligo in capo a quest'ultimo, delle raccomandazioni, che non hanno carattere vincolante, e delle decisioni, che invece hanno carattere vincolante per i loro destinatari come espresso dallo stesso art. 40 della Carta delle Nazioni Unite<sup>46</sup>.

L'art. 41 della Carta delle Nazioni Unite dispone che il Consiglio di Sicurezza « può decidere quali misure non implicanti l'uso della forza debbano essere adottate al fine di dare effetto alle sue decisioni »<sup>47</sup> riportando tra le misure adottabili « l'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche »<sup>48</sup>.

Qualora le misure ex art. 41 della Carta delle Nazioni Unite, sopra elencate, dovessero rivelarsi inadeguate al caso concreto o nel caso in cui il Consiglio di Sicurezza, non essendo obbligato ad adottare in via preventiva le misure di cui all'art. 41 della Carta, ritenesse che al fine di ovviare alla situazione in oggetto siano insufficienti le misure di cui all'art. 41 della Carta, può agire in base all'art. 42 della Carta adottando misure implicanti l'uso della forza<sup>49</sup>.

Come previsto negli artt. successivi della Carta delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza e gli Stati membri delle Nazioni Unite avrebbero dovuto stipulare degli specifici accordi volti a garantire la messa a disposizione da parte di questi ultimi di contingenti militari, terrestri ed aerei, a favore delle Nazioni Unite al fine di

---

45 B. CONFORTI e C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, cit., p. 273.

46 *Ibidem*.

47 *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*, San Francisco, 1945, art. 41.

48 *Ibidem*.

49 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 39.

permettere al Consiglio di Sicurezza di intraprendere l'adozione di misure coercitive mettendo in campo appunto tali contingenti militari nazionali i quali sarebbero stati sottoposti ad un comando internazionale a capo del quale vi sarebbe dovuto essere il Consiglio di Sicurezza<sup>50</sup>.

Questo era il punto cardine del sistema di sicurezza collettiva il quale però, come si può evincere da quanto precedentemente scritto, non ha visto luce fino ad oggi.

Non essendo stati stipulati tali accordi speciali di cui si parlava poc'anzi, il Consiglio di Sicurezza è intervenuto in scenari di crisi internazionali ed interni mediante le operazioni di *peace-keeping* o mediante l'autorizzazione all'uso della forza da parte degli Stati Membri<sup>51</sup>.

Le operazioni di *peace-keeping* nascono come operazioni di mantenimento della pace soprattutto in scenari post-conflittuali e si caratterizzano per il fatto che i contingenti dislocati non possano utilizzare la forza militare, o meglio, possono utilizzarla solamente in legittima difesa<sup>52</sup>.

Nel corso degli anni però tali operazioni hanno subito dei cambiamenti, andando a ricomprendere tra le loro mansioni, non solo il mantenimento della pace, ma anche attività amministrative rendendo sempre più labile il confine tra codeste operazioni e l'amministrazione di territori da parte dell'ONU<sup>53</sup>.

Una chiara disamina di tale evoluzione viene descritta da Conforti e Focarelli che provvedono a delineare l'evolversi, nel corso degli anni, delle operazioni di *peace-keeping* attraverso una distinzione in generazioni da tempo accolta in dottrina<sup>54</sup>.

Si individua una prima generazione di tali operazioni, caratterizzata dal fatto che tali missioni, per poter operare, dovessero ricevere il consenso dello Stato, mantenere una posizione di neutralità dato che il loro fine era quello di garantire il rispetto delle misure di cessate il fuoco e di prevenire l'insorgenza di nuove crisi successive al termine del conflitto, utilizzare la forza solo in caso di legittima difesa ed infine la messa a disposizione dei contingenti militari mediante la stipula di appositi accordi

---

50 B. CONFORTI e C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, cit., p. 322.

51 B. CONFORTI e C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, cit., pp. 323 e ss.

52 *Ibidem*.

53 *Ibidem*.

54 B. CONFORTI e C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, cit., pp. 326-327.

tra le Nazioni Unite e gli Stati Membri<sup>55</sup>.

La seconda generazione, che nacque dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989 sancendo la fine della guerra fredda, si caratterizza per il fatto che oltre alle funzioni già precedentemente svolte si vanno ad aggiungere, per esempio, compiti afferenti l'assistenza umanitaria, la vigilanza sul rispetto dei diritti umani, la promozione e la vigilanza riguardante libere elezioni o referendum<sup>56</sup>.

Nella terza generazione si fanno ricadere quelle operazioni che hanno una finalità diversa rispetto alle *peace-keeping operations*, ossia le operazioni di *peace-enforcement*, il cui scopo appunto è quello di imporre la pace mediante l'utilizzo della forza armata facendo di fatto cadere i limiti insiti nelle operazioni volte al mantenimento della pace i quali circoscrivono l'utilizzo della forza armata ai soli casi di legittima difesa e prevedono il consenso dello Stato in questione e la garanzia di imparzialità da parte dei contingenti dislocati in tali luoghi<sup>57</sup>.

Visto l'insuccesso sopra esposto degli accordi previsti negli artt.43 e ss. della Carta delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza ha trovato un nuovo modo per operare in scenari di crisi.

Si tratta dell'autorizzazione all'uso della forza da parte degli Stati Membri con i loro contingenti militari, sia in via individuale che attraverso delle organizzazioni regionali senza però esserci un'apposita norma nella Carta delle Nazioni Unite che attribuisca tale potere al Consiglio, se non l'art. 53 che parla della possibilità, da parte del Consiglio di Sicurezza, di autorizzare l'uso della forza da parte di organizzazioni ed accordi regionali<sup>58</sup>.

Secondo l'opinione espressa da Conforti e Focarelli, si sostiene la posizione secondo la quale, non essendo presente nella Carta delle Nazioni Unite alcuna norma che conferisca tale potere al Consiglio di Sicurezza ed essendo inoltre tale potere nettamente in contrasto con quanto affermato alla conferenza di San Francisco nella quale si espresse chiaramente la volontà di accentrare il potere, in merito all'utilizzo della forza armata, nelle imparziali Nazioni Unite, sottraendolo ai singoli Stati

---

<sup>55</sup> *Ibidem*.

<sup>56</sup> *Ibidem*.

<sup>57</sup> *Ibidem*.

<sup>58</sup> B. CONFORTI e C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, cit., pp. 338 e ss.

Membri, il Consiglio di Sicurezza operi in questi casi in base ad una norma consuetudinaria interna formatasi in deroga a quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite la quale, quindi, costituisce la base giuridica e dunque di legittimità delle numerose attività che il Consiglio di Sicurezza ha posto in essere dichiarando sempre di agire sulla base del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite<sup>59</sup>.

Quanto appena detto rileva anche ai fini di un'ulteriore eccezione al divieto di uso della forza, la cui legittimità è dubbia.

## **(ii) Intervento umanitario**

Si tratta dell'intervento umanitario, il cui fine sarebbe quello di utilizzare la forza armata per tutelare e proteggere i diritti umani dei cittadini di un dato Stato territoriale in caso di grave violazione di questi ultimi da parte del governo al potere. Come Pustorino illustra, vi è una dottrina, nella quale figura ad es. Cassese, favorevole all'intervento umanitario e la cui base sarebbe da rinvenire in una norma consuetudinaria volta a sancire la legittimità di tali operazioni come *extrema ratio*, ossia in seguito ad insuccesso di misure non implicanti l'uso della forza armata ed a *gross violations* dei diritti umani<sup>60</sup>.

Uno dei casi in cui l'utilizzo della forza è stato ricondotto nell'alveo dell'intervento umanitario, riguarda l'intervento posto in essere dalla NATO in Kosovo nel 1999 contro la Serbia in seguito a *gross violations* dei diritti umani nei confronti della popolazione di etnia albanese del Kosovo, le quali hanno costituito le motivazioni in base alle quali il Segretario Generale della NATO e gli Stati intervenienti hanno giustificato il loro operato<sup>61</sup>.

Tra gli Stati favorevoli all'intervento umanitario vi sono il Regno Unito, la Francia e gli Stati Uniti ma solo il primo si può dire che abbia precisato le condizioni necessarie al fine di dar vita all'intervento umanitario, affermando che il ricorso alla forza debba rappresentare l'*extrema ratio* e debba essere posto in essere nei soli casi in cui, secondo il giudizio della comunità internazionale, vi sia un pericolo

---

59 B. CONFORTI e C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, cit., p. 351.

60 P. PUSTORINO, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, 2. ed., Bari, 2020, p. 257.

61 *Ibidem*.

umanitario su larga scala<sup>62</sup>.

Attualmente si deve affermare che non sia presente una norma consuetudinaria volta a decretare la legittimità di tali operazioni e quindi si deve ritenere che l'intervento umanitario non rientri tra le eccezioni al divieto di uso della forza posto dall'art. 2 § 4 della Carta delle Nazioni Unite, rappresentando quindi una violazione del divieto appena citato e del principio di non ingerenza negli affari interni di uno Stato<sup>63</sup>.

Vista l'illiceità di tali operazioni condotte principalmente da Stati occidentali, vi è un'ultima riflessione da fare.

Analizzando la prassi del Consiglio di Sicurezza possiamo notare che ormai quest'ultimo intervenga spesso in situazioni di crisi prettamente interne, individuando nella minaccia alla pace internazionale la ragion d'essere del suo intervento.

Orbene si potrebbe pensare che forse sarebbe più produttivo, invece che discutere su un intervento la cui illiceità è manifesta, deferire queste situazioni al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il quale, come detto poco fa, operando spesso in crisi interne potrebbe utilizzare i suoi poteri conferitigli dal Cap.VII della Carta delle Nazioni Unite e quelli derivanti da norme consuetudinarie interne formatesi nel tempo al fine di dar vita ad operazioni di pace o al fine di autorizzare all'uso della forza gli Stati Membri, sia individualmente sia tramite le organizzazioni regionali e gli accordi regionali, per occuparsi in modo più ampio e auspicabilmente più risolutivo delle crisi umanitarie, che stanno attualmente dilaniando le vite di milioni di persone, rispetto agli ultimi sporadici interventi in Siria da parte degli Stati occidentali, prima citati, che hanno portato più danni che benefici.

---

62 P. PUSTORINO, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, cit., p. 258.

63 P. PUSTORINO, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, cit., p. 259.

### **(iii) La c.d. *Responsibility to Protect***

Ulteriore istituto che deve essere considerato è quello della c.d. *Responsibility to Protect*.

Elaborato in seno alle Nazioni Unite, è volto ad affermare la responsabilità degli Stati verso la protezione dei diritti umani, come già affermato per quanto riguarda l'intervento umanitario, ma seguendo un iter differente in merito all'utilizzo della forza armata in seguito a *gross violations* dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario<sup>64</sup>.

Infatti, come espresso da Pustorino, non è detto che si ricorrerà all'uso della forza dato che, a differenza dell'intervento umanitario, l'iter della responsabilità di proteggere, come delineato nel *World Summit Outcome* del 2005, si compone di più fasi : 1) prima di tutto si deve verificare se lo Stato territoriale sia in grado di far fronte a queste incombenze, essendo in capo a quest'ultimo l'obbligo primario della tutela dei diritti umani della propria popolazione civile; 2) nel caso di insuccesso da parte dello Stato territoriale nel porre fine alle violazioni dei diritti umani nei confronti della sua popolazione civile, si prevede un'azione sussidiaria avente lo stesso fine sopra citato ma mediante mezzi diplomatici; 3) solamente in seguito all'insuccesso di questo ulteriore tentativo si potrà arrivare all'uso della forza che dovrà essere autorizzato da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite<sup>65</sup>.

Vi è da ribadire che, al di là dell'opinione in merito alla fondatezza e all'utilità di tali istituti sopra menzionati che è dibattuta in dottrina, in ogni caso il Consiglio di Sicurezza dovrà sempre e comunque far fronte al possibile, e purtroppo nella prassi frequente, esercizio da parte dei cinque membri permanenti del loro potere di veto in seno al Consiglio di Sicurezza che permette ad ognuno di questi Stati di bloccare l'attività del primo volta ad intervenire in queste crisi umanitarie.

---

64 P. PUSTORINO, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, cit., pp. 259-260.

65 *Ibidem*.

### **1.3 La legittima difesa ex art. 51 della Carta delle Nazioni Unite: evoluzione e questioni controverse**

Come menzionato nel paragrafo precedente la legittima difesa, individuale e collettiva, rientra tra le eccezioni al divieto di uso della forza sancito dall'art. 2 § 4 della Carta delle Nazioni Unite.

Il testo dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite dispone che « *Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.* »<sup>66</sup>.

Si tratta di un'eccezione prevista sia dalla Carta delle Nazioni Unite sia dal diritto internazionale consuetudinario, la quale, nel caso di esclusivo riferimento a quanto espresso dalla Carta, sancisce il diritto alla legittima difesa, individuale o collettiva, in caso di attacco armato nei confronti di uno Stato Membro delle Nazioni Unite fino a quando il Consiglio di Sicurezza non adotti le misure rientranti nel suo mandato.

#### **1.3.1 La nozione di “attacco armato”**

Ciò che subito si nota è che la norma specificamente chiarisce che la legittima difesa possa essere esercitata solamente in risposta ad un attacco armato.

Da ciò si evince che non tutte le forme di uso illegale della forza, come gli incidenti di frontiera di lieve entità, vadano ad integrare i presupposti dell'attacco armato, il quale richiede quindi che l'uso illegale della forza debba essere di una certa gravità<sup>67</sup>.

Questo aspetto è stato trattato anche dalla giurisprudenza internazionale dove la Corte Internazionale di Giustizia nel famoso caso *Nicaragua-Stati Uniti*<sup>68</sup> e

---

<sup>66</sup> *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, San Francisco, 1945, art. 51.*

<sup>67</sup> N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 37.

<sup>68</sup> ICJ, *Reports*, 1986, p. 101, § 191.

successivamente nel caso *Iran-Stati Uniti* riguardante le *Oil Platforms*<sup>69</sup>, ha provveduto a sancire una distinzione tra le forme più gravi e meno gravi di uso della forza stabilendo che solo le prime raggiungano quel livello di gravità tale da poter essere considerate come attacco armato<sup>70</sup>.

Al fine di poter efficacemente pervenire al significato di attacco armato, la Corte Internazionale di Giustizia ha fatto riferimento, nei casi sopra citati, alla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla definizione di aggressione<sup>71</sup>.

Il termine aggressione viene utilizzato nell'art. 39 della Carta delle Nazioni Unite e la risoluzione sopra citata, all'art. 1, provvede a delinearne il contenuto, stabilendo che costituisca aggressione « *the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this Definition.* »<sup>72</sup>.

La Corte Internazionale di Giustizia nei casi sopra citati, partendo appunto dalla definizione di aggressione presente nella risoluzione presa in esame, è giunta a definire l'attacco armato come « *the most grave form of the use of force* »<sup>73</sup> andando a costituire una specificazione di quanto espresso nel preambolo della ris. 3314 dove si considera l'aggressione come « *the most serious and dangerous form of the illegal use of force* »<sup>74</sup>.

---

69 ICJ, *Reports*, 2003, § 51.

70 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 37.

71 UNGA Res. 3314 (XXIX), 14 dicembre 1974.

72 UNGA Res. 3314 (XXIX), 14 dicembre 1974, art. 1.

73 ICJ, *Reports*, 1986, p. 101, § 191.

74 UNGA Res. 3314 (XXIX), 14 dicembre 1974.

### 1.3.2 Beni, cittadini all'estero, rappresentanze diplomatiche e consolari

Come Ronzitti espone, ulteriore problematica consiste nell'individuare quali siano i beni che in seguito ad attacco armato nei loro confronti, legittimino il ricorso alla legittima difesa da parte dello Stato leso<sup>75</sup>.

Pacifico in dottrina è che tra i beni il cui attacco legittimi l'esercizio di tale diritto, vi siano ovviamente il territorio Statale, comprese quindi navi ed aerei militari essendo considerati come estensione del territorio dello Stato, e le truppe che sono lecitamente stanziate all'estero essendo manifestazione di poteri sovrani<sup>76</sup>.

Ovviamente sorge la domanda se un attacco armato contro navi mercantili ed aerei civili possa costituire il fondamento di un esercizio legittimo del diritto alla legittima difesa.

Ponendo attenzione alla ris. 3314 sulla definizione di aggressione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si può notare che nell'art. 3, volto ad elencare una serie di atti che costituiscono aggressione, alla lettera (d) si fa espresso riferimento anche a « *An attack by the armed forces of a State on the...or marine and air fleets of another State* »<sup>77</sup> che va quindi esplicitamente a ricomprendere le flotte civili marittime ed aeree di uno Stato<sup>78</sup>.

Un punto controverso in dottrina risiede nella questione della possibilità di ricorrere alla legittima difesa in caso di attacco armato contro cittadini all'estero e contro le rappresentanze diplomatiche e consolari.

Per quanto riguarda i cittadini all'estero, ovviamente gli Stati hanno un diritto di intervenire ai fini della loro protezione ma, come la dottrina puntualizza, ciò avverrebbe in forza di un'ulteriore norma di diritto consuetudinario che non è quella della legittima difesa<sup>79</sup>.

Anche il tema degli attacchi contro rappresentanze diplomatiche e consolari è controverso come si può evincere dal ben noto caso *Iran-USA* riguardante la presa in ostaggio di cittadini americani presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Teheran nel

75 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 37.

76 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 38.

77 UNGA Res. 3314 (XXIX), 14 dicembre 1974, art. 3 (d).

78 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 38.

79 *Ibidem*.

1979 da parte di militanti iraniani, i cui comportamenti sono stati avallati dallo Stato Iraniano e quindi direttamente imputabili a quest'ultimo<sup>80</sup>.

Come giustamente sottolinea la dottrina, la Corte Internazionale di Giustizia, chiamata a pronunciarsi su tale caso, ha considerato l'occupazione dell'ambasciata e la presa in ostaggio di cittadini americani come attacco armato nei confronti degli Stati Uniti, senza far trapelare però alcun specifico collegamento con l'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite<sup>81</sup>.

### **(i) La c.d. aggressione indiretta**

Il riferimento sopra espresso in merito ai militanti iraniani, i cui comportamenti sono stati avallati dallo Stato Iraniano, apre le porte alla c.d. aggressione indiretta.

Quest'ultima è descritta nella più volte citata ris. 3314 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e più specificamente all'art. 3 (g) il quale fa riferimento a « *The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.* »<sup>82</sup>.

Quanto riportato va ad affermare che le attività volte a costituire attacco armato non debbano per forza essere condotte da forze legittime di uno Stato ma possano essere poste in essere anche dai soggetti menzionati nell'articolo i quali, anche se non formalmente riconducibili allo Stato, agiscono sotto il suo controllo e le sue direttive rendendo gli atti da loro posti in essere direttamente imputabili allo Stato in questione che si rende responsabile della c.d. aggressione indiretta<sup>83</sup>.

---

80 *Ibidem*.

81 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 38 ; ICJ, *Reports*, 1980, p. 29.

82 *UNGA Res. 3314 (XXIX)*, 14 dicembre 1974, art. 3 (g).

83 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 39.

### 1.3.3 Legittima difesa e *Non-State Actors*

L'emergenza terroristica e più precisamente il verificarsi dell'attentato alle Torri Gemelle nel settembre del 2001 hanno fatto sì che si sollevasse il dibattito sulla possibilità di esercitare il diritto di legittima difesa sancito dalla Carta nei confronti dei c.d. *Non-State Actors*, ossia nei confronti di entità non statali, ai quali però il dettato dell'art. 51 non fa esplicito riferimento, essendo il termine "attacco armato" privo di ulteriori precisazioni<sup>84</sup>.

Come giustamente messo a fuoco da Ronzitti, per arrivare ad una risposta al quesito, bisogna analizzare gli artt. 2 § 4 e 51 della Carta delle Nazioni Unite ed il rapporto fra di essi<sup>85</sup>.

L'art. 2 § 4 sancisce il divieto di uso della forza da parte degli Stati nelle loro relazioni internazionali, operando quindi solamente tra di essi, mentre l'art. 51 opera come eccezione al divieto posto dall'art. 2 § 4.

Quindi, come espresso dalla dottrina<sup>86</sup>, se si analizza il rapporto tra questi due articoli si può giungere a due conclusioni: 1) l'art. 51 è strettamente dipendente dall'art. 2 § 4, divenendo quindi operativo solo nel caso in cui si verifichi una violazione del secondo nei rapporti tra Stati e quindi rendendo impossibile l'esercizio del diritto di legittima difesa nei confronti di entità non statali; 2) che l'art. 51 operi certamente come eccezione all'art. 2 par. 4 ma questo non vuol dire che di conseguenza la nozione di attacco armato sia limitata solamente alle attività di entità statali, essendo invece autonoma e permettendo quindi l'esercizio del diritto di legittima difesa contro entità non statali.

Come detto, tutto è iniziato con l'attentato da parte dell'organizzazione terroristica *Al Qaeda* nei confronti delle Torri Gemelle e del Pentagono, la quale operava dal territorio dell'Afghanistan.

In seguito a tale attacco gli Stati Uniti hanno prontamente reagito in legittima difesa con l'operazione c.d. *Enduring Freedom*, attaccando l'Afghanistan in quanto Stato territoriale nel quale stanziava l'organizzazione terroristica in questione.

Nella comunità internazionale vi è stato un quasi pieno *consensus* in merito alla

---

<sup>84</sup> *Ibidem*.

<sup>85</sup> *Ibidem*.

<sup>86</sup> *Ibidem*.

liceità della risposta in legittima difesa degli Stati Uniti ed anche il Consiglio di Sicurezza, con le risoluzioni 1368 ed 1373 del 2001, si è espresso a favore della sussistenza in capo al primo di tale diritto<sup>87</sup>.

Dunque, se il comportamento degli Stati Uniti viene considerato come legittimo esercizio del diritto di agire in legittima difesa, si deve delineare anche la motivazione alla base di tale affermazione.

Essendo, molto spesso, gli atti riconducibili all'esercizio del diritto di legittima difesa compiuti sul territorio degli Stati dove stanziavano gruppi terroristici e non su territori non sottoposti alla sovranità di alcun Stato, nel cui caso non vi sarebbero problematiche, si pone il problema della lesione nei confronti del c.d. *Host State* della sua sovranità territoriale e dell'ingerenza nei suoi affari interni<sup>88</sup>.

Questa problematica viene superata per esempio con quanto espresso dall' *Institut de Droit International* nella sessione di Santiago del 2007, dove viene affermato che in queste situazioni sia ammissibile l'esercizio del diritto di legittima difesa sul territorio dello Stato ospitante solo nei casi in cui l'entità non statale in questione abbia operato sotto la direzione, il controllo o su istruzione dello Stato nel cui territorio si trovi stanziata<sup>89</sup>.

Ulteriore prospettiva è quella volta a legittimare l'azione in questione qualora gli attori non statali abbiano caratteristiche simili agli Stati, controllando in modo piuttosto effettivo e stabile parti di territorio.

Si può inoltre fare riferimento anche all'obbligo di *due diligence*, in base al quale sarebbe compito di ciascuno Stato attivarsi per porre fine a minacce ed attentati terroristici perpetrati da organizzazioni terroristiche presenti sul proprio territorio.

In questo caso la legittimazione ad agire in legittima difesa contro attori non statali deriverebbe dal fatto che lo Stato ospitante non sia stato in grado di far fronte a tale obbligo.

Proprio la prassi, in due casi ben noti, si è appellata a quanto appena riportato.

Infatti in merito alla risposta in legittima difesa da parte degli Stati Uniti nei

---

87 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 39 ; United Nations Security Council, *S/RES/1368 (2001)*; United Nations Security Council, *S/RES/1373 (2001)*.

88 Institut de Droit International, *10A Resolution, 10ème Commission, Present Problems of the Use of Armed Force in International Law*, Session de Santiago, 2007.

89 *Ibidem*.

confronti dell'Afghanistan successivamente all'attacco terroristico alle Torri Gemelle, sia gli Stati Uniti che parte della dottrina hanno individuato come base giuridica legittimante l'esercizio di tale diritto, il fatto che l'Afghanistan stesse dando rifugio ad *Al Qaeda*<sup>90</sup>.

In secondo luogo, quando nel 2014 gli Stati Uniti, ed altri paese europei, hanno iniziato ad agire contro l'*ISIS* in seguito ad attacchi compiuti da quest'ultima nei confronti dell'Iraq ma provenienti dalla Siria, hanno basato il loro intervento sull'esercizio del diritto di legittima difesa collettiva ma allegando il fatto che la Siria fosse « *unwilling or enable* » di far fronte a tale fenomeno terroristico<sup>91</sup>.

Dall'esame della prassi si desume una posizione favorevole da parte degli Stati nei confronti di risposte, in legittima difesa individuale o collettiva, verso entità non statali macchiate di attacchi terroristici e in aggiunta, a cancellare ogni dubbio sulla legittimità di tali azioni, il Consiglio di Sicurezza con la risoluzione 2249 del 2015 ha avallato l'opinione della Francia che in seguito agli attentati terroristici perpetrati dall'*ISIS* a Parigi nel 2015 ha condotto operazioni in Siria nei luoghi in cui era stanziata quest'ultima, affermando l'esercizio del suo diritto di legittima difesa individuale<sup>92</sup>.

### **1.3.4 I requisiti della legittima difesa: necessità, proporzionalità ed immediatezza**

In seguito all'analisi appena svolta bisogna esaminare i requisiti che rendono lecito l'esercizio del diritto di legittima difesa in seguito ad un attacco armato, il quale, comportando l'uso della forza, non può essere indiscriminato.

I requisiti che vengono riconosciuti e che debbono essere soddisfatti sono i seguenti: necessità, proporzionalità ed immediatezza.

Si deve aggiungere anche che, come visto nella lettura dell'art. 51 della Carta delle

---

90 F.I PADDEU, *Use of Force against Non-State Actors and the Circumstance Precluding Wrongfulness of Self-Defence*, Leiden Journal of International Law, 2016, pp. 2-4.

91 F.I PADDEU, *Use of Force against Non-State Actors and the Circumstance Precluding Wrongfulness of Self-Defence*, cit., pp. 2-4 ; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 40.

92 United Nations Security Council, *S/RES/2249(2015)* ; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 40.

Nazioni Unite, viene fatto salvo l'esercizio del diritto di legittima difesa in seguito ad un attacco armato « *until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security.* »<sup>93</sup> introducendo dunque un limite temporale all'esercizio di tale diritto.

Passando all'esame dei requisiti sopra riportati si deve notare che essi non vengano menzionati nell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, il quale appunto non fa alcun riferimento ai criteri necessari per un lecito esercizio del diritto di legittima difesa.

Sono quindi criteri che appartengono al diritto consuetudinario e più precisamente, per quanto riguarda i criteri della necessità e proporzionalità, furono per la prima volta menzionati nel caso *Caroline* del 1837 tra Stati Uniti e Regno Unito<sup>94</sup>.

Come espresso da Ronzitti, il requisito dell'immediatezza fu invece proposto dal *reporteur* Ago, durante il suo impegno per la codificazione del diritto della responsabilità internazionale<sup>95</sup>.

Partendo dai requisiti della necessità e della proporzionalità, sovente in passato essi venivano considerati come due requisiti sostanzialmente identici o che comunque si riferissero allo stesso oggetto ma come giustamente puntualizzato dalla Corte Internazionale di Giustizia, la quale si era già pronunciata nel caso *Nicaragua-Stati Uniti* affermando che anche se non previsto dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite l'esercizio della forza in legittima difesa per essere lecito dovesse rispettare i requisiti della necessità e proporzionalità, tali due requisiti debbono essere presi in considerazione separatamente come la stessa ha provveduto a fare nel caso delle *Oil Platforms*<sup>96</sup>.

L'esame in merito al rispetto di questi due requisiti da parte dello Stato che risponde in legittima difesa in seguito ad un attacco armato subito, dovrà essere condotto seguendo un approccio olistico ossia prendendo in considerazione nell'insieme la condotta dello Stato e il fine che quest'ultimo vuole raggiungere con il compimento degli atti in questione<sup>97</sup>.

---

93 *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, San Francisco, 1945, art. 51.*

94 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 41.

95 *Ibidem.*

96 C. GREENWOOD, *Self-Defence*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2011, § 25-26.

97 C. GREENWOOD, *Self-Defence*, cit., § 27.

Il requisito della necessità sarà rispettato dallo Stato agente in legittima difesa qualora non sia possibile effettuare alcuna scelta e quindi l'uso della forza sia l'unica via percorribile per poter rispondere all'attacco subito, considerando anche il limitato ventaglio di scelte praticabili come conseguenza del bisogno di agire prontamente in risposta a quest'ultimo<sup>98</sup>.

Per quanto riguarda il requisito della proporzionalità è ormai pacifico che non debba essere interpretato come se richiedesse una precisa corrispondenza tra l'entità dell'attacco subito e di quello sferrato in risposta nell'esercizio del diritto di legittima difesa<sup>99</sup>.

Infatti, come rilevato in dottrina, il rispetto, da parte dello Stato che risponde in legittima difesa, del requisito della proporzionalità dovrà essere valutato ponendo alla base dell'esame non soltanto l'entità della forza utilizzata dallo Stato che ha perpetrato l'attacco, bensì l'entità della minaccia rappresentata dall'attacco armato subito e l'entità della forza che lo Stato agente in legittima difesa ha bisogno di utilizzare al fine di eliminare gli effetti prodotti dall'attacco in questione<sup>100</sup>.

Sui temi della necessità e della proporzionalità è centrale la presa di posizione della Corte Internazionale di Giustizia nel già citato caso delle *Oil Platforms*, riguardante la disputa tra Stati Uniti ed Iran in seguito alla distruzione da parte dei primi di piattaforme petrolifere iraniane<sup>101</sup>.

La Corte in questo caso ha ritenuto necessario affermare e consolidare la sua posizione, già espressa nel caso *Nicaragua c. Stati Uniti*, sui requisiti della necessità e proporzionalità in tema di esercizio del diritto alla legittima difesa, affermandone l'importanza come limiti nell'esercizio di quest'ultima<sup>102</sup>.

Andando nello specifico la Corte in tale caso, per quanto concerne la necessità, affermò che dalle risultanze del procedimento le piattaforme attaccate dagli Stati Uniti non potessero essere considerate di rilevanza militare e che dunque il requisito della necessità non fosse stato rispettato<sup>103</sup>.

---

98 *Ibidem*.

99 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 41.

100 C. GREENWOOD, *Self-Defence*, cit., § 28.

101 C. GREENWOOD, *Self-Defence*, cit., §§ 25-26.

102 *Ibidem*.

103 M. BOTHE, *Oil Platforms Case (Iran v United States of America)*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2011, § 16.

Per quanto concerne invece il rispetto del requisito della proporzionalità, la Corte anche su questo punto si è pronunciata a favore dell'Iran andando ad affermare che la risposta perpetrata dagli Stati Uniti dopo aver subito un attacco ad una nave da guerra e consistente nella distruzione, oltre che delle piattaforme già prima menzionate, di alcune navi da guerra iraniane fosse sproporzionata rispetto all'effettivo danno subito<sup>104</sup>.

Il terzo requisito, del quale si parlerà maggiormente nei prossimi capitoli, è quello dell'immediatezza che, anche se di grande rilevanza, è meno considerato rispetto ai due precedentemente esposti.

Quest'ultimo fa riferimento all'arco temporale entro il quale il diritto alla legittima difesa, sorto in seguito ad attacco armato o aggressione, debba essere esercitato dallo Stato che ha subito tali condotte al fine di poter invocare lecitamente l'esercizio del diritto sancito nell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite.

### **1.3.5 Le tipologie di legittima difesa**

Dopo questa panoramica è necessario approdare all'esame delle diverse teorie che con il tempo si sono formate in merito alle varie tipologie di legittima difesa.

La questione riguarda la liceità o meno di alcune tipologie di legittima difesa, ossia: la legittima difesa preventiva, la legittima difesa anticipatoria e la legittima difesa intercettiva.

Partendo dal presupposto che nella dottrina vi sono due filoni di visioni diametralmente opposte, tra chi ritiene che l'unica legittima difesa sia quella nelle forme prescritte dalla Carta delle Nazioni Unite<sup>105</sup> e chi diversamente ritiene che non ci si debba limitare ad essa ponendo, o meglio cercando, le basi per affermare la liceità delle prima menzionate ulteriori sfumature di tale diritto, si deve iniziare dall'esame di quella variante di legittima difesa che desta meno contrasti in dottrina.

---

<sup>104</sup> *Ibidem*.

<sup>105</sup> C. GREENWOOD, *Self-Defence*, cit., § 44.

### **(i) Legittima difesa intercettiva e anticipatoria**

Quella di cui si parla è la legittima difesa intercettiva, la cui liceità è, per ovvie ragioni che di seguito verranno espresse, evidente.

Cercando di spiegare in parole semplici uno scenario che si potrebbe realizzare e che andrebbe a legittimare la risposta di uno Stato in legittima difesa intercettiva, si può pensare ad un lancio di un missile da parte di un determinato Stato con obiettivo il territorio di un ulteriore ipotetico Stato.

In questo caso lo Stato *target* che, attraverso informazioni di intelligence e l'utilizzo della tecnologia esistente nel campo della difesa volta a monitorare e controllare eventuali minacce, venga a conoscenza di questo missile il quale è già stato lanciato e che andrà a colpire il proprio territorio, qualora decida di attivare il proprio sistema di difesa consistente sia nella difesa aerea che contro-missilistica al fine di eliminare tale minaccia, lo farà legittimamente agendo appunto secondo quella che è la legittima difesa intercettiva e basandosi sui criteri dell'imminenza dell'attacco e della non possibilità di agire in modo diverso.

Collegandosi al requisito dell'imminenza si deve parlare della legittima difesa anticipatoria che proprio in base a tale requisito si distingue da quella che è la legittima difesa preventiva.

La legittima difesa anticipatoria si caratterizza per il fatto che l'attacco, anche se ancora non sferrato come nella legittima difesa intercettiva, sia imminente e che tale sua imminenza sia fondata su prove che attestino in modo inequivocabile la preparazione e l'imminenza del primo.

Ovviamente provare tutto questo, soprattutto nel mondo odierno caratterizzato da enormi sviluppi tecnologici e da nuove modalità di conduzione di attacchi o guerre, diventa molto difficile e con facilità si potrebbe cadere in quella che è la legittima difesa preventiva.

L'unico episodio che potrebbe essere ricondotto nell'alveo della legittima difesa anticipatoria è quello del 1967 nella “guerra dei sei giorni” fra Israele ed una coalizione di paesi arabi.

In questo caso la coalizione di paesi arabi capeggiata dall'Egitto di Nasser diede l'ordine all'esercito di disporsi nel deserto del Sinai, al confine con Israele, dando una

chiara dimostrazione della volontà di iniziare un conflitto contro quest'ultimo.

Quindi in seguito a diversi eventi e a questa massiccia presenza militare nei pressi del proprio confine, Israele attaccò agendo secondo il concetto alla base della teoria della legittima difesa anticipatoria.

In merito al significato da attribuire al termine “imminenza” si deve far riferimento al c.d. *Caroline Test*, il quale stabilisce i criteri che debbono essere soddisfatti al fine di esercitare in maniera lecita il diritto di legittima difesa contro un attacco imminente<sup>106</sup>.

Questo test nacque in seguito ad un incidente avvenuto nel 1837 tra Stati Uniti e Regno Unito e per essere soddisfatto richiede che lo Stato in questione stia subendo la minaccia di un attacco armato che provochi una « *necessity of self-defense, instant, overwhelming, leaving no choice of means and no moment of deliberation* »<sup>107</sup>.

Proprio in merito ed a favore di questa visione della legittima difesa si sono pronunciate le Nazioni Unite quando come Segretario Generale vi era Kofi Annan, il quale diede vita all' *High Level Panel of Experts* che si pronunciò come segue in merito alla questione dell'imminenza in relazione con l'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite: « *However, a threatened State, according to long established international law, can take military action as long as the threatened attack is imminent, no other means would deflect it and the action is proportionate* »<sup>108</sup>.

## **(ii) Legittima difesa preventiva e i c.d. *Targeted Killings***

Il requisito dell'imminenza è invece quello che manca nella teoria della legittima difesa preventiva, nata in seguito all'attacco terroristico dell' 11 settembre 2001 sul suolo degli Stati Uniti e di cui l'allora Presidente degli USA fu grande sostenitore

---

106 D. KRETZMER, *The Inherent Right to Self-Defence and Proportionality in Jus Ad Bellum*, in *The European Journal of International Law*, Vol. 24, No. 1, Oxford University Press, 2013, pp. 247-248.

107 Nota del Segretario di Stato Statunitense Daniel Webster del 24 Aprile 1841, disponibile su [https://avalon.law.yale.edu/19th\\_century/br-1842d.asp](https://avalon.law.yale.edu/19th_century/br-1842d.asp) ; D. KRETZMER, *The Inherent Right to Self-Defence and Proportionality in Jus Ad Bellum*, cit., pp. 247-248.

108 D. KRETZMER, *The Inherent Right to Self-Defence and Proportionality in Jus Ad Bellum*, cit., p. 249 ; *A More Secure World: Our Shared Responsibility*, Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change, (2004) UN Doc A/59/565, § 188.

tanto da dar vita a quella che è la c.d. *Dottrina Bush*.

Tale dottrina va a riconoscere come legittime le azioni militari volte al contrasto al terrorismo internazionale e alla proliferazione di armi di distruzione di massa, condotte senza avere le prove di un rischio di attacco imminente e andando quindi a giustificarle per il fatto che in futuro tali obiettivi potrebbero costituire una minaccia<sup>109</sup>.

Questo ragionamento è stato posto alla base della decisione, da parte dell'amministrazione statunitense, di invadere l'Iraq sulla base di prove poi rivelatesi false in merito alla presenza in tale Stato di armi di distruzione di massa costituenti una minaccia per la sicurezza nazionale.

La dottrina e la comunità internazionale sono ovviamente divise sulla legittimità o meno della legittima difesa preventiva, perché ovviamente il concetto alla base di tale costruzione si discosta sia da quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite sia dal criterio dell'imminenza visto nelle altre due ipotesi di legittima difesa, anticipatoria ed intercettiva.

Addirittura vi è una parte della dottrina che si spinge ad affermare che si sia formata una norma consuetudinaria sulla legittima difesa preventiva, nata in seguito alla prassi statale sviluppatasi nel corso degli anni in merito a determinati eventi<sup>110</sup>.

Tra di essi vi è ovviamente quello già menzionato relativo all'invasione dell'Iraq nel 2003, ma poi tale corrente di pensiero fa riferimento anche ad altri due avvenimenti avvenuti negli anni successivi: il bombardamento da parte di Israele del sito nucleare siriano di *Al-Kibar* e alle condotte di Stati Uniti e Regno Unito poste in essere in essere in Siria dal 2014 per il contrasto dell'*ISIS*<sup>111</sup>.

Israele in tale episodio agì bombardando tale sito in quanto riteneva che si stessero fabbricando al suo interno armi di distruzione di massa volte ad essere utilizzate contro il proprio territorio e costituenti quindi una minaccia per la sicurezza nazionale<sup>112</sup>.

---

109 Si veda *The National Security Strategy of the United States of America*, 17 settembre 2002, disponibile su <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/63562.pdf>, pp. 6 e ss.

110 Si veda E. TRAMONTANA, *Uccisioni mirate, legittima difesa preventiva e diritti umani*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2018, pp. 65 e ss.

111 *Ibidem*.

112 *Ibidem*.

Per quanto riguarda invece il terzo caso, gli Stati Uniti ed il Regno Unito agirono adducendo a loro favore l'esercizio della legittima difesa collettiva a favore dell'Iraq e il possibile verificarsi di attacchi terroristici sui rispettivi territori da parte dell'*ISIS*, staccandosi quindi come detto dal requisito dell'imminenza<sup>113</sup>.

Aldilà di quanto ora espresso non si può affermare che vi sia stata la formazione di una norma consuetudinaria che vada ad avallare la legittimità della legittima difesa preventiva e ciò si può constatare dal fatto che non siano presenti i due requisiti a tal fine necessari, ossia una prassi estesa e l'*opinio juris ac necessitatis* favorevole da parte della comunità internazionale.

A supporto della tesi contraria si può aggiungere che la legittima difesa preventiva, come si può ben capire, non rientra nella nozione di legittima difesa prevista dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni che fa riferimento ad un attacco armato avvenuto ed inoltre distaccandosi dall'elemento dell'imminenza, che delinea una visione della legittima difesa avallata dalle Nazioni Unite, va a culminare in una eccessiva discrezionalità nell'uso della forza, la quale difatti è stata contestata da un'importante parte della comunità internazionale.

Il problema afferente la legittima difesa preventiva non riguarda però solamente l'uso della forza come delineato qui sopra, ma si ripropone anche nei c.d. *Targeted Killings*.

Essi consistono in uccisioni mirate e costituiscono una lunga tradizione degli USA nata con Bush e portata avanti sia da Obama che da Trump.

I c.d. *Targeted Killings*, andando più nello specifico, consistono in uccisioni mirate con l'ausilio prevalente di droni, di soggetti solitamente appartenenti ad organizzazioni terroristiche apparentemente costituenti una minaccia per la sicurezza nazionale statunitense.

Le varie presidenze statunitensi susseguitesi negli anni hanno sempre addotto, come motivi volti a legittimare tali atti, o il fatto che stessero continuando ad esercitare il diritto di legittima difesa sorto nel 2001 in seguito all'attacco terroristico alle Torri Gemelle da parte di *Al Qaeda* o il fatto che tali uccisioni mirate fossero dirette ad eliminare individui costituenti appunto una minaccia per la loro sicurezza

---

<sup>113</sup> *Ibidem*.

nazionale<sup>114</sup>.

Sulla seconda giustificazione adottata dagli Stati Uniti si ritorna quindi al problema se ci si trovi o meno nel campo della legittima difesa preventiva.

La risposta deve essere positiva in quanto codeste uccisioni mirate si ricollegano ad una concezione statunitense dell'imminenza che si discosta completamente da quella effettiva, delineata nel caso *Caroline* e dall' *High-Level Panel* delle Nazioni Unite, e che va a ricondurre in tale concetto situazioni che palesemente non vi rientrano.

Quando si parla di imminenza si vuole delineare una situazione di attacco imminente, supportato da prove convincenti, non evitabile per vie diverse dall'uso della forza e che quindi non lasci possibilità di scelta.

Tutto questo non è presente nei c.d. *Targeted Killings* , dato che in essi ci si riferisce a possibili futuri attacchi e quindi a possibili future minacce le quali non rientrano nel concetto appena espresso di imminenza e che quindi sono palesemente contrarie sia all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite sia al diritto internazionale consuetudinario formatosi parallelamente alla Carta<sup>115</sup>.

### **1.3.6 La legittima difesa collettiva**

L'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite non fa però riferimento solo alla legittima difesa individuale sin qui analizzata, difatti si riferisce anche alla legittima difesa collettiva<sup>116</sup>.

Il tema ha iniziato a suscitare maggiori dibattiti dal momento dell'adozione della decisione sul caso *Nicaragua* da parte della Corte Internazionale di Giustizia, nel quale appunto quest'ultima si è pronunciata sulla questione della legittima difesa collettiva delineando tre requisiti che devono essere rispettati dagli Stati non vittime dirette dell'attacco armato al fine di poter agire e di poter invocare legittimamente

---

114 Si veda E. TRAMONTANA, *Uccisioni mirate, legittima difesa preventiva e diritti umani*, cit., p. 55.

115 Il diritto internazionale consuetudinario formatosi parallelamente alla Carta delle Nazioni Unite è costituito dalle definizioni del requisito dell'imminenza volto a legittimare la legittima difesa intercettiva e la legittima difesa anticipatoria, espresse nel c.d. *Caroline Test* e dall' *High-Level Panel* delle Nazioni Unite.

116 *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, San Francisco, 1945*, art. 51.

l'esercizio di tale diritto<sup>117</sup>.

Il primo ed il secondo requisito possono essere analizzati congiuntamente in quanto il primo consiste nella necessaria presenza di almeno uno Stato che abbia subito un attacco armato che lo vada a legittimare ad esercitare il suo diritto di legittima difesa individuale ed il secondo richiede invece la presenza di una dichiarazione, da parte dello Stato a favore del quale si vuole agire in legittima difesa collettiva, nella quale quest'ultimo esprima di essere stato vittima di un attacco armato<sup>118</sup>.

Il terzo requisito, che chiude il cerchio riguardante quanto sia necessario al fine di permettere ad uno Stato terzo di agire in legittima difesa collettiva a favore dello Stato vittima, consiste proprio nella richiesta esplicita di intervento a suo favore proveniente da parte dello Stato vittima e diretta ad uno o più Stati terzi<sup>119</sup>.

Quanto delineato è stato posto in essere, ad esempio, nel 1990 subito dopo l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, dove appunto il Kuwait inoltrò a diversi Stati richieste di assistenza in forza del diritto alla legittima difesa collettiva<sup>120</sup>.

Bisogna però distinguere tra la legittima difesa collettiva e le attività coercitive poste in essere da organizzazioni regionali.

Ad esempio la Nato è stata creata come organizzazione volta ad impegnare i suoi membri nell'agire in legittima difesa collettiva nel caso di attacco armato nei confronti di uno di essi, ma poi successivamente, con la fine della Guerra Fredda, a tale attività se ne è aggiunta un'altra, che si può dire sia ormai la principale, consistente nell'uso della forza da parte di organizzazioni regionali sulla base di un'autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza in forza del Cap.VII o del Cap.VIII della Carta delle Nazioni Unite<sup>121</sup>.

Ed è proprio qui che si manifesta la differenza tra la legittima difesa collettiva e la sicurezza collettiva.

---

117 *Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua, Nicaragua v United States*, Judgment, merits, ICJ GL No 70, [1986] ICJ Rep 14, ICGJ 112 (ICJ 1986), OXIO 88, 27th June 1986, United Nations [UN]; International Court of Justice [ICJ]; C. GREENWOOD, *Self-Defence*, cit., § 35.

118 C. GREENWOOD, *Self-Defence*, cit., § 36.

119 C. GREENWOOD, *Self-Defence*, cit., § 38.

120 *Ibidem*.

121 C. GREENWOOD, *Self-Defence*, cit., § 40; B. CONFORTI e C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, cit., pp. 404 e ss.

Nel primo caso, per far sì che sia lecito l'intervento di uno o più Stati in legittima difesa collettiva a favore di uno Stato vittima di un attacco armato, ci sarà bisogno della soddisfazione dei tre requisiti posti dalla Corte Internazionale di Giustizia mentre, per quanto concerne il secondo caso, ai fini di un uso legittimo della forza da parte di un'organizzazione regionale ci sarà bisogno dell'autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza, che oramai viene data praticamente sempre richiamando il Cap.VII della Carta delle Nazioni Unite per ovviare all'obbligo di direzione delle azioni coercitive presente in capo a quest'ultimo nel caso in cui operi in base all'art. 53 della Carta delle Nazioni Unite<sup>122</sup>.

---

122 C. GREENWOOD, *Self-Defence*, cit., § 40 ; B. CONFORTI e C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, cit., pp. 404 e ss.

## CAPITOLO II

### Il profilo dell'immediatezza in tema di legittima difesa: esame della dottrina

#### 2.1 La sottile linea tra legittima difesa e rappresaglia

L'esame concernente il diritto alla legittima difesa deve necessariamente essere accompagnato dall'esame dell'istituto della rappresaglia. Ciò è funzionale al fine di poter trattare in modo completo la questione riguardante il terzo requisito, oltre alla necessità e alla proporzionalità, necessario al fine di esercitare legittimamente il diritto alla legittima difesa, ossia il requisito dell'immediatezza.

Come sopra analizzato l'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite è volto a sancire il diritto alla legittima difesa, individuale o collettiva, a favore degli Stati membri qualora un attacco armato si verifichi nei loro confronti, a patto che: 1) vengano rispettati i tre requisiti della necessità, della proporzionalità e dell'immediatezza; 2) non sia intervenuto il Consiglio di Sicurezza al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali ; 3) lo Stato membro agente in legittima difesa abbia informato di ciò il Consiglio di Sicurezza.

##### 2.1.1 La rappresaglia

Le rappresaglia è invece una contromisura, che ha origini molto antiche.

Nel corso del tempo tale istituto ha subito diverse evoluzioni che hanno portato ad una distinzione tra le c.d. *armed reprisals* e le c.d. *belligerent reprisals*<sup>123</sup>.

Quando ci si riferisce alle c.d. *armed reprisals* si vogliono indicare rappresaglie armate poste in essere in tempo di pace, ormai vietate<sup>124</sup>.

Le c.d. *belligerent reprisals* consistono invece in contromisure implicanti l'uso della forza poste in essere in tempo di guerra e che, nel caso di rispetto di determinati

---

123 M. RUFFERT, *Reprisals*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2021, § 7 ; ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule145](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule145) , 2020.

124 M. RUFFERT, *Reprisals*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2021, § 7 ; ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule145](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule145) , 2020.

requisiti posti dal diritto internazionale, vengono considerate ancora lecite qualora compiute da una delle parti del conflitto al fine di costringere l'altra a rispettare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale fino a quel momento da quest'ultima violati<sup>125</sup>.

### **(i) Requisiti generali**

Come appena espresso la legittimità delle rappresaglie poste in essere in tempo di guerra è condizionata al rispetto di determinati requisiti derivanti dal diritto internazionale<sup>126</sup>.

Tra i requisiti generali vi è il requisito della “proporzionalità” che verrà rispettato qualora le contromisure adottate siano proporzionali alla violazione posta in essere e alla quale si vuole porre fine<sup>127</sup>.

Il requisito della proporzionalità è divenuto parte del diritto internazionale consuetudinario e l'obbligo di conformarsi a quest'ultimo fu per la prima volta richiamato nella giurisprudenza internazionale in una nota controversia tra Portogallo e Germania risalente al 1928<sup>128</sup>.

Tale caso, nato in seguito all'uccisione di tre ufficiali tedeschi da parte di soldati portoghesi e che provocò la risposta della Germania attraverso una rappresaglia, fu sottoposto all'esame del Tribunale Speciale Arbitrale il quale si pronunciò stabilendo che « *Even if one should assume that the law of nations does not require that the reprisal is approximatively measured with relation to the offence, one must certainly consider as being excessive and ... illicit reprisals out of any proportion to the act which has caused them and that, even if it had been admitted that the conduct of the Portuguese authorities had been internationally wrongful, the German reprisals would still have been wrongful, for, inter alia, they were disproportionate to the*

---

125M. RUFFERT, *Reprisals*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2021, § 7 ; ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule145](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule145) , 2020.

126M. RUFFERT, *Reprisals*, cit., § 10 e ss. ; ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule145](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule145) , 2020.

127ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule145](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule145) , 2020.

128M. RUFFERT, *Reprisals*, cit., § 10 ; Naulilaa Case (Portugal-Germany), Portugal v Germany, (1949) II RIAA 1011, 4 ILR 526 (No 360), (1929) VIII RDTAM 409, 31st July 1928, Arbitration.

*alleged wrong.* »<sup>129</sup>.

Diversi altri organismi giurisdizionali internazionali sono intervenuti sulla questione della proporzionalità, ad esempio la Corte Internazionale di Giustizia e il Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Jugoslavia<sup>130</sup>.

Nel parere consultivo del 1996 relativo al caso delle *Nuclear Weapons*, la Corte Internazionale di Giustizia ha affermato che « *In any case any right of recourse to such reprisals would, like self-defence, be governed inter alia by the principle of proportionality.* »<sup>131</sup>.

Analogamente, il Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Jugoslavia, nel caso *Kupreškić* del 2000, ha statuito che « *It should also be pointed out that at any rate, even when considered lawful, reprisals are restricted by ... the principle of proportionality (which entails not only that the reprisals must not be excessive compared to the precedent unlawful act of warfare, but also that they must stop as soon as that unlawful act has been discontinued).* »<sup>132</sup>.

Il secondo requisito riguarda la “finalità” della rappresaglia e verrà rispettato solamente nel caso in cui essa venga posta in essere per porre fine ad una seria violazione del diritto internazionale<sup>133</sup>, costituendo quest'ultimo, come sottolineato dalla Corte Internazionale di Giustizia<sup>134</sup>, il prerequisito necessario al fine di poter agire in rappresaglia.

Da ciò si deduce che, essendo necessaria una precedente violazione del diritto internazionale, non si possa agire in rappresaglia prima che tale violazione si materializzi e che quindi siano vietate forme di rappresaglia assimilabili, per quanto

---

129 ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2\\_rul\\_rule145\\_sectionc](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule145_sectionc), 2020 ; Special Arbitral Tribunal, *Naulilaa Case*, Decision, 31 July 1928, pp. 1026-1028.

130 ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2\\_rul\\_rule145\\_sectionc](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule145_sectionc), 2020

131 ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2\\_rul\\_rule145\\_sectionc](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule145_sectionc), 2020 ; ICJ, *Nuclear Weapons Case*, Advisory Opinion, 8 July 1996, § 46.

132 ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2\\_rul\\_rule145\\_sectionc](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule145_sectionc), 2020 ; ICTY, *Kupreškić Case*, Judgment, 14 January 2000, § 535.

133 ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule145](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule145), 2020.

134 ICJ, *Gabčíkovo Nagymaros Project case*, Judgment, 1997, p. 52, § 83.

concerne la *ratio* giustificatrice, alla legittima difesa anticipatoria o preventiva<sup>135</sup>.

Inoltre il terzo requisito è rappresentato dal fatto che la rappresaglia debba essere considerata come *extrema ratio*, infatti l'art. 52 del *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* stabilisce una serie di requisiti procedurali che debbono essere rispettati prima di poter adottare contromisure<sup>136</sup>.

Più precisamente tale articolo impone allo Stato che intende adottare tali contromisure:

1) di sollecitare lo Stato responsabile a porre fine alle violazioni del diritto internazionale ; 2) di notificare allo Stato responsabile quali siano le contromisure che intende adottare, offrendo la possibilità della negoziazione<sup>137</sup>.

Viene comunque affermato che, nel caso in cui ci sia un urgente bisogno di tutelare i propri diritti, uno Stato possa comunque adottare contromisure prima di aver adempiuto agli obblighi sopra riportati<sup>138</sup>.

Infine al § 3 di tale articolo viene espresso il quarto requisito, volto a stabilire che ogni contromisura non possa essere adottata o debba essere sospesa qualora lo Stato responsabile abbia cessato le violazioni o quando il caso sia pendente dinanzi ad un Tribunale o ad una Corte le cui decisioni siano vincolanti per le parti<sup>139</sup>.

---

135 ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule145](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule145), 2020 ; M. RUFFERT, *Reprisals*, cit., § 11.

136 ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule145](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule145), 2020 ; International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (art. 52)*, November 2001, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1.

137 International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (art. 52)*, November 2001, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1.

138 *Ibidem*.

139 ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule145](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule145), 2020 ; International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (art. 52)*, November 2001, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1.

## (ii) Limitazioni poste dal diritto internazionale umanitario

Il diritto internazionale umanitario provvede inoltre a stabilire ulteriori limitazioni per quanto concerne il ricorso alle rappresaglie, essendo preclusa la possibilità che esse siano dirette contro persone o beni protetti<sup>140</sup>.

L'art. 46 della prima Convenzione di Ginevra del 1949, volta a proteggere i feriti e i malati appartenenti alle forze armate operanti sulla terra, statuisce che « *reprisals against the wounded, sick, personnel, buildings or equipment protected by the Convention are prohibited.* »<sup>141</sup>.

Le persone e i beni protetti vengono indicati in modo più specifico in ulteriori articoli di tale convenzione e sono : 1) i feriti e i malati (art.13) ; 2) i morti (art.15) ; 3) personale medico, religioso e di soccorso (artt.24-27) ; 4) strutture mediche, navi ospedale, mezzi di terra o aria per il trasporto medico ( artt.19, 20, 33, 34, 35, 36)<sup>142</sup>.

Nella seconda Convenzione di Ginevra del 1949 la norma da prendere in considerazione è l'art. 47, volto a stabilire che « *Reprisals against the wounded, sick and shipwrecked persons, the personnel, the vessels or the equipment protected by the Convention are prohibited.* »<sup>143</sup>.

Questa seconda Convenzione di Ginevra ha come fine quello di proteggere i feriti, i malati e i naufraghi appartenenti alle forze armate operanti sul mare e l'art. 47 appena citato conferma, in merito al divieto di rappresaglie, quanto già espresso dall'art. 46 della prima Convenzione di Ginevra estendendo solamente il campo di applicazione di tale divieto sia per quanto riguarda le persone che i beni protetti<sup>144</sup>.

---

140 M. RUFFERT, *Reprisals*, cit., § 12.

141 M. RUFFERT, *Reprisals*, cit., § 12 ; International Committee of the Red Cross (ICRC), *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (First Geneva Convention)*, 12 Agosto 1949, 75 UNTS 31, art. 46.

142 International Committee of the Red Cross (ICRC), *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (First Geneva Convention)*, 12 Agosto 1949, 75 UNTS 31 ; ICRC, *Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*, 2nd edition, 2016, art. 46, disponibile su <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=0CD6D8C5426DF894C1257F7A00571E96>.

143 M. RUFFERT, *Reprisals*, cit., § 12 ; International Committee of the Red Cross (ICRC), *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Geneva Convention)*, 12 Agosto 1949, 75 UNTS 85, art. 47.

144 Si veda ICRC, *Commentary on the Second Geneva Convention: Convention (II) for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*, 2nd edition, 2017, art. 47, disponibile su <https://ihl->

La terza Convenzione di Ginevra del 1949 è volta invece a proteggere i prigionieri di guerra e all'interno dell'art. 13 § 3 di quest'ultima è sancito il divieto di rappresaglie contro i soggetti in questione<sup>145</sup>.

Tale divieto non si limita però a sancire l'illegittimità dei soli attacchi diretti contro i prigionieri di guerra, poiché una violazione di tale articolo si avrà anche nel caso in cui coloro che detengono tali prigionieri non provvedano a fornire loro le cure mediche necessarie<sup>146</sup>.

La quarta Convenzione di Ginevra del 1949 è volta a proteggere i civili in tempi di guerra e il divieto di rappresaglie contro questi ultimi viene sancito dall'art. 33 § 3<sup>147</sup>.

L'intento di dar vita ad una norma volta a proteggere i civili durante le rappresaglie fu espressa per la prima volta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con una risoluzione del 1970 nella quale si afferma che « *civilian populations, or individual members thereof, should not be the object of reprisals* »<sup>148</sup>.

Questo dibattito fu portato avanti anche durante le negoziazioni in merito all'approvazione del primo e del secondo Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra<sup>149</sup>.

Nel secondo Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1977, volto a regolare i conflitti armati interni, non è presente alcuna norma che vada a porre un divieto di rappresaglie contro i civili<sup>150</sup>.

Invece, anche se il risultato non è stato quello desiderato, nel primo Protocollo

---

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=D7407FD9EA59C627C1258115003E75E9

145 M. RUFFERT, *Reprisals*, cit., § 12 ; International Committee of the Red Cross (ICRC), *Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Geneva Convention)*, 12 Agosto 1949, 75 UNTS 135, art. 13 § 3.

146 Si veda ICRC, *Commentary on the Third Geneva Convention: Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War*, 2nd edition, 2020, art. 13, disponibile su <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCIII-commentary>.

147 M. RUFFERT, *Reprisals*, cit., § 12 ; International Committee of the Red Cross (ICRC), *Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention)*, 12 August 1949, 75 UNTS 287, art. 33 § 3.

148 Si veda ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule146](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule146) ; UN General Assembly, Res. 2675 (XXV).

149 M. RUFFERT, *Reprisals*, cit., § 13.

150 M. RUFFERT, *Reprisals*, cit., § 13 ; International Committee of the Red Cross (ICRC), *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)*, 8 June 1977, 1125 UNTS 609.

Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1977, volto a regolare i conflitti armati internazionali, è stato introdotto l'art. 51 § 6 il quale statuisce che « *Attacks against the civilian population or civilians by way of reprisals are prohibited* »<sup>151</sup>, affermando quindi il divieto di rappresaglie nei confronti dei civili coinvolti in conflitti armati internazionali<sup>152</sup>.

Come si può notare vi è quindi una discrepanza tra quanto previsto nel primo e nel secondo Protocollo Addizionale, in quanto quest'ultimo non prevede alcun divieto in merito alle rappresaglie contro i civili.

Questa lacuna desta maggiori preoccupazioni e problematiche ora che, con la loro evoluzione nel tempo, i conflitti armati sono diventati prettamente interni<sup>153</sup>.

Al fine di colmare tale *vacuum* sono di particolare importanza due risoluzioni adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1968<sup>154</sup> e nel 1970<sup>155</sup><sup>156</sup>.

L'Assemblea Generale con la ris. 2444 del 1968 ha provveduto a confermare quanto affermato nella ris. XXVIII adottata nella ventesima Conferenza Internazionale della Croce Rossa e il principio operante in qualsiasi tipo di conflitto armato<sup>157</sup>, internazionale o interno, volto a stabilire che « *it is prohibited to launch attacks against the civilian population as such* »<sup>158</sup>.

Tale divieto è stato riaffermato dall'Assemblea Generale anche nella ris. 2675 del 1970, volta a stabilire i principi base per la protezione della popolazione civile nei conflitti armati e al cui § 7 viene espresso che « *Civilian populations, or individual members thereof, should not be the object of reprisals, forcible transfers or other assaults on their integrity.* »<sup>159</sup>.

A favore di un divieto generale di agire in rappresaglia contro i civili, aldilà della

---

151 International Committee of the Red Cross (ICRC), *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, 8 June 1977, 1125 UNTS 3, art. 51 § 6.

152 Si veda ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule146](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule146).

153 M. RUFFERT, *Reprisals*, cit., § 14.

154 UN General Assembly, *Res. 2444 (XXIII)*, 19 Dicembre 1968, § 1(b).

155 UN General Assembly, *Res. 2675 (XXV)*, 9 Dicembre 1970, § 7.

156 Si veda ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2\\_rul\\_rule146\\_sectione](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule146_sectione).

157 *Ibidem*.

158 UN General Assembly, *Res. 2444 (XXIII)*, 19 Dicembre 1968, § 1(b).

159 UN General Assembly, *Res. 2675 (XXV)*, 9 Dicembre 1970, § 7.

natura internazionale o interna del conflitto armato, si è pronunciato anche il Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Jugoslavia nei casi *Tadić*<sup>160</sup>, *Kupreškić*<sup>161</sup> e *Martić*<sup>162</sup><sup>163</sup>.

Nel caso *Tadić* tale Tribunale, richiamando proprio le risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite prima citate<sup>164</sup>, affermò che quanto espresso in queste ultime fosse « *declaratory of the principles of customary international law regarding the protection of civilian populations and property in armed conflicts of any kind* »<sup>165</sup>.

Nel caso *Martić*, il Tribunale, rimanendo fedele a quanto già affermato nel caso precedente, statui che « *The prohibition on reprisals against the civilian population or individual civilians which is applicable to all armed conflicts, is reinforced by the texts of various instruments.* »<sup>166</sup>, riferendosi espressamente alla ris. 2675 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1970<sup>167</sup> ed al divieto di rappresaglie contro i civili e la popolazione civile posto dall'art. 51 § 6, sopra citato, del primo Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra<sup>168</sup>.

Il Tribunale infine continuò dichiarando, al § 17, che tale divieto facesse parte del diritto internazionale consuetudinario<sup>169</sup>.

Su tale questione il Tribunale Penale per l'ex-Jugoslavia è tornato a pronunciarsi nel 2000 con il caso *Kupreškić*, nel quale, dopo un'attenta disamina<sup>170</sup> della questione afferente all'avvenuta formazione o meno di una norma di diritto internazionale consuetudinario<sup>171</sup> volta a sancire il divieto di rappresaglie verso i civili sia nei

160 ICTY, *Tadić Case*, Interlocutory Appeal, 2 Ottobre 1995, § 112.

161 ICTY, *Kupreškić Case*, Judgment, 14 Gennaio 2000, §§ 527-531.

162 ICTY, *Martić Case*, Review of the Indictment, 8 Marzo 1996, §§ 15-17.

163 Si veda ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2\\_rul\\_rule146\\_sectione](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule146_sectione).

164 UN General Assembly, *Res. 2444 (XXIII)*, 19 Dicembre 1968, § 1(b); UN General Assembly, *Res. 2675 (XXV)*, 9 Dicembre 1970, § 7.

165 ICTY, *Tadić Case*, Interlocutory Appeal, 2 Ottobre 1995, § 112.

166 ICTY, *Martić Case*, Review of the Indictment, 8 Marzo 1996, § 16.

167 UN General Assembly, *Res. 2675 (XXV)*, 9 Dicembre 1970, § 7.

168 International Committee of the Red Cross (ICRC), *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, 8 June 1977, 1125 UNTS 3, art. 51 § 6.

169 ICTY, *Martić Case*, Review of the Indictment, 8 Marzo 1996, § 17.

170 ICTY, *Kupreškić Case*, Judgment, 14 Gennaio 2000, § 527.

171 Il fatto che il divieto di rappresaglie nei confronti delle popolazioni civili e dei civili coinvolti in conflitti armati venga considerato o meno come confluito in una norma di diritto internazionale consuetudinario è di centrale importanza, in quanto solo in caso di risposta positiva a tale quesito

conflitti armati internazionali che in quelli interni, ha statuito che « *Due to the pressure exerted by the requirements of humanity and the dictates of public conscience, a customary rule of international law has emerged on the matter under discussion.* »<sup>172</sup>.

C'è comunque da considerare una prassi statale contraria all'affermazione del principio sin qui esaminato, che ha quindi dato vita, come conseguenza, ad una divisione in merito all'attuale formazione o meno di una norma di diritto internazionale consuetudinario che contenga tale divieto<sup>173</sup>.

### **2.1.2 Attacco armato e immediatezza**

All'inizio del capitolo è stata espressa l'importanza di procedere ad un esame sia della legittima difesa che della rappresaglia, al fine di comprendere l'importanza e la portata del terzo requisito necessario ai fini di un lecito esercizio del diritto alla legittima difesa.

Il requisito dell'immediatezza è volto a delineare un certo arco temporale entro il quale uno Stato, vittima di attacco armato o aggressione, debba agire ai fini di poter invocare legittimamente l'esercizio del suo diritto alla legittima difesa previsto dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite.

Circoscrivendo in questo paragrafo l'esame del requisito dell'immediatezza in relazione al solo attacco armato e riservando la sua disamina in caso di aggressione al prossimo paragrafo, bisogna sottolineare come tale requisito non abbia, nel diritto internazionale, una definizione certa ed inequivocabile come si può rinvenire nel diritto interno della maggior parte degli Stati.

Le legislazioni interne della maggior parte degli Stati provvedono a stabilire che, ai fini di un lecito esercizio della legittima difesa, la risposta da parte della vittima debba essere immediatamente successiva alla condotta subita.

La giusta differenza di interpretazione del medesimo termine a seconda che ci si trovi di fronte ad una violazione di una norma del codice penale o di fronte ad un attacco

---

questo divieto dovrà essere rispettato anche dagli Stati che non hanno provveduto a ratificare il primo Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra.

172 ICTY, *Kupreškić Case*, Judgment, 14 Gennaio 2000, § 531.

173 Si veda ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule146](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule146).

armato subito, risiede nella maggiore complessità delle situazioni disciplinate dal diritto internazionale e dalla conseguente maggiore difficoltà nella definizione di un preciso arco temporale, date le innumerevoli situazioni e varianti che possono crearsi.

Parte della dottrina sostiene che « È ovvio che se uno Stato, dopo aver compiuto un attacco armato, si ritira e rientra nei propri confini, una successiva e tardiva reazione da parte dello Stato leso si configura più come un'azione di rappresaglia, che come esercizio di legittima difesa. »<sup>174</sup>.

Altra dottrina<sup>175</sup> invece ritiene giustamente che la distinzione tra legittima difesa e rappresaglia non dipenda dall'immediatezza della risposta ma dalla *ratio* sottostante ai due istituti.

Gli obiettivi della legittima difesa e della rappresaglia sono ben distinti, la prima ha come fine quello di respingere o debellare un attacco armato mentre la seconda ha come fine quello di far rispettare all'altra parte del conflitto gli obblighi internazionali sino a quel momento violati da quest'ultima e tale distinzione non può venir meno in base al requisito temporale che si sta esaminando<sup>176</sup>.

Tale dottrina<sup>177</sup> ha come fine non quello di “eliminare” il requisito dell'immediatezza ma quello di interpretarlo in maniera ragionevole e senza elevarlo a criterio distintivo tra legittima difesa e rappresaglia.

Quello che si vuole esprimere affermando la necessità di un'interpretazione ragionevole di tale requisito è che, come sopra riportato, il diritto internazionale essendo volto a regolare situazioni complesse deve necessariamente tenere conto di determinate evenienze che si possono verificare.

Prima di tutto uno Stato che ha subito un attacco armato può non essere in grado di rispondere immediatamente non per sua diretta volontà ma perché ad esempio non è preparato militarmente, necessita di tempo per dispiegare le proprie forze o per via di uno sbilanciamento di capacità militari tra quest'ultimo e lo Stato che ha perpetrato

---

174 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 42.

175 T.D. GILL, “Chapter 5. The Temporal Dimension of Self-Defense: Anticipation, Pre-emption, Prevention and Immediacy”, in *International Law and Armed Conflict: Exploring the Faultlines*, Leiden, 2007, pp. 113-155.

176 *Ibidem*.

177 *Ibidem*.

l'attacco<sup>178</sup>.

Inoltre un'interpretazione eccessivamente restrittiva di tale requisito porterebbe al triste risultato che, anche se l'attacco armato costituisce « *the most grave form of the use of force* »<sup>179</sup>, uno Stato più debole dal punto di vista militare e non in grado quindi di rispondere in modo istantaneo, andrebbe in fin dei conti a godere di un diritto alla legittima difesa più ristretto rispetto ad uno Stato con maggiori capacità militari e per questo motivo in grado di reagire velocemente<sup>180</sup>.

## 2.2 Occupazione militare ed immediatezza

Lo stesso problema sin qui esaminato si ripropone anche quando una parte del territorio di uno Stato venga occupata da un altro e lo Stato leso provveda a reagire dopo un lasso di tempo prolungato dall'inizio dell'occupazione.

La ris. 3314 sulla definizione di aggressione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1974 stabilisce all'art. 1 che « *Aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this Definition.* »<sup>181</sup>

L'art. 3 di tale risoluzione provvede inoltre ad indicare una lista di atti che costituiscono atti di aggressione.

La lett. (a) di tale articolo afferma che rientrano negli atti di aggressione anche « *The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof* »<sup>182</sup>.

Dalla lettura dell'articolo si può quindi affermare che l'occupazione, anche se temporanea, costituisca aggressione.

In merito al requisito dell'immediatezza la domanda che sorge è quindi se uno Stato,

---

178 *Ibidem*.

179 ICJ, *Reports*, 1986, p. 101, § 191.

180 T.D. GILL, "Chapter 5. The Temporal Dimension of Self-Defense: Anticipation, Pre-emption, Prevention and Immediacy", cit., pp. 113-155.

181 UNGA Res. 3314 (XXIX), 14 dicembre 1974, art. 1.

182 UNGA Res. 3314 (XXIX), 14 dicembre 1974, art. 3 (a).

il cui territorio sia stato occupato, possa invocare legittimamente l'esercizio del diritto alla legittima difesa ex art. 51 della Carta delle Nazioni Unite anche qualora sia passato diverso tempo dall'inizio della violazione.

Parte della dottrina<sup>183</sup> afferma che qualora lo Stato, che ha subito l'occupazione, abbia esperito senza successo tutte le vie possibili al fine di risolvere pacificamente le controversie internazionali, possa agire in legittima difesa al fine di recuperare il territorio occupato.

La stessa dottrina<sup>184</sup> considera però che lo Stato che ha subito l'occupazione non possa invocare lecitamente l'esercizio del diritto alla legittima difesa, non rispettando in questo caso il requisito dell'immediatezza, qualora « *l'occupazione si è consolidata nel tempo* »<sup>185</sup> affermando che « *Poiché il diritto internazionale tutela il possesso, purché qualificato dall'effettività e dall'acquiescenza o dall'assenza di proteste, sarebbe difficilmente giustificabile il ricorso alla legittima difesa per riappropriarsi di un territorio su cui lo Stato interveniente vanta un titolo giuridico.* »<sup>186</sup>.

Altra dottrina<sup>187</sup> che si è posta la stessa domanda sopra riportata, ossia se lo Stato che stia subendo un'occupazione da lungo tempo possa invocare lecitamente l'esercizio del diritto alla legittima difesa al fine di riappropriarsi del suo territorio, afferma che tale occupazione non possa essere considerata come “un continuo attacco armato”<sup>188</sup> che vada a legittimare in modo continuativo, fino al termine dell'occupazione, l'esercizio del diritto alla legittima difesa.

---

183 N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 42.

184 *Ibidem*.

185 *Ibidem*.

186 *Ibidem*.

187 T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *The Nagorno Karabakh Conflict and the Exercise of “Self-Defense” to Recover Occupied Land*, in *Just Security*, 10 Novembre 2020, disponibile su <https://www.justsecurity.org/73310/the-nagorno-karabakh-conflict-and-the-exercise-of-self-defense-to-recover-occupied-land/>; a favore di tale posizione si veda anche B. KNOLL-TUDOR e D. MUELLER, *At Daggers Drawn: International Legal Issues Surrounding the Conflict in and around Nagorno-Karabakh*, in *EJIL:Talk!* (Blog of the European Journal of International Law), 17 Novembre 2020, disponibile su <https://www.ejiltalk.org/at-daggers-drawn-international-legal-issues-surrounding-the-conflict-in-and-around-nagorno-karabakh/>.

188 Come espresso nel precedente capitolo l'attacco armato costituisce il prerequisito posto dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite affinché, insieme alla presenza dei requisiti della necessità, della proporzionalità e dell'immediatezza, uno Stato o più Stati possano invocare lecitamente l'esercizio del diritto alla legittima difesa, rispettivamente individuale e collettiva, sancito da tale articolo.

A supporto di tale posizione questa dottrina<sup>189</sup> fa riferimento al fatto che l'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite con l'espressione « *if an armed attack occurs* »<sup>190</sup>, voglia indicare che un attacco armato si verifichi solamente in un determinato momento e che quindi non sia possibile il suo protrarsi nel corso del tempo senza annullare completamente la portata del requisito dell'immediatezza.

Si deve però affermare, in contrasto a tale posizione, che l'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite quando precisa « *if an armed attack occurs* »<sup>191</sup>, non faccia riferimento alla durata dell'attacco armato ma al momento a partire dal quale, secondo la Carta delle Nazioni Unite, possa essere lecitamente invocato l'esercizio del diritto alla legittima difesa.

La dottrina contraria alla considerazione dell'occupazione come “continuo attacco armato”, fa presente inoltre che tale loro<sup>192</sup> conclusione non potrebbe cambiare anche nel caso in cui si vada a considerare l'art. 14 del *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* il cui § 2 afferma che « *The breach of an international obligation by an act of a State having a continuing character extends over the entire period during which the act continues and remains not in conformity with the international obligation.* »<sup>193</sup>.

Questa conclusione deriva dal fatto che, secondo tale dottrina<sup>194</sup>, l'occupazione costituisca sì una violazione del diritto internazionale ma la sua “continuità” debba essere presa in considerazione solo ai fini dell'art. 14 sopra citato, non potendo derivarne un'automatica interpretazione come “continuo attacco armato” tale da far

---

189 T. RUYLS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *The Nagorno Karabakh Conflict and the Exercise of “Self-Defense” to Recover Occupied Land*, cit., disponibile su <https://www.justsecurity.org/73310/the-nagorno-karabakh-conflict-and-the-exercise-of-self-defense-to-recover-occupied-land/> .

190 *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*, San Francisco, 1945, art. 51.

191 *Ibidem*.

192 T. RUYLS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *The Nagorno Karabakh Conflict and the Exercise of “Self-Defense” to Recover Occupied Land*, cit., disponibile su <https://www.justsecurity.org/73310/the-nagorno-karabakh-conflict-and-the-exercise-of-self-defense-to-recover-occupied-land/> .

193 International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (art. 14 § 2)*, November 2001, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1.

194 T. RUYLS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *The Nagorno Karabakh Conflict and the Exercise of “Self-Defense” to Recover Occupied Land*, cit., disponibile su <https://www.justsecurity.org/73310/the-nagorno-karabakh-conflict-and-the-exercise-of-self-defense-to-recover-occupied-land/> .

rientrare la situazione nell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite ai fini di legittimare una risposta in legittima difesa anche qualora un esteso lasso di tempo sia decorso dall'inizio dell'occupazione.

Quanto espresso dall'art. 14 § 2 del *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* potrebbe, a contrario, essere utilizzato per sostenere la tesi opposta.

Essendo pacifico che l'occupazione costituisca una violazione del diritto internazionale avente carattere continuativo sino alla sua cessazione, ciò potrebbe legittimare lo Stato vittima, che abbia esperito senza successo tutte le vie possibili per risolvere la controversia attraverso mezzi pacifici, ad agire in legittima difesa per riottenere il suo territorio occupato.

La dottrina sopra richiamata<sup>195</sup>, contraria alla persistenza del diritto alla legittima difesa, conclude affermando che, a favore della sua posizione, si debba necessariamente considerare il divieto di ricorso all'uso della forza ai fini della risoluzione di controversie territoriali.

Quanto appena espresso è ovviamente condiviso anche dalla dottrina<sup>196</sup> favorevole alla persistenza del diritto alla legittima difesa per lo Stato vittima di occupazione.

Come giustamente sottolinea la dottrina favorevole<sup>197</sup>, bisogna però distinguere i casi nei quali nessuna delle parti in questione abbia fatto ricorso all'uso della forza, ossia quando si tratti di una disputa territoriale che debba essere obbligatoriamente risolta attraverso mezzi pacifici, da quelli in cui l'occupazione del territorio sia una diretta conseguenza di un attacco armato.

Nel secondo caso l'occupazione derivante da un attacco armato costituirà per tutta la sua durata un "continuo attacco armato" che legittimerà lo Stato vittima ad agire in legittima difesa anche qualora sia passato del tempo dall'inizio dell'occupazione<sup>198</sup>.

A supporto di quanto appena riportato vi è proprio la ris. 3314<sup>199</sup> sulla definizione di

---

195 *Ibidem*.

196 D. AKANDE e A. TZANAKOPOULOS, *Use of Force in Self-Defence to Recover Occupied Territory: When Is It Permissible?*, in EJIL:Talk! (Blog of the European Journal of International Law), 18 Novembre 2020, disponibile su <https://www.ejiltalk.org/use-of-force-in-self-defence-to-recover-occupied-territory-when-is-it-permissible/>.

197 *Ibidem*.

198 *Ibidem*.

199 *UNGA Res. 3314* (XXIX), 14 dicembre 1974.

aggressione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1974, richiamata erroneamente dalla dottrina<sup>200</sup> contraria ai fini di legittimare la sua posizione in merito alla necessità di risolvere in maniera pacifica, senza ricorrere all'uso della forza, le dispute territoriali<sup>201</sup>.

Quanto appena affermato deriva dal fatto che un'occupazione non equivale ad una disputa territoriale, l'occupazione è un atto che costituisce aggressione e, come espresso dall'art. 3 (a) della ris. 3314 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite<sup>202</sup>, presuppone la presenza di un attacco armato il quale rappresenta il suo antecedente necessario<sup>203</sup>.

E proprio a favore di tale visione si può riportare quanto già espresso nel primo capitolo in merito al fatto che la Corte Internazionale di Giustizia<sup>204</sup>, al fine di giungere ad una chiara definizione della nozione di “attacco armato”, si sia rifatta proprio alla definizione di aggressione presente nella ris. 3314<sup>205</sup> dando vita a due nozioni praticamente identiche<sup>206</sup>.

Tale Corte, infatti, è giunta a definire l'attacco armato come « *the most grave form of the use of force* »<sup>207</sup> andando a costituire una specificazione di quanto espresso nel preambolo della ris. 3314 dove si considera l'aggressione come « *the most serious and dangerous form of the illegal use of force* »<sup>208</sup>.

Avendo fatto chiarezza su questo punto si può quindi affermare che l'invasione o l'attacco armato, che hanno generato l'occupazione, rientrano pacificamente nella nozione di attacco armato prevista dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite,

---

200 T. RUYLS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *The Nagorno Karabakh Conflict and the Exercise of “Self-Defense” to Recover Occupied Land*, cit., disponibile su <https://www.justsecurity.org/73310/the-nagorno-karabakh-conflict-and-the-exercise-of-self-defense-to-recover-occupied-land/>.

201 D. AKANDE e A. TZANAKOPOULOS, *Use of Force in Self-Defence to Recover Occupied Territory: When Is It Permissible?*, cit., disponibile su <https://www.ejiltalk.org/use-of-force-in-self-defence-to-recover-occupied-territory-when-is-it-permissible/>.

202 UNGA Res. 3314 (XXIX), 14 dicembre 1974, art. 3 (a).

203 D. AKANDE e A. TZANAKOPOULOS, *Use of Force in Self-Defence to Recover Occupied Territory: When Is It Permissible?*, cit., disponibile su <https://www.ejiltalk.org/use-of-force-in-self-defence-to-recover-occupied-territory-when-is-it-permissible/>.

204 ICJ, *Reports*, 1986, p. 101, § 195.

205 UNGA Res. 3314 (XXIX), 14 dicembre 1974, art. 1.

206 D. AKANDE e A. TZANAKOPOULOS, *Use of Force in Self-Defence to Recover Occupied Territory: When Is It Permissible?*, cit., disponibile su <https://www.ejiltalk.org/use-of-force-in-self-defence-to-recover-occupied-territory-when-is-it-permissible/>.

207 ICJ, *Reports*, 1986, p. 101, § 191.

208 UNGA Res. 3314 (XXIX), 14 dicembre 1974.

rendendo quindi lecito l'esercizio del diritto alla legittima difesa da parte dello Stato vittima di occupazione anche qualora sia passato un notevole lasso di tempo, a condizione però che venga rispettato il requisito della necessità e che quindi non siano percorribili ulteriori vie pacifiche al fine di risolvere la controversia<sup>209</sup>.

---

209 D. AKANDE e A. TZANAKOPOULOS, *Use of Force in Self-Defence to Recover Occupied Territory: When Is It Permissible?*, cit., disponibile su <https://www.ejiltalk.org/use-of-force-in-self-defence-to-recover-occupied-territory-when-is-it-permissible/> .

## CAPITOLO III

### Il profilo dell'immediatezza in tema di legittima difesa: esame della prassi

#### 3.1 Casi di accertato rispetto del requisito dell'immediatezza

Il requisito dell'immediatezza necessita, ai fini di una sua completa trattazione, di essere esaminato non solo dal punto di vista della dottrina ma anche attraverso la sua concreta applicazione nella prassi.

In questo capitolo si andranno ad analizzare inizialmente alcuni casi in cui il rispetto di tale requisito risulta pacifico, per poi passare all'esame di due casi più problematici.

##### (i) Il caso delle Torri Gemelle

Come ben noto l'11 settembre 2001 alcuni soggetti appartenenti all'organizzazione terroristica di *Al Qaeda*, i quali nei periodi precedenti avevano preso lezioni di volo sul suolo americano manifestando di non volere imparare quanto necessario ai fini dell'atterraggio, hanno provveduto a dirottare quattro aerei, di cui due hanno colpito le Torri Gemelle, uno il Pentagono ed il quarto è finito su un campo in Pennsylvania, dando vita ad un attacco terroristico che ha provocato migliaia di vittime.

In seguito a tale attentato si pronunciò il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottando due risoluzioni.

La prima di esse, la ris. 1368<sup>210</sup>, venne adottata all'unanimità il giorno seguente all'attentato, il 12 settembre 2001.

Con tale risoluzione il Consiglio di Sicurezza « *Determined to combat by all means threats to international peace and security caused by terrorist acts* »<sup>211</sup> e « *Recognizing the inherent right of individual or collective self-defence in accordance with the Charter* »<sup>212</sup>, condannò l'appena verificatosi attacco terroristico.

---

210 United Nations Security Council, *S/RES/1368 (2001)*.

211 *Ibidem*.

212 *Ibidem*.

Successivamente, il 28 settembre 2001, il Consiglio di Sicurezza adottò una nuova risoluzione, la ris. 1373<sup>213</sup>, volta a riaffermare quanto già espresso nella ris. 1368/2001 appena esaminata.

Infatti nella ris. 1373 il Consiglio di Sicurezza confermò: 1) « *that such acts, like any act of international terrorism, constitute a threat to international peace and security* »<sup>214</sup>; 2) « *the inherent right of individual or collective self-defence as recognized by the Charter of the United Nations as reiterated in resolution 1368 (2001)* »<sup>215</sup>; 3) « *the need to combat by all means, in accordance with the Charter of the United Nations, threats to international peace and security caused by terrorist acts* »<sup>216</sup>.

Successivamente il 7 ottobre del 2001 gli Stati Uniti lanciarono l'operazione *Enduring Freedom* in Afghanistan, esercitando, secondo la loro posizione, il diritto alla legittima difesa sancito dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite.

Inoltre, in questa situazione, la NATO ha attivato, per la prima e unica volta, l'art. 5 del suo trattato istitutivo, il quale disciplina la legittima difesa collettiva stabilendo che un attacco armato contro un alleato costituisca un attacco contro tutti gli alleati.

L'operazione *Enduring Freedom* iniziò con la collaborazione, sul territorio Afgano, tra gli Stati Uniti e l'Alleanza del Nord e portò alla “sconfitta” dei talebani da un punto di vista politico ma non militare, riuscendo solamente a porre fine al governo talebano<sup>217</sup>.

L'operazione continuò con il supporto di diversi Stati e il 20 dicembre 2001 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la ris. 1386, diede vita all'International Security Assistance Force (ISAF) autorizzando « *the Member States participating in the International Security Assistance Force to take all necessary measures to fulfil its mandate* »<sup>218</sup>, senza porre fine all'operazione *Enduring Freedom* che continuò parallelamente all'ISAF posta successivamente sotto comando

---

213 United Nations Security Council, *S/RES/1373 (2001)*.

214 *Ibidem*.

215 *Ibidem*.

216 *Ibidem*.

217 M. BYERS, *The Intervention in Afghanistan – 2001*, in *The Use of Force in International Law: A Case Based Approach* (a cura di T. RUYS, O. CORTEN e A. HOFER), 1. ed., Oxford, 2018, pp. 625 e ss.

218 UNSC Res 1386 (20 December 2001) UN Doc S/RES/1386 ; M. BYERS, *The Intervention in Afghanistan – 2001*, cit., pp. 625 e ss.

NATO<sup>219</sup>.

Ovviamente l'intervento in Afghanistan, come ben noto, è continuato nel tempo, le operazioni hanno subito cambiamenti in merito alle loro finalità e attualmente si sono concluse, senza di fatto raggiungere alcuno dei risultati prefissati vista l'odierna situazione presente su tale territorio.

Ciò che è necessario analizzare ai fini di questa trattazione è il rispetto, da parte degli Stati Uniti, del requisito dell'immediatezza nell'esercizio del diritto alla legittima difesa in seguito all'attacco terroristico dell'11 settembre 2001.

Anzitutto bisogna prendere in considerazione la questione già esaminata nel primo capitolo in merito all'esercizio del diritto alla legittima difesa *ex art. 51* della Carta delle Nazioni Unite nei confronti dei c.d. *Non-State Actors*, essendo Al Qaeda un'organizzazione terroristica e come tale un'entità non statale.

Gli atti posti in essere nell'esercizio del diritto alla legittima difesa nei confronti dei c.d. *Non-State Actors* vengono compiuti solitamente su territori di Stati sovrani, c.d. *Host States* dando origine al problema della lesione della sovranità territoriale di questi ultimi e del principio della non ingerenza nei suoi affari interni.

Le soluzioni a tale problematica possono essere tre.

La prima venne espressa dall'*Institut de Droit International* nella sessione di Santiago del 2007, nella quale si afferma che in queste situazioni sia ammissibile l'esercizio del diritto alla legittima difesa sul territorio dello Stato ospitante solo nei casi in cui l'entità non statale in questione abbia operato sotto la direzione, il controllo o su istruzione dello Stato nel cui territorio si trovi stanziata<sup>220</sup>.

La seconda soluzione è quella relativa all'obbligo di *due diligence*, in base al quale sarebbe compito di ciascuno Stato attivarsi per porre fine a minacce ed attentati terroristici perpetrati da organizzazioni terroristiche presenti sul proprio territorio.

In questo caso la liceità dell'azione in legittima difesa contro attori non statali deriverebbe dal fatto che lo Stato ospitante non sia stato in grado di far fronte a tale obbligo.

La terza ipotesi è invece un'ipotesi intermedia volta a legittimare l'azione in

---

219 M. BYERS, *The Intervention in Afghanistan – 2001*, cit., pp. 625 e ss.

220 *Institut de Droit International, 10A Resolution, 10ème Commission, Present Problems of the Use of Armed Force in International Law, Session de Santiago, 2007.*

questione qualora gli attori non statali abbiano caratteristiche simili agli Stati, controllando in modo piuttosto effettivo e stabile parti di territorio.

Per quanto concerne il caso che si sta trattando, la risposta in legittima difesa da parte degli Stati Uniti sul territorio dell'Afghanistan fu giustificata in punto di diritto dal fatto che, secondo lo Stato vittima e parte della dottrina, l'Afghanistan stesse dando rifugio ad *Al Qaeda* nel proprio territorio<sup>221</sup>.

Dall'esame appena compiuto si può quindi affermare che gli Stati Uniti avessero il pieno diritto di rispondere all'attacco terroristico subito invocando l'esercizio del diritto alla legittima difesa sancito dalla Carta delle Nazioni Unite.

Ulteriore punto pacifico è rappresentato dal palese rispetto da parte dello Stato vittima del requisito dell'immediatezza, volto a delineare quell'arco temporale entro il quale il diritto alla legittima difesa, sorto in seguito ad attacco armato o aggressione, debba essere esercitato dallo Stato che ha subito tali condotte al fine di poterlo invocare lecitamente.

Quanto appena espresso è stato rispettato nel caso delle Torri Gemelle, dato che gli Stati Uniti, in seguito all'attacco terroristico subito l'11 settembre 2001, hanno prontamente risposto, invocando il loro diritto alla legittima difesa, il 7 ottobre 2001 con l'avvio dell'operazione *Enduring Freedom* in Afghanistan.

## **(ii) Il caso Israele – Libano**

Al fine di comprendere quanto avvenuto nel conflitto Israelo-Libanese del 2006 è necessario delineare quanto avvenuto negli anni precedenti e la situazione presente all'interno del Libano.

Storicamente il sud del Libano è in larga parte *sciita* e la mancata presenza sul territorio delle autorità Libanesi ha provocato l'insorgenza di movimenti anti-israeliani che hanno portato alla presenza su tale parte di territorio dell'*OLP*, l'organizzazione per la liberazione della Palestina, la quale ha usato la posizione strategica del sud del Libano al fine di attaccare Israele fino alla sua espulsione definitiva dal Libano nel 1982<sup>222</sup>.

---

221 F.I PADDEU, *Use of Force against Non-State Actors and the Circumstance Precluding Wrongfulness of Self-Defence*, cit., pp. 2-4.

222 M.N. Schmitt, *"Change Direction" 2006: Israeli Operations in Lebanon and the International*

Nel 1982 in seguito a svariate tensioni Israele invase il sud del Libano, la cui occupazione durò sino al 2000, generando la radicalizzazione di molti *sciiti* presenti in tale parte del territorio che diedero vita alla ben nota organizzazione terroristica *Hezbollah*, ossia “ Il partito di Dio”, con il fine di annientare Israele e di dar vita ad uno Stato Islamico in Libano<sup>223</sup>.

Sin dalla sua nascita tale organizzazione terroristica è stata protagonista di diversi attacchi diretti contro Israele, resi possibili anche dalla mancata presenza sul territorio occupato da tale organizzazione terroristica di interventi da parte delle autorità libanesi e dal supporto loro conferito da un punto di vista militare dalla Siria<sup>224</sup>.

Nel 2004 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottò la ris. 1559<sup>225</sup> nella quale oltre a ribadire quanto già espresso in precedenti risoluzioni, come ad esempio la ris. 425 del 1978<sup>226</sup> adottata in seguito agli attacchi israeliani sul territorio libanese al fine di far ritirare le truppe israeliane e che portò alla creazione da parte delle Nazioni Unite della c.d. *Blue Line* volta a demarcare i due territori e alla costituzione della *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL)<sup>227</sup>, chiese anche il ritiro delle truppe siriane dal Libano e il disarmo delle milizie presenti sul territorio libanese, ma di fatto senza successo dato che l'organizzazione terroristica Hezbollah mantenne sempre viva, anche successivamente, la sua presenza ed attività<sup>228</sup>.

Lo snodo principale si verificò nel 2005 con l'assassinio di Rafiq al-Hariri, ex primo ministro libanese e sunnita, il quale provocò una profonda crisi nel paese che portò, nelle successive elezioni, alla presenza in parlamento di rappresentanti dell'organizzazione terroristica di *Hezbollah*, declassato a movimento di resistenza<sup>229</sup>.

---

*Law of Self-Defense*, 29 MICH. J. INT'L L. 127, 2008, pp. 130 e ss.

223 *Ibidem*.

224 *Ibidem*.

225 UNSC Res 1559 (2 September 2004) UN Doc S/RES/1559.

226 UN Security Council, *Security Council resolution 425 (1978) [Israel-Lebanon]*, 19 March 1978, S/RES/425 (1978).

227 M.N. Schmitt, "*Change Direction*" 2006: *Israeli Operations in Lebanon and the International Law of Self-Defense*, cit., pp. 130 e ss.

228 C. J TAMS e W. BRÜCKNER, *The Israeli Intervention in Lebanon – 2006*, in *The Use of Force in International Law: A Case Based Approach* (a cura di T. RUYS, O. CORTEN e A. HOFER), 1. ed., Oxford, 2018, pp. 673 e ss. ; M.N. Schmitt, "*Change Direction*" 2006: *Israeli Operations in Lebanon and the International Law of Self-Defense*, cit., pp. 130 e ss.

229 M.N. Schmitt, "*Change Direction*" 2006: *Israeli Operations in Lebanon and the International Law of Self-Defense*, cit., pp. 130 e ss.

La situazione cominciò a divenire più critica nel novembre del 2005 quando *Hezbollah* iniziò a colpire le truppe israeliane stanziate aldilà della *Blue Line* con colpi di mortaio e lanci di razzi<sup>230</sup>.

Il deterioramento della situazione portò anche all'intervento da parte dell'allora Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, il quale in un *report*<sup>231</sup> affermò la necessità della mobilitazione da parte delle autorità libanesi per porre sotto il loro controllo la parte sud del paese dove stanziana l'organizzazione terroristica *Hezbollah*<sup>232</sup>.

Nel 2006 continuarono gli scontri che portarono al 12 luglio 2006 quando *Hezbollah* diede vita all'*Operation True Promise* la quale iniziò con l'attacco da parte di tale organizzazione terroristica di truppe israeliane e della città israeliana di Zarit, provocando la morte di tre soldati e il rapimento di altri due<sup>233</sup>.

Il giorno seguente gli attacchi provenienti da *Hezbollah* continuarono mediante il lancio di numerosi razzi lungo la *Blue Line* nei confronti di Israele, per poi provocare, in seguito ad un attacco contro una nave militare israeliana avvenuto il 14 luglio, la morte di due marinai israeliani<sup>234</sup>.

Israele rispose con l'*Operation Just Desert* la quale diede vita ad attacchi sia via aria sia via terra<sup>235</sup>.

Gli *air strikes* israeliani si concentrarono sull'aeroporto internazionale *Rafiq al-Hariri* di Beirut, sulle infrastrutture, soprattutto ponti, presenti sul territorio libanese e su alcune città che si trovavano sia all'interno che fuori dalla zona nella quale era presente la *United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)*<sup>236</sup>.

---

230 *Ibidem*.

231 The Secretary-General, *Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Force in Lebanon (For the Period from 22 July 2005 to 20 January 2006)*, 12, U.N. Doc. S/2006/26 (Jan. 18, 2006).

232 M.N. Schmitt, *"Change Direction" 2006: Israeli Operations in Lebanon and the International Law of Self-Defense*, cit., pp. 130 e ss.

233 C. J TAMS e W. BRÜCKNER, *The Israeli Intervention in Lebanon – 2006*, cit., pp. 673 e ss. ; M.N. Schmitt, *"Change Direction" 2006: Israeli Operations in Lebanon and the International Law of Self-Defense*, cit., pp. 130 e ss.

234 C. J TAMS e W. BRÜCKNER, *The Israeli Intervention in Lebanon – 2006*, cit., pp. 673 e ss. ; M.N. Schmitt, *"Change Direction" 2006: Israeli Operations in Lebanon and the International Law of Self-Defense*, cit., pp. 130 e ss.

235 C. J TAMS e W. BRÜCKNER, *The Israeli Intervention in Lebanon – 2006*, cit., pp. 673 e ss.

236 C. J TAMS e W. BRÜCKNER, *The Israeli Intervention in Lebanon – 2006*, cit., pp. 673 e ss. ; M.N. Schmitt, *"Change Direction" 2006: Israeli Operations in Lebanon and the International*

Il 9 agosto gli israeliani iniziarono anche gli attacchi via terra nel territorio libanese portando alla reazione di *Hezbollah* che condusse diversi bombardamenti su alcune città israeliane e sulle forze armate israeliane<sup>237</sup>.

L'11 agosto del 2006 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottò la ris. 1701 con la quale richiese una « *full cessation of hostilities based upon, in particular, the immediate cessation by Hizbollah of all attacks and the immediate cessation by Israel of all offensive military operations* »<sup>238</sup>, la quale aprì le porte ad un accordo di cessate il fuoco che condusse al termine degli attacchi da parte di entrambe le parti il 14 agosto 2006<sup>239</sup>.

Tale conflitto, dal punto di vista del diritto internazionale, solleva diverse questioni, la prima fra tutte deriva dal fatto che Israele, nella sua risposta agli attacchi provenienti dall'organizzazione terroristica *Hezbollah*, invocò il suo diritto ad agire in legittima difesa ai sensi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite<sup>240</sup>.

Da tale affermazione deriva il problema, già analizzato più volte in questa trattazione, relativo alla possibilità o meno di agire in legittima difesa nei confronti di attori non statali, rappresentanti in questo caso dall'organizzazione terroristica *Hezbollah*.

Israele, al fine di rendere lecita la sua risposta in base all'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, dichiarò sin da subito che la base giuridica legittimante le sue azioni fosse da rinvenire nella mancata abilità da parte del governo libanese di esercitare il controllo necessario e di sua competenza nella zona sud del Libano dove stanziava l'organizzazione terroristica in questione<sup>241</sup>.

Il Libano, in seguito a tali affermazioni provenienti da Israele, dichiarò che il Governo Libanese non fosse a conoscenza degli eventi presenti nel sud del Libano al confine con Israele e che quindi la responsabilità di quanto avvenuto non potesse essere loro addossata, qualificando oltretutto gli attacchi israeliani come un atto di

---

*Law of Self-Defense*, cit., pp. 130 e ss.

237 M.N. Schmitt, "*Change Direction*" 2006: *Israeli Operations in Lebanon and the International Law of Self-Defense*, cit., pp. 130 e ss.

238 UNSC Res 1701 (11 August 2006) UN Doc S/RES/1701.

239 M.N. Schmitt, "*Change Direction*" 2006: *Israeli Operations in Lebanon and the International Law of Self-Defense*, cit., pp. 130 e ss.

240 *Ibidem*.

241 *Ibidem*.

aggressione contro il Libano in quanto i primi colpirono anche zone e beni non riconducibili all'organizzazione terroristica *Hezbollah*<sup>242</sup>.

In merito alla legittimità dell'esercizio del diritto alla legittima difesa previsto dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite da parte di Israele, la comunità internazionale si è trovata divisa tra chi affermava che tale diritto fosse pacifico, in particolare gli Stati Uniti, i paesi occidentali e la Russia, e chi, soprattutto i paesi arabi a maggioranza musulmana, condannava gli atti posti in essere in Israele dichiarandoli illegittimi o costituenti un atto di aggressione<sup>243</sup>.

Tale caso ha sollevato diversi dibattiti sul rispetto da parte di Israele dei requisiti, principalmente quello della proporzionalità, previsti per un lecito esercizio del diritto alla legittima difesa e sull'esistenza o meno di un "attacco armato" tale da giustificare l'invocazione dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite<sup>244</sup>.

Ai fini della presente trattazione ciò che desta più interesse è la risposta alla seconda questione appena esposta e, in caso di risposta affermativa a quest'ultima, la verifica del rispetto del requisito dell'immediatezza in tema di legittima difesa da parte di Israele.

Il problema dell'esistenza o meno di un "attacco armato" nel conflitto in questione viene generato dalla presa di posizione, già esaminata in precedenza, da parte della Corte Internazionale di Giustizia nel caso *Nicaragua* nel quale quest'ultima qualificò l'attacco armato come « *the most grave form of the use of force* »<sup>245246</sup>.

Tale pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia ha fatto sorgere la questione riguardante il raggiungimento o meno, da parte degli attacchi condotti da Hezbollah nei confronti di Israele, di quel livello di gravità tale da poter essere ricondotti all'interno della nozione di "attacco armato"<sup>247</sup>.

La domanda sorta in dottrina, non essendo tale conflitto caratterizzato da un solo

---

242 C. J TAMS e W. BRÜCKNER, *The Israeli Intervention in Lebanon – 2006*, cit., pp. 673 e ss. ; M.N. Schmitt, "Change Direction" 2006: *Israeli Operations in Lebanon and the International Law of Self-Defense*, cit., pp. 130 e ss.

243 C. J TAMS e W. BRÜCKNER, *The Israeli Intervention in Lebanon – 2006*, cit., pp. 673 e ss. ; M.N. Schmitt, "Change Direction" 2006: *Israeli Operations in Lebanon and the International Law of Self-Defense*, cit., pp. 130 e ss.

244 C. J TAMS e W. BRÜCKNER, *The Israeli Intervention in Lebanon – 2006*, cit., pp. 673 e ss.

245 ICJ, *Reports*, 1986, p. 101, § 191.

246 C. J TAMS e W. BRÜCKNER, *The Israeli Intervention in Lebanon – 2006*, cit., pp. 673 e ss. 247 *Ibidem*.

attacco ma da una serie continua di attacchi, è se tale serie continua di attacchi, che se analizzati singolarmente non rientrerebbero nella nozione di “attacco armato”, possa essere valutata cumulativamente, ossia andando a considerare più attacchi di minor entità come un unico attacco armato, al fine di raggiungere complessivamente quella soglia di gravità tale da legittimare l'esercizio del diritto alla legittima difesa previsto dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite<sup>248</sup>.

A favore di tale tesi si è espressa parte della dottrina affermando quanto segue: « *So does Article 51 cover Israel's action against Lebanon just as it did America's invasion of Afghanistan? Probably. The fundamental question here is what constitutes an "armed attack" sufficient to draw a massive military response? Killing 3 people and kidnapping another 2 at the border is not the equivalent of killing 3,000 people and destroying two skyscrapers in downtown Manhattan. So if this becomes a question of scale, is Hezbollah's provocation the same as al Qaeda's? No. But al Qaeda did not continue attacking the U.S. Hezbollah continues attacking Israel causing more death and destruction with its hundreds of rocket firings all the way to Haifa. Consequently, the question of scale eventually becomes moot, as more and more armed attacks bolster Israel's reliance on Article 51's terms.* »<sup>249</sup>.

Quest'ultima non è però una posizione isolata in quanto il contenuto della domanda che si è posta la dottrina in seguito al conflitto Israele-Libanese del 2006, è proprio quello della teoria dell'*Accumulation of Events*, anche chiamata *Needle Prick Theory*<sup>250</sup>, secondo la quale anche se un singolo attacco non raggiungesse la soglia necessaria di gravità per essere considerato un “attacco armato” ai sensi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, quest'ultima verrebbe comunque raggiunta qualora si andassero a considerare i vari attacchi susseguiti nel tempo, non singolarmente, ma come un *unicum*<sup>251</sup>.

---

248 *Ibidem*.

249 M. KELLY, *Israel v. Hezbollah: Article 51, self-defense and pre-emptive strikes*, in *Jurist*, 29 luglio 2006, disponibile su <http://jurist.org/forum/2006/07/israel-v-hezbollah-article-51-self.php>.

250 Y. SHIRYAEV, *The Right of Armed Self-Defense in International Law and Self-Defense Arguments Used in the Second Lebanon War*, in 3 *Acta Societatis Martensis*, 2007-2008, pp. 80-97, disponibile su <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30421.pdf>

251 Y. SHIRYAEV, *The Right of Armed Self-Defense in International Law and Self-Defense Arguments Used in the Second Lebanon War*, cit., pp. 80-97, disponibile su <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30421.pdf>; J. F. LOBO, *One Piece at a Time: The 'Accumulation of Events' Doctrine and the 'Bloody Nose' Debate on North Korea*, in *Lawfare*, 16

Tale teoria venne già utilizzata da parte di Israele per giustificare la sua risposta agli attacchi provenienti dall'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) durante gli anni '70<sup>252</sup>.

La teoria dell'*Accumulation of Events* o *Needle Prick Theory*, come sottolinea la dottrina<sup>253</sup>, è solo una teoria e come tale non è espressione del diritto internazionale.

La stessa dottrina<sup>254</sup>, però, sottolinea come la Corte Internazionale di Giustizia, nel caso *Nicaragua*<sup>255</sup> e nel caso riguardante le *Armed Activities in the Congo*<sup>256</sup>, non l'abbia, anche se non appartenente al diritto internazionale, scartata a priori.

Analizzando più nello specifico i due casi, la Corte Internazionale di Giustizia nel caso *Nicaragua* menzionò, senza prendere una posizione netta sulla sua eventuale legittimità, la teoria in questione nei seguenti termini: « *Very little information is however available to the Court as to the circumstances of these incursions or their possible motivations, which renders it difficult to decide whether they may be treated for legal purposes as amounting, singly or collectively, to an "armed attack" by Nicaragua on either or both States* »<sup>257</sup>.

Nel 2005 la Corte Internazionale di Giustizia è ritornata su tale teoria nel caso concernente le *Armed Activities in the Congo*, statuendo quanto segue: « *The Court has found above (paragraphs 131-135) that there is no satisfactory proof of the involvement in these attacks, direct or indirect, of the Government of the DRC. The attacks did not emanate from armed bands or irregulars sent by the DRC or on behalf of the DRC, within the sense of Article 3 (g) of General Assembly resolution*

---

marzo 2018, disponibile su <https://www.lawfareblog.com/one-piece-time-accumulation-events-doctrine-and-bloody-nose-debate-north-korea> ; V. KATTAN, *The Use and Abuse of Self-Defence in International Law: The Israel-Hezbollah Conflict as a Case Study*, 15 giugno 2007, p. 13, disponibile su <https://ssrn.com/abstract=994282> .

252 N. FEDER, *Reading the U.N. Charter connotatively: Toward new definition of armed attack*, in *New York University Journal of International Law and Politics*, vol. 19, n. 2, 1987, p. 415, disponibile su [https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/nyuinp19&id=425&men\\_tab=srchresults](https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/nyuinp19&id=425&men_tab=srchresults)

253 V. KATTAN, *The Use and Abuse of Self-Defence in International Law: The Israel-Hezbollah Conflict as a Case Study*, cit., pp. 13-14, disponibile su <https://ssrn.com/abstract=994282> .

254 *Ibidem*.

255 *Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v United States of America)*, Merits, June 26, ICJ Reports 1986, § 231.

256 *Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v Uganda)*, Judgment-Merits 2005 ICJ, 19 December 2005, § 146.

257 *Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v United States of America)*, Merits, June 26, ICJ Reports 1986, § 231.

3314 (XXIX) on the definition of aggression, adopted on 14 December 1974. The Court is of the view that, on the evidence before it, even if this series of deplorable attacks could be regarded as cumulative in character, they still remained non-attributable to the DRC. »<sup>258</sup>.

Da quanto appena riportato si può evincere che, secondo la Corte Internazionale di Giustizia<sup>259</sup>, qualora la teoria dell'*Accumulation of Events* dovesse entrare a far parte del diritto internazionale, sarebbe comunque necessaria, oltre alla presenza di una serie continua di attacchi condotti contro lo stesso *target*, l'imputabilità in via diretta o indiretta di questi ultimi ad uno Stato<sup>260</sup>.

Anche se quanto appena espresso fa sorgere dei dubbi in merito all'applicabilità della teoria in esame alla risposta posta in essere nel 2006 da parte di Israele nei confronti di *Hezbollah*, si deve comunque far presente che una parte consistente della comunità internazionale ha espressamente riconosciuto come legittimo l'esercizio, da parte di Israele, del diritto alla legittima difesa sancito dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite sollevando però, con l'eccezione degli Stati Uniti e di Israele, dubbi sul rispetto del requisito della proporzionalità<sup>261</sup>.

Qualora si dovesse considerare legittimo l'esercizio del diritto alla legittima difesa da parte di Israele, ritenendo quindi rispettato il requisito della proporzionalità e possibile l'applicazione a tale caso della teoria dell'*Accumulation of Events*, sarebbe impossibile negare il rispetto da parte di Israele del requisito dell'immediatezza in tema di legittima difesa, il cui contenuto è stato già esaminato precedentemente, dato l'irrisorio lasso di tempo intercorso tra l'attacco da parte di *Hezbollah* avvenuto il 12 luglio 2006<sup>262</sup> e la risposta Israeliana<sup>263</sup> giunta nei giorni immediatamente successivi.

---

258 *Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v Uganda)*, Judgment-Merits 2005 ICJ, 19 December 2005, § 146.

259 *Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v United States of America)*, Merits, June 26, ICJ Reports 1986, § 231 ; *Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v Uganda)*, Judgment-Merits 2005 ICJ, 19 December 2005, § 146.

260 V. KATTAN, *The Use and Abuse of Self-Defence in International Law: The Israel-Hezbollah Conflict as a Case Study*, cit., pp. 13-14, disponibile su <https://ssrn.com/abstract=994282>.

261 C. J TAMS e W. BRÜCKNER, *The Israeli Intervention in Lebanon – 2006*, cit., pp. 673 e ss.

262 C. J TAMS e W. BRÜCKNER, *The Israeli Intervention in Lebanon – 2006*, cit., pp. 673 e ss. ; M.N. Schmitt, "Change Direction" 2006: *Israeli Operations in Lebanon and the International Law of Self-Defense*, cit., pp. 130 e ss.

263 *Ibidem*.

### (iii) Il caso Georgia-Russia

Anche per quanto concerne questo caso è necessario intraprendere preliminarmente l'esame del *background* storico che ha portato all'origine di tale conflitto.

Il 1991 è l'anno che segnò la dissoluzione dell'Unione Sovietica (URSS) e che portò alla formazione della Federazione Russa e a numerose dichiarazioni di indipendenza da parte degli Stati che fino a quel momento avevano fatto parte dell'URSS<sup>264</sup>.

La Georgia nel 1991 dichiarò la sua indipendenza dall'Unione Sovietica e nello stesso anno istanze di indipendenza dalla Georgia giunsero dalle province separatiste della *South Ossetia* e dell'Abkhazia, caratterizzate dalla presenza al loro interno, oltre ad abitanti dell'etnia propria di ciascuna provincia, di abitanti di etnia georgiana e russa<sup>265</sup>.

La Georgia decise di reagire utilizzando la forza mediante l'invio di truppe nelle due province richiedenti l'indipendenza, generando conflitti in entrambi i casi<sup>266</sup>.

Per quanto concerne la provincia della *South Ossetia*, in seguito al conflitto sorto nel 1991, venne raggiunto un accordo di cessate il fuoco grazie alla mediazione della Russia che si impegnò inoltre a stipulare un accordo con la Georgia, il c.d. *Sochi Agreement*, al fine di stabilizzare la situazione tra quest'ultima e la provincia in questione<sup>267</sup>.

Con questo accordo tra Georgia e Russia si decise, al fine di raggiungere quanto sopra riportato, di dar vita ad una *Joint Peacekeeping Force* formata da forze militari della Georgia, della Russia e della *North Ossetia*, tutte però sotto comando Russo<sup>268</sup>.

---

264 C. GRAY, *The Conflict in Georgia – 2008*, in *The Use of Force in International Law: A Case Based Approach* (a cura di T. RUYSS, O. CORTEN e A. HOFER), 1. ed., Oxford, 2018, pp. 712 e ss. ; N. M. SHANAHAN CUTTS, *Enemies Through the Gates: Russian Violations of International Law in the Georgia/Abkhazia Conflict*, 40 Case W. Res. J. Int'l L. 281, 2008, p. 282, disponibile su <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol40/iss1/17>

265 C. GRAY, *The Conflict in Georgia – 2008*, cit., pp. 712 e ss. ; N. M. SHANAHAN CUTTS, *Enemies Through the Gates: Russian Violations of International Law in the Georgia/Abkhazia Conflict*, cit., p. 282 e ss., disponibile su <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol40/iss1/17>

266 C. GRAY, *The Conflict in Georgia – 2008*, cit., pp. 712 e ss. ; N. M. SHANAHAN CUTTS, *Enemies Through the Gates: Russian Violations of International Law in the Georgia/Abkhazia Conflict*, cit., p. 282 e ss., disponibile su <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol40/iss1/17>

267 C. GRAY, *The Conflict in Georgia – 2008*, cit., pp. 712 e ss.

268 *Ibidem*.

Inoltre la *South Ossetia*, con due referendum svoltisi nel 1992 e nel 2006, si dichiarò indipendente dalla Georgia con il fine, proprio del referendum del 1992, di unirsi alla Russia insieme alla *North Ossetia*<sup>269</sup>.

Ulteriore conflitto, oltre a quello nella provincia della *South Ossetia*, si verificò tra il 1992 e il 1993 nella provincia dell'Abkhazia caratterizzata anch'essa dalla presenza delle varie etnie sopra riportate<sup>270</sup>.

La provincia dell'Abkhazia, in seguito al conflitto sorto con la Georgia, fu in grado di ottenere un'indipendenza *de facto* da quest'ultima grazie al supporto ottenuto dalla Russia e all'eliminazione praticamente totale dell'etnia georgiana, dando vita ad un proprio Governo, ad un proprio Parlamento e ad un proprio Presidente<sup>271</sup>.

Di indipendenza si può parlare solamente *de facto* e non *de jure*, sia per quanto riguarda la provincia dell'Abkhazia che per quella della *South Ossetia*, poiché nella comunità internazionale vi è una visione concorde che nega tale loro indipendenza e che le ritiene tutt'ora appartenenti alla Georgia<sup>272</sup>.

Tornando al conflitto del 1992-1993 tra la Georgia e la provincia dell'Abkhazia, le due parti del conflitto cercarono più volte di porvi fine ma tali tentativi si trasformarono in continui insuccessi, posto che gli accordi di cessate il fuoco che vennero stipulati furono oggetto di continue violazioni da ambe due le parti<sup>273</sup>.

In seguito a tali fallimenti la Russia intervenne nel conflitto fornendo supporto alle truppe della provincia dell'Abkhazia, con il fine di rimuovere da quest'ultima le forze armate georgiane e costringendo di fatto la Georgia ad accettare l'intervento del *Commonwealth of Independent States* (CIS) consistente nell'invio di *peacekeepers* russi sul territorio<sup>274</sup>.

In seguito a tali eventi il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nel 1993, adottò la ris. 885 con la quale decise « *to establish a United Nations Observer Mission in*

269 C. GRAY, *The Conflict in Georgia – 2008*, cit., pp. 712 e ss. ; N. M. SHANAHAN CUTTS, *Enemies Through the Gates: Russian Violations of International Law in the Georgia/Abkhazia Conflict*, cit., p. 282 e ss., disponibile su <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol40/iss1/17>

270 *Ibidem*.

271 N. M. SHANAHAN CUTTS, *Enemies Through the Gates: Russian Violations of International Law in the Georgia/Abkhazia Conflict*, cit., p. 282 e ss., disponibile su <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol40/iss1/17>

272 *Ibidem*.

273 *Ibidem*.

274 *Ibidem*.

Georgia (UNOMIG) »<sup>275276</sup>, con il fine principale di monitorare il rispetto dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto il 27 luglio 1993 e di esaminare le violazioni degli accordi di cessate il fuoco con lo scopo di trovare una soluzione a queste ultime mediante il coinvolgimento di tutte le parti del conflitto<sup>277</sup>.

Successivamente la Georgia e la provincia dell'Abkhazia, firmarono a Mosca, il 4 aprile 1994, la *Declaration of Measures for a Political Settlement of the Georgian/Abkhaz Conflict*, con la quale siglarono il loro impegno « *to the strict observance of a cease-fire and to cooperate to ensure the safe, secure and dignified return of people who had fled the area of the conflict.* »<sup>278279</sup>.

Circa un mese dopo, il 14 maggio 1994, entrambe le parti firmarono, sempre a Mosca, l'*Agreement on a Cease- Fire and Separation of Forces* volto all'istituzione di una zona di sicurezza smilitarizzata su entrambe le sponde del fiume *Inguri* e all'invio da parte della *Commonwealth of Independent States* (CIS) di 2000-3000 *peacekeepers* russi aventi lo stesso fine della *United Nations Observer Mission in Georgia* (UNOMIG), ossia quello di monitorare sul rispetto dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto dalle parti in data 27 luglio 1993<sup>280</sup>.

L'*Agreement on a Cease- Fire and Separation of Forces* siglato, come detto, il 14 maggio 1994 aveva tra i suoi obiettivi anche quello, già presente nella *Declaration of Measures for a Political Settlement of the Georgian/Abkhaz Conflict* firmata nell'aprile dello stesso anno, di far sì che le *internally displaced persons* (IDP)

---

275 UN Security Council, *Security Council resolution 858 (1993) [Abkhazia, Georgia]*, 24 August 1993, S/RES/858 (1993).

276 C. GRAY, *The Conflict in Georgia – 2008*, cit., pp. 712 e ss. ; N. M. SHANAHAN CUTTS, *Enemies Through the Gates: Russian Violations of International Law in the Georgia/Abkhazia Conflict*, cit., p. 282 e ss., disponibile su <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol40/iss1/17>

277 UN Security Council, *Security Council resolution 858 (1993) [Abkhazia, Georgia]*, 24 August 1993, S/RES/858 (1993).

278 Dept. of State, *Fact Sheet: The Abkhazia Conflict*, July 28, 2005, disponibile su <https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/fs/53745.htm> .

279 N. M. SHANAHAN CUTTS, *Enemies Through the Gates: Russian Violations of International Law in the Georgia/Abkhazia Conflict*, cit., p. 282 e ss., disponibile su <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol40/iss1/17> .

280 N. M. SHANAHAN CUTTS, *Enemies Through the Gates: Russian Violations of International Law in the Georgia/Abkhazia Conflict*, cit., p. 282 e ss., disponibile su <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol40/iss1/17> ; Dept. of State, *Fact Sheet: The Abkhazia Conflict*, July 28, 2005, disponibile su <https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/fs/53745.htm> ; C. GRAY, *The Conflict in Georgia – 2008*, cit., pp. 712 e ss.

tornassero nelle zone che furono costrette a lasciare a causa del conflitto<sup>281</sup>.

Tale obiettivo non venne raggiunto in quanto nel 1998 gli scontri ripresero e le *internally displaced persons* (IDP), le quali erano di etnia georgiana, che avevano appena fatto ritorno presso le loro originarie abitazioni videro svanire le loro speranze a causa dell'offensiva posta in essere dalle truppe della provincia dell'Abkhazia che provvidero a bruciare 1500 case e ad espellere di nuovo 40000 georgiani<sup>282</sup>.

Solo con questa pulizia etnica, che cambiò radicalmente la composizione della popolazione abitante la provincia dell'Abkhazia annullando di fatto la presenza georgiana sul territorio, l'Abkhazia poté dichiarare la vittoria del conflitto e dar vita, come sopra riportato, ad un proprio Governo, ad un proprio Parlamento e ad un proprio Presidente<sup>283</sup>.

In seguito a tale “vittoria” la provincia dell'Abkhazia continuò a reclamare la sua indipendenza dalla Georgia e il riconoscimento di essa da parte della comunità internazionale<sup>284</sup>.

In questo frangente la Russia si dichiarò sempre a favore dell'integrità territoriale della Georgia prendendo quindi, apparentemente, le distanze da qualsivoglia suo coinvolgimento a supporto della provincia dell'Abkhazia<sup>285</sup>.

Quanto appena espresso non venne però rinvenuto nei fatti posto che la Russia iniziò una campagna che condusse alla creazione di una stretta dipendenza dell'economia della provincia dell'Abkhazia dall'economia russa e alla concessione di passaporti russi agli abitanti di tale provincia, con la conseguenza che nel 2008 si stimò che tra

---

281 N. M. SHANAHAN CUTTS, *Enemies Through the Gates: Russian Violations of International Law in the Georgia/Abkhazia Conflict*, cit., p. 282 e ss., disponibile su <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol40/iss1/17> ; Dept. of State, *Fact Sheet: The Abkhazia Conflict*, July 28, 2005, disponibile su <https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/fs/53745.htm> ; C. GRAY, *The Conflict in Georgia – 2008*, cit., pp. 712 e ss.

282 N. M. SHANAHAN CUTTS, *Enemies Through the Gates: Russian Violations of International Law in the Georgia/Abkhazia Conflict*, cit., p. 282 e ss., disponibile su <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol40/iss1/17> ; Dept. of State, *Fact Sheet: The Abkhazia Conflict*, July 28, 2005, disponibile su <https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/fs/53745.htm> ; C. GRAY, *The Conflict in Georgia – 2008*, cit., pp. 712 e ss.

283 N. M. SHANAHAN CUTTS, *Enemies Through the Gates: Russian Violations of International Law in the Georgia/Abkhazia Conflict*, cit., p. 282 e ss., disponibile su <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol40/iss1/17> .

284 *Ibidem*.

285 *Ibidem*.

il 50 e l'80 per cento della popolazione della provincia dell'Abkhazia possedesse il passaporto russo<sup>286</sup>.

Nel 2008, in seguito alla dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo, la Russia cambiò, questa volta esplicitamente, la sua posizione in merito alle sorti delle province della *South Ossetia* e dell'Abkhazia, usando quanto appena avvenuto in Kosovo come precedente volto a legittimare l'indipendenza delle due province dalla Georgia<sup>287</sup>.

La Georgia accusò in seguito la Russia di voler procedere all'annessione delle due province dopo l'instaurazione, da parte della Russia, di dialoghi diretti con le autorità di queste ultime al fine di proteggere i cittadini russi ivi presenti dalle intenzioni della Georgia<sup>288</sup>.

Successivamente la situazione tra le due province e la Georgia deteriorò, nacquero nuovi scontri che portarono, nell'agosto del 2008, al primo scontro militare tra la Georgia e la Russia<sup>289</sup>.

In seguito a tali eventi i due paesi iniziarono ad accusarsi a vicenda, dinanzi agli organi chiamati a pronunciarsi su diversi aspetti della vicenda, dell'inizio delle ostilità, portando alla creazione da parte dell'Unione Europea dell'*Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia* con il fine di stabilire come effettivamente fosse sorto il conflitto<sup>290</sup>.

In base a quanto riportato dall'*Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia*<sup>291</sup>, l'inizio del conflitto tra Georgia e Russia sarebbe da attribuire alle forze armate georgiane che nella notte tra il 7 e l'8 agosto del 2008 iniziarono a colpire Tskhinvali, la capitale della provincia della *South Ossetia*, provocando la morte di alcuni *peacekeepers* russi presenti sul territorio e la risposta, dopo poche ore, da parte della Russia che non si limitò ai *targets* presenti sul

---

286 N. M. SHANAHAN CUTTS, *Enemies Through the Gates: Russian Violations of International Law in the Georgia/Abkhazia Conflict*, cit., p. 282 e ss., disponibile su <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol40/iss1/17>; C. GRAY, *The Conflict in Georgia – 2008*, cit., pp. 712 e ss.

287 C. GRAY, *The Conflict in Georgia – 2008*, cit., pp. 712 e ss.

288 *Ibidem*.

289 *Ibidem*.

290 *Ibidem*.

291 *Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia*, Report, Volume II, pp. 209 e ss., disponibile su [https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG\\_Volume\\_II1.pdf](https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG_Volume_II1.pdf).

territorio della *South Ossetia*, colpendo anche quelli presenti al di fuori di quest'ultimo<sup>292</sup>.

Nei giorni seguenti il conflitto si estese anche nella provincia dell'Abkhazia dove le forze militari di quest'ultima e quelle russe riuscirono, come avvenuto poco prima nella provincia della *South Ossetia*, ad ottenere la ritirata delle truppe georgiane<sup>293</sup>.

Il 12 agosto del 2008, con il fine di porre termine al conflitto e di far ritirare le varie truppe nei territori nei quali stanziavano prima dell'insorgenza di quest'ultimo, venne raggiunto un accordo di cessate il fuoco tra la Georgia e la Russia<sup>294</sup>.

Dal punto di vista del diritto internazionale la Russia giustificò, dinanzi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il suo intervento militare a favore delle due province georgiane, affermando che « *The scale of the attack against the servicemen of the Russian Federation deployed in the territory of Georgia on legitimate grounds, and against citizens of the Russian Federation, the number of deaths it caused as well as the statements by the political and military leadership of Georgia, which revealed the Georgian side's aggressive intentions, demonstrate that we are dealing with the illegal use of force against the Russian Federation. In those circumstances, the Russian side had no choice but to use its inherent right to self-defence enshrined in Article 51 of the Charter of the UN.* »<sup>295296</sup>.

L'invocazione, da parte della Russia, dell'art. 51 della Carta della Nazioni Unite come base giuridica volta a legittimare il suo uso della forza al fine di reagire agli attacchi subiti dai *peacekeepers* russi e proteggere i cittadini russi presenti sui territori in questione, pone alcune problematiche.

Anzitutto, per quanto concerne gli attacchi contro i *peacekeepers* russi, si deve

---

292 *Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia*, Report, Volume II, pp. 209 e ss., disponibile su [https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG\\_Volume\\_II1.pdf](https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG_Volume_II1.pdf); C. GRAY, *The Conflict in Georgia – 2008*, cit., pp. 712 e ss.

293 *Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia*, Report, Volume II, pp. 209 e ss., disponibile su [https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG\\_Volume\\_II1.pdf](https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG_Volume_II1.pdf); C. GRAY, *The Conflict in Georgia – 2008*, cit., pp. 712 e ss.

294 *Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia*, Report, Volume II, pp. 209 e ss., disponibile su [https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG\\_Volume\\_II1.pdf](https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG_Volume_II1.pdf); C. GRAY, *The Conflict in Georgia – 2008*, cit., pp. 712 e ss.

295 Letter dated 11 August 2008 from the Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations addressed to the President of the Security Council (11 August 2008), UN Doc S/2008/545.

296 C. GRAY, *The Conflict in Georgia – 2008*, cit., pp. 712 e ss.

ribadire che questi ultimi facessero parte di una *Joint Peacekeeping Force* ed è proprio tale dato a rivestire un ruolo cruciale al fine di stabilire se la Russia potesse invocare l'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite al fine di proteggere i propri militari presenti sul territorio georgiano<sup>297</sup>.

Parte della dottrina, partendo dal presupposto che « *the Russian forces were there not as representatives of Russia but as members of the Joint Peacekeeping Forces* »<sup>298</sup>, nega la possibilità da parte della Russia di invocare l'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite.

La stessa posizione non venne però condivisa dall'*Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia*<sup>299</sup> la quale, affermando che la missione di *peacekeeping* fosse di fatto sotto esclusivo comando russo e che quindi le forze dispiegate rappresentassero esclusivamente la Russia<sup>300</sup>, si espresse a favore della sussistenza del diritto alla legittima difesa ai sensi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, andando ad equiparare l'attacco contro i *peacekeepers* russi ad un attacco sul territorio russo mediante il richiamo all'art. 3 (d) della risoluzione sulla definizione di aggressione che fa rientrare in tale atto anche « *an attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State* »<sup>301302</sup>.

Come sopra riportato, la Russia invocò l'esercizio del diritto alla legittima difesa ai sensi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite anche per giustificare il suo uso della forza al fine di proteggere i cittadini russi presenti sul territorio georgiano<sup>303</sup>.

---

297 C. GRAY, *The Conflict in Georgia – 2008*, cit., pp. 712 e ss. ; R. ALLISON, *The Russian case for military intervention in Georgia: international law, norms and political calculation*, in *European Security*, Vol. 18 No. 2, 2009, pp. 173-200, disponibile su [https://web.archive.org/web/20171030015634id\\_/http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09662830903468734?needAccess=true](https://web.archive.org/web/20171030015634id_/http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09662830903468734?needAccess=true) .

298 R. ALLISON, *The Russian case for military intervention in Georgia: international law, norms and political calculation*, cit., pp. 173-200, disponibile su [https://web.archive.org/web/20171030015634id\\_/http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09662830903468734?needAccess=true](https://web.archive.org/web/20171030015634id_/http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09662830903468734?needAccess=true) .

299 *Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia*, Report, Volume I, p. 23, disponibile su [https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG\\_Volume\\_I2.pdf](https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG_Volume_I2.pdf) .

300 *Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia*, Report, Volume II, pp. 265-268, disponibile su [https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG\\_Volume\\_III.pdf](https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG_Volume_III.pdf) .

301 *UNGA Res. 3314 (XXIX)*, 14 dicembre 1974, art. 3 (d).

302 C. GRAY, *The Conflict in Georgia – 2008*, cit., pp. 712 e ss.

303 C. GRAY, *The Conflict in Georgia – 2008*, cit., pp. 712 e ss. ; R. ALLISON, *The Russian case for military intervention in Georgia: international law, norms and political calculation*, cit., pp. 173-200, disponibile su

L'origine di questa presa di posizione da parte della Russia è da rinvenire nella sua stessa costituzione, al cui art. 61 (2) viene espresso che « *the Russian Federation shall guarantee to its citizens protection and patronage abroad.* »<sup>304</sup>.

La dottrina contraria<sup>305</sup> alla posizione della Russia puntualizza come nel diritto internazionale « *there exists no specific customary law right to protect or rescue ones own nationals abroad and diplomatic protection can only be exercised by peaceful means* »<sup>306</sup>.

La stessa dottrina<sup>307</sup> afferma che l'unica operazione che si potrebbe ritenere legittima, in base alla prassi statale, sarebbe quella limitata al recupero e al soccorso di cittadini presenti su un territorio estero in seguito ad un attacco subito da questi ultimi.

Quindi, sia la dottrina<sup>308</sup> in esame che l'*Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia*<sup>309</sup>, concordano sul fatto che « *putting in danger or even killing a limited number of persons is not comparable in intensity to an attack on the other state's territory* »<sup>310</sup> e che quindi l'equiparazione dei due casi effettuata dalla Russia sia solo un'argomentazione giuridica rappresentante il diritto interno di quest'ultima ma non il diritto internazionale<sup>311</sup>.

In base a quanto esposto sino ad ora, risulta difficile poter affermare che nel caso in questione la Russia potesse lecitamente invocare l'esercizio del diritto alla legittima difesa sancito dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite come base giuridica legittimante l'uso della forza.

---

[https://web.archive.org/web/20171030015634id\\_/http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09662830903468734?needAccess=true](https://web.archive.org/web/20171030015634id_/http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09662830903468734?needAccess=true) .

304 *Constitution of the Russian Federation*, 25 December 1993, art. 61 (2).

305 R. ALLISON, *The Russian case for military intervention in Georgia: international law, norms and political calculation*, cit., pp. 173-200, disponibile su [https://web.archive.org/web/20171030015634id\\_/http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09662830903468734?needAccess=true](https://web.archive.org/web/20171030015634id_/http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09662830903468734?needAccess=true) .

306 *Ibidem*.

307 *Ibidem*.

308 *Ibidem*.

309 *Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia*, Report, Volume II, pp. 287-288, disponibile su [https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG\\_Volume\\_III.pdf](https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG_Volume_III.pdf) .

310 *Ibidem*.

311 *Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia*, Report, Volume II, pp. 287-288, disponibile su [https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG\\_Volume\\_III.pdf](https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG_Volume_III.pdf) ; R. ALLISON, *The Russian case for military intervention in Georgia: international law, norms and political calculation*, cit., pp. 173-200, disponibile su [https://web.archive.org/web/20171030015634id\\_/http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09662830903468734?needAccess=true](https://web.archive.org/web/20171030015634id_/http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09662830903468734?needAccess=true) .

Il vero punto debole della posizione russa è che le province dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud sono, sia per la Georgia che per la comunità internazionale, territori georgiani e non stati indipendenti, con la conseguenza che un attacco armato nei loro confronti non possa far sorgere un diritto alla legittima difesa in capo alla Russia.

Ma, essendo il requisito dell'immediatezza l'oggetto della presente trattazione, si deve affermare che qualora si condividessero le argomentazioni della Russia e si ritenessero rispettati i requisiti della necessità e della proporzionalità, si dovrebbe considerare rispettato anche il requisito dell'immediatezza in tema di legittima difesa. Questo perché la risposta della Russia arrivò nelle ore immediatamente successive all'attacco, posto in essere dalle forze armate georgiane, nei confronti della capitale della *South Ossetia*.

## **3.2 Questioni problematiche**

Dopo aver esaminato alcuni casi in cui il rispetto del requisito dell'immediatezza in tema di legittima difesa ai sensi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite risulta pacifico, in questo paragrafo si esaminerà il caso della Palestina e nel capitolo successivo il caso del Nagorno-Karabakh<sup>312</sup> nei quali l'accertamento del rispetto del requisito in questione risulta più problematico.

### **(i) Il caso della Palestina**

La situazione, che ancora oggi si protrae, tra Israele e Palestina trova le sue origini nella guerra dei sei giorni avvenuta nel giugno del 1967 tra Israele ed altri paesi arabi<sup>313</sup>.

In seguito a tale conflitto Israele occupò militarmente i territori della Cisgiordania (*West Bank*), di Gerusalemme Est, di Gaza e le alture del Golan<sup>314</sup>.

I territori della Cisgiordania e di Gerusalemme Est, in seguito alla fine del *British mandate over Palestine* nel 1948, appartenevano alla Giordania<sup>315</sup>, mentre Gaza era

312 Si veda il Cap. IV per la trattazione del caso.

313 S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2011, § 24.

314 Y. DINSTEIN, *The International Law of Belligerent Occupation*, 2. ed., Cambridge, 2019, p. 16.

315 Y. DINSTEIN, *The International Law of Belligerent Occupation*, cit., p. 16 ; B. RUBIN, *Israel*,

controllata dall'Egitto e le alture del Golan erano Siriane<sup>316</sup>.

Israele in seguito al termine del conflitto provvide, nei territori della Cisgiordania, di Gerusalemme Est e di Gaza, ad estendere l'applicazione della sua legge, della sua giurisdizione e della sua amministrazione<sup>317</sup>.

Per quanto concerne Gerusalemme Est, l'utilizzo della formula consistente nell'applicazione delle leggi, della giurisdizione e dell'amministrazione Israeliane fu solo un modo per mascherare inizialmente le proprie intenzioni di anettere tale parte di Gerusalemme al territorio Israeliano che invece avvenne espressamente nel 1980 quando il *Knesset* si espresse affermando che la capitale di Israele fosse rappresentata dalla Gerusalemme unificata<sup>318</sup>.

Questa è stata solamente una formalizzazione di quanto già veniva considerato come effettiva annessione, difatti, tra i vari interventi degli organi delle Nazioni Unite sulla questione, si può sottolineare che già nel 1968 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si espresse affermando « *that all legislative and administrative measures and actions taken by Israel, including ex-propriation of land and properties thereon, which tend to change the legal status of Jerusalem are invalid and cannot change that status* »<sup>319</sup><sup>320</sup>.

Negli anni successivi a tale risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, le tensioni tra l'OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina) e la Giordania in merito a chi appartenesse la sovranità sul territorio della Cisgiordania si fecero più intense e portarono nel 1974 al riconoscimento, da parte dell'*Arab League Summit Conference*, dell'OLP come legittimo rappresentate del popolo palestinese<sup>321</sup>. Tale riconoscimento non ebbe però nessun effetto e lo stesso risultato si ebbe in seguito agli accordi di *Camp David* che portarono alla firma di un trattato di pace tra Israele ed Egitto nel 1979, con la mediazione dell'allora Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, nel quale si prevedeva anche il raggiungimento di una piena

---

*Occupied territories*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2009, § 6.

316 Y. DINSTEIN, *The International Law of Belligerent Occupation*, cit., p. 16.

317 B. RUBIN, *Israel, Occupied territories*, cit., § 9.

318 B. RUBIN, *Israel, Occupied territories*, cit., § 11.

319 UN Security Council, *Security Council resolution 252 (1968) [Middle East]*, 21 May 1968, S/RES/252 (1968).

320 B. RUBIN, *Israel, Occupied territories*, cit., § 12.

321 B. RUBIN, *Israel, Occupied territories*, cit., § 15.

autonomia della Cisgiordania e di Gaza nel 1984 ed il riconoscimento dei diritti della popolazione palestinese<sup>322</sup>.

Visti questi insuccessi le tensioni aumentarono e nel 1988 iniziò la prima *intifada*, ossia la prima rivolta della popolazione palestinese, che durò per 6 anni fino al 1993<sup>323</sup>.

Tale rivolta non era diretta solamente contro Israele per la sua occupazione dei territori palestinesi ma anche verso la Giordania che continuava a riconoscere come a lei appartenente il territorio della Cisgiordania<sup>324</sup>.

Israele provvide a reprimere tale rivolta « *imposing collective punishment on towns and villages through curfews, home demolitions, the imprisonment of participants and the deportations of the intifada's leaders* »<sup>325</sup> provocando l'intervento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che, con la ris. 681, si esprime affermando: 1) « *the principle of the inadmissibility of the acquisition of territory by war set forth in Security Council resolution 242 (1967)* »<sup>326</sup> ; 2) la sua preoccupazione per la « *decision of the Government of Israel to deport four Palestinians from the occupied territories in contravention of its obligations under the Fourth Geneva Convention, of 1949* »<sup>327328</sup>.

La prima *intifada* generò un cambio di posizione da parte della Giordania che nel 1988, allineandosi a quanto già espresso dall'*Arab League Summit Conference* del 1974, riconobbe l'OLP come titolare della sovranità sul territorio della Cisgiordania portando alla proclamazione dello Stato Palestinese, da parte del Consiglio Nazionale Palestinese, il 15 novembre 1988<sup>329</sup>.

In seguito l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò una risoluzione con la

---

322 S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., § 31.

323 S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., § 38 ; B. RUBIN, *Israel, Occupied territories*, cit., § 17.

324 S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., § 38 ; B. RUBIN, *Israel, Occupied territories*, cit., § 17.

325 S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., § 39.

326 UN Security Council, *Security Council resolution 681 (1990) [Territories occupied by Israel]*, 20 December 1990, S/RES/681 (1990).

327 *Ibidem*.

328 S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., § 39.

329 B. RUBIN, *Israel, Occupied territories*, cit., §§ 17-18 ; S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., § 40 ; Y. DINSTEIN, *The International Law of Belligerent Occupation*, cit., pp. 19-20.

quale riconobbe la proclamazione dello Stato Palestinese e decise che « *the designation "Palestine" should be used in place of the designation "Palestine Liberation Organization" in the United Nations system, without prejudice to the observer status and functions of the Palestine Liberation Organization within the United Nations system, in conformity with relevant United Nations resolutions and practice* »<sup>330331</sup>.

Nell'anno in cui terminò la prima *intifada*, ossia nel 1993, Israele e l'OLP, in seguito a delle negoziazioni avvenute ad Oslo, firmarono alla Casa Bianca la *Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements*<sup>332</sup>.

Con quest'ultima Israele riconobbe l'OLP come legittimo rappresentante dei Palestinesi e L'OLP a sua volta riconobbe lo Stato di Israele<sup>333</sup>.

Nel quadro del processo di Oslo, tra i vari accordi, si deve anche menzionare l'*Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip* firmato nel 1995 a Washington con il quale le parti provvidero a stabilire le rispettive prerogative sui territori della Cisgiordania e di Gaza per un periodo di cinque anni, in seguito al quale si sarebbe dovuta raggiungere una soluzione definitiva, mai raggiunta, in conformità a quanto previsto dalle risoluzioni 242<sup>334</sup> e 338<sup>335</sup> adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite<sup>336</sup>.

Con gli accordi di Oslo si provvide a stabilire una divisione dei territori palestinesi occupati, Cisgiordania e Gaza, che sarebbe dovuta appunto durare per questi soli cinque anni<sup>337</sup>.

Tale divisione portò alla creazione di tre aree denominate area A, B e C che si

---

330 UN General Assembly, *Question of Palestine : resolution / adopted by the General Assembly*, 15 December 1988, A/RES/43/177.

331 B. RUBIN, *Israel, Occupied territories*, cit., § 18.

332 B. RUBIN, *Israel, Occupied territories*, cit., § 20 ; S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., § 42 ; Y. DINSTEIN, *The International Law of Belligerent Occupation*, cit., pp. 19-20.

333 B. RUBIN, *Israel, Occupied territories*, cit., § 20 ; S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., § 42.

334 United Nations Security Council (1967) Resolution 242, 22 November 1967, S/RES/242.

335 UN Security Council, *Security Council resolution 338 (1973) [Cease-fire in Middle East]*, 22 October 1973, S/RES/338 (1973).

336 B. RUBIN, *Israel, Occupied territories*, cit., § 21 ; S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., § 42.

337 S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., § 43 ; Y. DINSTEIN, *The International Law of Belligerent Occupation*, cit., p. 20.

differenziano tra loro sulla base dell'ampiezza dei poteri spettanti ad Israele o alle autorità palestinesi su ciascuna di esse<sup>338</sup>.

L'area A si caratterizza per l'esclusivo controllo esercitato su di essa dalle autorità palestinesi, nell'area B le autorità palestinesi hanno prerogative ma con l'esclusione di quella concernente la sicurezza che appartiene esclusivamente ad Israele e sull'area C tutti i poteri spettano ad Israele<sup>339</sup>.

Nel 2000 gli Stati Uniti, questa volta con il Presidente Bill Clinton, cercarono nuovamente di mediare, al fine di permettere alle parti in questione di giungere ad una soluzione definitiva, mediante nuove negoziazioni avvenute sempre a *Camp David* con la partecipazione del Primo Ministro israeliano Barak e del Presidente palestinese Arafat<sup>340</sup>.

Tale incontro non portò alla soluzione sperata e quindi, come prima anticipato, il termine di cinque anni determinato dall'*Interim Agreement* non venne rispettato generando un rinnovo delle tensioni che portarono nel 2000 alla seconda *intifada* palestinese, caratterizzata da diverse manifestazioni ma anche da attentati suicidi sul territorio israeliano che diedero vita ad una nuova temporanea occupazione della maggior parte della Cisgiordania da parte di Israele<sup>341</sup>.

È doveroso precisare però, al fine di evitare ingiuste generalizzazioni svolte da parte della dottrina<sup>342</sup> che finiscono per attribuire alla Palestina *in toto* la responsabilità di tali condotte, che tali attacchi terroristici furono condotti non dalla Palestina ma dall'organizzazione politica e militare *Hamas* sorta sul territorio della striscia di Gaza a seguito della prima *intifada* palestinese<sup>343</sup>.

In seguito a tali eventi Israele decise nel 2002 di optare, al fine di prevenire ulteriori attacchi, per la costruzione di un muro divisorio con la Palestina usando come modello di demarcazione la *Green Line* che anni prima divideva Israele e la

---

338 S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., § 43 ; Y. DINSTEIN, *The International Law of Belligerent Occupation*, cit., p. 20.

339 S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., § 43.

340 S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., §§ 48-49 ; Y. DINSTEIN, *The International Law of Belligerent Occupation*, cit., p. 21 ; B. RUBIN, *Israel, Occupied territories*, cit., § 26.

341 S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., § 51 ; Y. DINSTEIN, *The International Law of Belligerent Occupation*, cit., p. 21 ; B. RUBIN, *Israel, Occupied territories*, cit., § 30.

342 Y. DINSTEIN, *The International Law of Belligerent Occupation*, cit., p. 21.

343 S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., § 51.

Giordania<sup>344</sup>.

La costruzione di tale muro fece rientrare nel lato israeliano di quest'ultimo anche parte dei territori appartenenti alla Cisgiordania provocando l'intervento dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite<sup>345346</sup>.

Con tale risoluzione l'Assemblea Generale richiese una *advisory opinion* alla Corte Internazionale di Giustizia<sup>347</sup> in merito alla legalità di tale costruzione che portò all'affermazione della contrarietà al diritto internazionale della costruzione di tale muro costituendo quest'ultimo di fatto un'annessione e comportando la violazione di diritti umani sanciti in diverse Convenzioni e la violazione del diritto alla *self-determination* della Palestina<sup>348</sup>.

Nel 2005 Israele decise unilateralmente di ritirarsi dalla striscia di Gaza affermando che con quest'atto la sua occupazione militare di tale parte di territorio fosse terminata e che quindi il pieno controllo dell'area sarebbe tornato da quel momento in capo alle autorità palestinesi<sup>349</sup>.

Di fatto però la tesi israeliana viene messa in dubbio dai suoi stessi comportamenti poiché, anche in seguito al suo ritiro dalla striscia di Gaza, Israele ha mantenuto il suo controllo militare sugli ingressi via terra, via mare e via aria in tale territorio ed inoltre la dipendenza della striscia di Gaza da Israele in materia di servizi di prima necessità, come ad esempio l'elettricità, non è venuta meno<sup>350</sup>.

Per quanto concerne la striscia di Gaza un ulteriore avvenimento da menzionare è rappresentato dall'ottenimento della maggioranza dei voti nell'Assemblea Nazionale Palestinese da parte di *Hamas* in seguito alle elezioni del 2006, che ha determinato

---

344 B. RUBIN, *Israel, Occupied territories*, cit., § 36 ; S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., § 58.

345 United Nations General Assembly Emergency Special Session Resolution ES-10/14: Illegal Israeli Actions in Occupied East Jerusalem and the rest of the Occupied Palestinian Territory (United Nations General Assembly [UNGA]) UN Doc A/RES/ES-10/14.

346 B. RUBIN, *Israel, Occupied territories*, cit., §§ 36-37 ; S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., § 58.

347 *Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, International Court of Justice (ICJ), 9 July 2004.

348 B. RUBIN, *Israel, Occupied territories*, cit., §§ 37-42 ; S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., § 58.

349 B. RUBIN, *Israel, Occupied territories*, cit., § 67 ; Y. DINSTEIN, *The International Law of Belligerent Occupation*, cit., p. 18 ; S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., § 61.

350 B. RUBIN, *Israel, Occupied territories*, cit., § 67 ; S. M. AKRAM e M. LYNK, *Arab-Israeli Conflict*, cit., § 61.

l'eliminazione di qualsivoglia potere delle autorità palestinesi su tale territorio e il pieno controllo di quest'ultimo da parte della sopra citata organizzazione<sup>351</sup>.

Dal 2006 ad oggi gli scontri sono continuati e si sono susseguiti vari tentativi volti a porre fine al conflitto tra Israele e Palestina, che non hanno finora portato all'esito sperato<sup>352</sup>.

Bisogna però menzionare dei progressi che la Palestina ha raggiunto a livello internazionale mediante l'ottenimento di una *full-membership* all'interno dell'UNESCO nel 2011 e di un *upgrade* della sua posizione all'interno delle Nazioni Unite attraverso la risoluzione 67/19 del 2012 con la quale l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso « *to accord to Palestine non-member observer State status in the United Nations, without prejudice to the acquired rights, privileges and role of the Palestine Liberation Organization in the United Nations as the representative of the Palestinian people, in accordance with the relevant resolutions and practice* »<sup>353</sup>.

Inoltre il 1 gennaio 2015 la Palestina « *lodged a declaration under article 12(3) of the Rome Statute accepting the jurisdiction of the International Criminal Court ("ICC") over alleged crimes committed "in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, since June 13, 2014". On 2 January 2015, Palestine acceded to the Rome Statute by depositing its instrument of accession with the UN Secretary-General. The Rome Statute entered into force for Palestine on 1 April 2015.* »<sup>354</sup>.

In seguito alla ratifica dello Statuto di Roma, la Prosecutor, seguendo quanto previsto nello Statuto di Roma, ha avviato le sue indagini in merito a « *issues of jurisdiction, admissibility and the interests of justice in making this determination.* »<sup>355</sup> le quali hanno portato all'affermazione della presenza di tutti i requisiti previsti dallo Statuto di Roma al fine di poter procedere ad una *investigation*<sup>356</sup>.

---

351 B. RUBIN, *Israel, Occupied territories*, cit., §§ 64-65.

352 Y. DINSTEIN, *The International Law of Belligerent Occupation*, cit., p. 21.

353 UN General Assembly, *Status of Palestine in the United Nations : resolution / adopted by the General Assembly*, 4 December 2012, A/RES/67/19.

354 International Criminal Court, *State of Palestine, Situation in the State of Palestine*, ICC-01/18, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/palestine> .

355 *Ibidem*.

356 *Ibidem*.

Ad ogni modo la *Prosecutor*, al fine di ottenere una pronuncia in merito all'estensione territoriale della giurisdizione della Corte Penale Internazionale in merito al caso Palestinese, chiese l'intervento della *Pre-Trial Chamber I* la quale, con una decisione del 5 febbraio 2021, ha affermato che « *the Court could exercise its criminal jurisdiction in the Situation and, by majority, that the territorial scope of this jurisdiction extends to Gaza and the West Bank, including East Jerusalem.* »<sup>357</sup> ed ha quindi riconosciuto la Palestina come Stato ai sensi e ai fini dello Statuto di Roma<sup>358359</sup>.

In seguito a tale pronuncia la *Prosecutor*, il 3 marzo 2021, « *announced the opening of the investigation into the Situation in the State of Palestine.* »<sup>360</sup>.

Al termine dell'esposizione della situazione tra Israele e Palestina è ora necessario esaminare tale conflitto dal punto di vista dell'oggetto della presente trattazione ossia andando a verificare se la Palestina sia ancora titolare del diritto alla legittima difesa, partendo però dal presupposto che nel caso in questione, non essendo la Palestina titolare di una *full-membership* all'interno delle Nazioni Unite, non si potrà fare diretto riferimento all'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite ma alla norma di diritto internazionale consuetudinario sviluppatasi in parallelo a quella della Carta.

Come espresso in questo paragrafo quella di Israele è stata ed è tutt'ora un'occupazione militare e come tale costituente aggressione in base dell'art. 3 lett. (a) della risoluzione sulla definizione di aggressione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1974<sup>361</sup>.

Infatti ai sensi dell'art. 3 (a) di tale risoluzione viene considerata come atto di aggressione anche « *The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof* »<sup>362</sup>.

---

357 *Ibidem*.

358 C. MELONI, *La Corte Penale Internazionale conferma la sua giurisdizione territoriale sulla Palestina*, in *Sistema Penale (SP)*, 9 Febbraio 2021, disponibile su <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/corte-penale-internazionale-giurisdizione-palestina>.

359 International Criminal Court, *State of Palestine, Situation in the State of Palestine*, ICC-01/18, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/palestine>.

360 *Ibidem*.

361 *UNGA Res. 3314 (XXIX)*, 14 dicembre 1974.

362 *UNGA Res. 3314 (XXIX)*, 14 dicembre 1974, art. 3 (a).

Dalla lettura di tale articolo risulta pacifico che quella di Israele sia un'occupazione derivante da attacco armato e per tale motivo, riprendendo l'analisi effettuata nel capitolo precedente<sup>363</sup>, tale occupazione costituirà per tutta la sua durata un “continuo attacco armato” che legittimerà lo Stato vittima, in questo caso la Palestina, ad agire in legittima difesa nonostante sia passato un notevole lasso di tempo dall'inizio dell'occupazione, a condizione però che venga rispettato il requisito della necessità e che quindi non siano percorribili ulteriori vie pacifiche al fine di risolvere la controversia<sup>364</sup>.

---

363 Si veda Cap. II, § 2.2.

364 D. AKANDE e A. TZANAKOPOULOS, *Use of Force in Self-Defence to Recover Occupied Territory: When Is It Permissible?*, in EJIL:Talk! (Blog of the European Journal of International Law), 18 Novembre 2020, disponibile su <https://www.ejiltalk.org/use-of-force-in-self-defence-to-recover-occupied-territory-when-is-it-permissible/>.

## CAPITOLO IV

### La questione del Nagorno-Karabakh

#### 4.1 Storia del conflitto

La disputa concernente il Nagorno-Karabakh ha radici molto antiche e vede come protagonisti l'Armenia e l'Azerbaijan che da anni rivendicano la titolarità di tale territorio.

L'inizio della disputa risale alla rivoluzione russa del 1917 che portò l'Armenia e l'Azerbaijan ad ottenere la loro indipendenza dall'autocrazia zarista, generando però l'inizio degli scontri tra i due Stati, che si svolsero tra il 1918 e il 1919, in merito a chi dovesse appartenere il Nagorno-Karabakh e che portarono alla firma di un accordo, in ogni caso provvisorio, il quale conferiva il controllo del territorio in questione all'Azerbaijan con determinati vincoli a favore degli armeni che su questo abitavano<sup>365</sup>.

Successivamente nel 1923, in seguito all'occupazione dell'Armenia e dell'Azerbaijan da parte dell'Unione Sovietica nel 1921, il territorio del Nagorno-Karabakh venne designato dall'occupante come *Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast* (NKAO), ossia regione autonoma, e venne confermato come appartenente alla Repubblica Socialista Sovietica Azera nata con l'invasione appena menzionata<sup>366</sup>.

Nel 1988, con il crollo dell'Unione Sovietica alla porte, la popolazione armena abitante nel territorio del *Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast* (NKAO) cominciò a ribellarsi al fine di ottenere la secessione dall'Azerbaijan e l'unificazione di tale territorio con quello della Repubblica Socialista Sovietica Armena, ottenendo però nessun risultato vista l'opposizione dell'URSS e della Repubblica Socialista Sovietica

---

365 A. Y MELNYK, *Nagorny-Karabakh*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2013, § 2 ; T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, in International Law Studies, Vol. 97, No.1, 2021, p. 668 ; N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, 1. ed., Torino, 2014, pp. 1-2.

366 A. Y MELNYK, *Nagorny-Karabakh*, cit., § 2 ; T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., pp. 668-669 ; N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, cit., pp. 1-2.

Azera<sup>367</sup>.

Le tensioni aumentarono maggiormente quando, in seguito al crollo dell'URSS nel 1991, sia l'Armenia che l'Azerbaijan dichiararono la propria indipendenza<sup>368</sup>.

Tali eventi generarono in capo al Nagorno-Karabakh la volontà di ottenere il medesimo risultato.

Questo fine venne perseguito mediante la proclamazione della *Nagorno-Karabakh Republic* (NKR) ed un successivo *referendum*, boicottato dagli abitanti azeri del territorio, che confermò la volontà di secessione dall'Azerbaijan e portò alla dichiarazione d'indipendenza da quest'ultima nel 1992<sup>369</sup>.

Tale evento portò alla nascita di un conflitto tra Armenia, la quale supportava la *Nagorno-Karabakh Republic* (NKR), ed Azerbaijan che perdurò sino al 1994 quando venne firmato un accordo di cessate il fuoco tra Armenia, Azerbaijan e NKR con la mediazione della Russia che operava nel quadro dell'*Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) *Minsk Group*<sup>370</sup>, creato nel 1992 con l'intento di mediare nel conflitto al fine di giungere ad una risoluzione pacifica della controversia<sup>371</sup>.

Al momento della cessazione delle ostilità si contarono tra le 25,000 e le 30,000 vittime<sup>372</sup>, un milione tra rifugiati e profughi interni<sup>373</sup> e l'occupazione di circa il 20 %

---

367 A. Y MELNYK, *Nagorny-Karabakh*, cit., § 3 ; T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., p. 669 ; N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, cit., p. 2.

368 A. Y MELNYK, *Nagorny-Karabakh*, cit., § 3.

369 A. Y MELNYK, *Nagorny-Karabakh*, cit., § 3 ; T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., p. 669 ; N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, cit., p. 2.

370 Il *Minsk Group* dell'OSCE è stato creato nel 1992 e il suo ruolo centrale nel conflitto, al fine di giungere ad una conclusione pacifica di quest'ultimo, non è limitato all'accordo di cessate il fuoco siglato nel 1994 ma è perdurato negli anni mediante ulteriori e numerose iniziative poste sul tavolo della mediazione tra Armenia e Azerbaijan che ad oggi però, visti anche gli accadimenti del 2020, non hanno prodotto i risultati attesi.

371 A. Y MELNYK, *Nagorny-Karabakh*, cit., § 3 ; T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., p. 669 ; N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, cit., p. 16.

372 A. Y MELNYK, *Nagorny-Karabakh*, cit., § 3 ; T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., p. 669.

373 A. Y MELNYK, *Nagorny-Karabakh*, cit., § 3 ; T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020*

del territorio dell'Azerbaijan che « *comprende non solo il Nagorno-Karabakh in senso stretto (circa 4.400 kmq, con 186.000 abitanti secondo il censimento sovietico del 1989), ma anche altre porzioni di territorio azerbaigiano e sette distretti (Agdam, Fizuli, Jebrayil, Kelbadjar, Kubaltly, Lachin, Zangelan), con la conseguenza che l'Azerbaijan ha subito una grave amputazione del suo territorio* »<sup>374</sup>.

La fine di tale conflitto portò ad un periodo di calma che venne però interrotto per la prima volta nel 2016 mediante una guerra che durò quattro giorni e che non generò però alcun cambiamento sostanziale, che invece è stato apportato dal conflitto sorto e concluso nel 2020<sup>375</sup>.

La fine di tale conflitto si è ottenuta sempre mediante la mediazione della Russia che ha portato alla firma di un accordo tra quest'ultima, l'Armenia e l'Azerbaijan in data 10 Novembre 2020, ma questa volta, a differenza dell'accordo di cessate il fuoco del 1994, senza la partecipazione della *Nagorno-Karabakh Republic* (NKR) che rende ancora più evidente la sua mancanza di indipendenza e la sua conseguente appartenenza all'Azerbaijan<sup>376</sup>.

Inoltre, come sopra anticipato, gli accadimenti del 2020 hanno prodotto un cambiamento sostanziale e più precisamente una mutazione della situazione concernente i territori azerbaigiani occupati<sup>377</sup>.

Parlando del conflitto conclusosi nel 1994 si è riportata l'occupazione di circa il 20% del territorio azerbaigiano<sup>378</sup> e tale quadro era rimasto inalterato fino all'ultimo conflitto che ha permesso all'Azerbaijan di riottenere i suoi sette distretti di Agdam, Fizuli, Jebrayil, Kelbadjar, Kubaltly, Lachin, e Zangelan oltre alla città di Susha situata all'interno del Nagorno-Karabakh<sup>379</sup>.

Quanto appena riportato costituisce un passo in avanti per l'Azerbaijan, ma solo di

*Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., p. 669

374 N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, cit., p. 3.

375 T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land: lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., pp. 671-672.

376 *Ibidem*.

377 *Ibidem*.

378 N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, cit., p. 3.

379 T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land: lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., pp. 671-672.

questo si tratta poiché gli ulteriori territori appartenenti a quest'ultimo sono ad oggi ancora sotto quell'occupazione che si protrae ormai da circa 25 anni.

## **4.2 Analisi del conflitto dal punto di vista del diritto internazionale**

Lo *status* del Nagorno-Karabakh, come si può notare dall'analisi storica del conflitto, è sempre stato discusso ma principi di diritto internazionale fanno chiarezza sul punto stabilendo che il Nagorno-Karabakh appartenga all'Azerbaijan<sup>380</sup>.

I principi che devono essere presi in considerazione ed applicati a tale conflitto sono i seguenti: il principio dell'*uti possidetis iuris* e i principi dell'integrità territoriale e dell'indipendenza politica<sup>381</sup>.

### **(i) Il principio dell'*uti possidetis iuris***

Tale principio è ormai previsto dal diritto internazionale consuetudinario, come stabilito dalla Corte Internazionale di Giustizia nel caso *Burkina Faso-Mali* del 1986<sup>382</sup>, e la sua nascita, secondo la moderna accezione, avvenne nei paesi dell'America Latina durante il periodo post-coloniale<sup>383</sup>.

I nuovi Stati latino americani, nati con le diverse dichiarazioni d'indipendenza dalla Spagna, stabilirono, in base al principio di cui si tratta, che i loro confini sarebbero stati identici a quelli stabiliti dalle autorità coloniali spagnole e vigenti al momento della dichiarazione d'indipendenza<sup>384</sup>.

Inizialmente tale principio ebbe una diffusione solamente regionale ma dalla seconda metà del XX secolo essa divenne internazionale mediante la sua applicazione in svariati contesti come quello della decolonizzazione africana ma anche in situazioni non afferenti a decolonizzazioni bensì a smembramento di uno Stato federale, come

---

380 A. Y MELNYK, *Nagorny-Karabakh*, cit., § 4.

381 A. Y MELNYK, *Nagorny-Karabakh*, cit., § 4 ; N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, cit., pp. 8-9 ; M. STERIO, *The "Frozen" Conflict in Nagorno-Karabakh*, in *OPINIO JURIS*, 2 Ottobre 2020, disponibile su <http://opiniojuris.org/2020/10/02/the-frozen-conflict-in-nagorno-karabakh/>.

382 *Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali)*, Judgment, 22 December 1986, *ICJ Reports*, 1986, §§ 20-26.

383 G. NESI, *Uti possidetis Doctrine*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, Oxford University Press, 2018, § 3 ; N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, cit., p. 8.

384 G. NESI, *Uti possidetis Doctrine*, cit., § 3 ; N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, cit., p. 8.

nel caso della Jugoslavia, o a secessione di uno Stato federale, come nel caso dell'URSS, dove « *lo Stato di nuova indipendenza eserciterà la propria sovranità nell'ambito dei confini che prima della secessione o dello smembramento delimitavano la provincia o regione divenute indipendenti* »<sup>385386</sup>.

Quindi al fine di verificare i confini attuali dell'Azerbaijan, secondo il principio dell'*uti possidetis iuris*, si deve fare riferimento ai confini esistenti alla c.d. *critical date*, ossia alla data della dichiarazione d'indipendenza dell'Azerbaijan<sup>387</sup>.

Quest'ultima avvenne il 18 ottobre 1991<sup>388</sup> e in quel momento il Nagorno-Karabakh apparteneva alla Repubblica Socialista Sovietica Azera in base a quanto deciso nel 1923 dall'Unione Sovietica, la quale nel 1921 aveva occupato l'Armenia e l'Azerbaijan dando vita alle due Repubbliche Socialiste Sovietiche<sup>389</sup>.

Si può dunque concludere che, in base all'applicazione del principio in esame, il Nagorno-Karabakh faccia pacificamente parte dell'Azerbaijan.

## **(ii) I principi dell'integrità territoriale e dell'indipendenza politica**

I principi dell'integrità territoriale e dell'indipendenza politica sono ampiamente richiamati nella *Declaration on Principles Guiding Relations between Participating States* presente all'interno dell'Atto Finale della *Conference on Security and Co-operation in Europe* (ossia la vecchia CSCE oggi divenuta OSCE) di Helsinki risalente al 1975<sup>390</sup>.

Quello che qui interessa è il principio IV della *Declaration on Principles Guiding Relations between Participating States*, che tratta appunto dell'integrità territoriale degli Stati<sup>391</sup>.

---

385 N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, cit., p. 8.

386 N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, cit., p. 8 ; G. NESI, *Uti possidetis Doctrine*, cit., § 6.

387 N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, cit., p. 3 ; G. NESI, *Uti possidetis Doctrine*, cit., § 11 ; A. Y MELNYK, *Nagorny-Karabakh*, cit., § 4.

388 N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, cit., p. 3.

389 A. Y MELNYK, *Nagorny-Karabakh*, cit., §§ 2 e 4 ; T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., pp. 668-669 ; N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, cit., pp. 1-2.

390 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), *Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) : Final Act of Helsinki*, 1 August 1975, disponibile su <https://www.osce.org/files/f/documents/5/c/39501.pdf> .

391 *Ibidem*.

Tale principio IV dichiara rispettivamente al § 1 che « *The participating States will respect the territorial integrity of each of the participating States.* »<sup>392</sup>, al § 2 che « *Accordingly, they will refrain from any action inconsistent with the purposes and principles of the Charter of the United Nations against the territorial integrity, political independence or the unity of any participating State, and in particular from any such action constituting a threat or use of force.* »<sup>393</sup>, per poi terminare con il § 3 il quale provvede a statuire che « *The participating States will likewise refrain from making each other's territory the object of military occupation or other direct or indirect measures of force in contravention of international law, or the object of acquisition by means of such measures or the threat of them. No such occupation or acquisition will be recognized as legal.* »<sup>394</sup>.

Per ottenere maggiore chiarezza sul tema si deve necessariamente definire cosa si intenda per integrità territoriale e per indipendenza politica.

La prima è volta a tutelare l'assetto territoriale di uno Stato nella sua interezza, con la seconda si fa riferimento invece « *to the autonomy in the affairs of the State with respect to its institutions, freedom of political decisions, policy making, and in matters pertaining to its domestic and foreign affairs* »<sup>395</sup> ed entrambe costituiscono requisiti necessari della sovranità statale<sup>396</sup>.

L'integrità territoriale e l'indipendenza politica costituiscono principi essenziali della Carta delle Nazioni Unite e, come appena visto, sono altresì contemplati nel principio IV della *Declaration on Principles Guiding Relations between Participating States*, presente all'interno dell'Atto Finale della *Conference on Security and Co-operation in Europe* di Helsinki<sup>397</sup>.

L'art. 2 § 4 della Carta delle Nazioni Unite<sup>398</sup> afferma infatti che « *All Members shall*

---

392 *Ibidem*.

393 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), *Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) : Final Act of Helsinki*, 1 August 1975, disponibile su <https://www.osce.org/files/f/documents/5/c/39501.pdf>.

394 *Ibidem*.

395 S. K N BLAY, *Territorial Integrity and Political Independence*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2010, § 1.

396 *Ibidem*.

397 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), *Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) : Final Act of Helsinki*, 1 August 1975, disponibile su <https://www.osce.org/files/f/documents/5/c/39501.pdf>.

398 Si veda il § 1.2 del Cap. I per un più esteso esame dell'art. 2 § 4 della Carta delle Nazioni Unite.

*refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations »*<sup>399</sup>.

Sul principio ritornano poi due risoluzioni dell'Assemblea Generale della Nazioni Unite, la ris. 2625 del 1970<sup>400</sup> e la ris. 3314 del 1974<sup>401402</sup>.

La ris. 2625 del 1970, la c.d. *Friendly Relations Declaration*, riporta inizialmente quanto già espresso nell'art. 2 § 4 della Carta delle Nazioni Unite, per poi andare a specificare l'effettivo contenuto dei principi volti a tutelare l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di uno Stato mediante l'esemplificazione di una serie di condotte generanti la loro lesione e la violazione del diritto internazionale<sup>403</sup>.

Tale risoluzione provvede infatti a statuire che « *Every State has the duty to refrain from the threat or use of force to violate the existing international boundaries of another State or as a means of solving international disputes, including territorial disputes and problems concerning frontiers of States....Every State likewise has the duty to refrain from the threat or use of force to violate international lines of demarcation, such as armistice lines, established by or pursuant to an international agreement to which it is partly, or which it is otherwise bound to respect.* »<sup>404</sup> e che «*The territory of a State shall not be the object of military occupation resulting from the use of force in contravention of the provisions of the Charter, The territory of a State shall not be the object of acquisition by another State resulting from the threat or use of force. No territorial acquisition faulting from the threat or use of force shall be recognized as legal.*»<sup>405</sup>.

---

399 *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, San Francisco, 1945, art. 2 § 4*

400 UN General Assembly, *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, 24 October 1970, A/RES/2625(XXV).

401 *UNGA Res. 3314 (XXIX)*, 14 dicembre 1974.

402 S. K N BLAY, *Territorial Integrity and Political Independence*, cit., §§ 11-20.

403 UN General Assembly, *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, 24 October 1970, A/RES/2625(XXV) ; S. K N BLAY, *Territorial Integrity and Political Independence*, cit., §§ 11-20.

404 UN General Assembly, *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, 24 October 1970, A/RES/2625(XXV).

405 *Ibidem*.

Come anticipato, anche la ris. 3314 del 1974 sulla definizione di aggressione ritorna sull'importanza dei principi dell'integrità territoriale e dell'indipendenza politica<sup>406</sup>.

All'art. 1 dichiara che « *Aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this Definition.* »<sup>407</sup> per poi precisare all'art. 5 § 3 che « *No territorial acquisition or special advantage resulting from aggression is or shall be recognized as lawful.* »<sup>408</sup>.

### **(iii) Il ruolo delle Nazioni Unite, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e di altre organizzazioni internazionali e sovranazionali**

#### **1. Il ruolo delle Nazioni Unite**

Le Nazioni Unite, mediante il Consiglio di Sicurezza e l'Assemblea Generale, si sono pronunciate sul conflitto del Nagorno-Karabakh affermando quanto è possibile dedurre dall'applicazione congiunta dei principi di diritto internazionale dell'*uti possidetis iuris* e dell'integrità territoriale.

Secondo il principio dell'*uti possidetis iuris*, applicato al caso in esame, il Nagorno-Karabakh fa parte dell'Azerbaijan e l'occupazione del primo da parte dell'Armenia costituisce una violazione dell'integrità territoriale dell'Azerbaijan, la quale è stata condannata da una serie di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza adottate nel 1993<sup>409</sup> e da una risoluzione dell'Assemblea Generale adottata nel 2008<sup>410411</sup>.

---

406 UNGA Res. 3314 (XXIX), 14 dicembre 1974 ; S. K N BLAY, *Territorial Integrity and Political Independence*, cit., §§ 11-20 ; N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, cit., p. 9.

407 UNGA Res. 3314 (XXIX), 14 dicembre 1974, art. 1.

408 UNGA Res. 3314 (XXIX), 14 dicembre 1974, art. 5 § 3 ; N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, cit., p. 9.

409 UN Security Council, *Security Council resolution 822 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 30 April 1993, S/RES/822 (1993) ; UN Security Council, *Security Council resolution 853 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 29 July 1993, S/RES/853 (1993) ; UN Security Council, *Security Council resolution 874 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 14 October 1993, S/RES/874 (1993) ; UN Security Council, *Security Council resolution 884 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 12 November 1993, S/RES/884 (1993).

410 UN General Assembly, *The situation in the occupied territories of Azerbaijan*, 25 April 2008, A/RES/62/243.

411 S. K N BLAY, *Territorial Integrity and Political Independence*, cit., § 21 ; A. Y MELNYK, *Nagorny-Karabakh*, cit., §§ 5-7 ; T. RUYS e F. RODRIGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-*

Il Consiglio di Sicurezza, nelle risoluzioni adottate sulla situazione nel Nagorno-Karabakh, ha provveduto a considerare l'Armenia come forza occupante l'Azerbaijan e a richiedere, anche se non in maniera vincolante non avendo operato sulla base del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, il ritiro immediato delle forze armene dai territori occupati dell'Azerbaijan<sup>412413</sup>.

In queste risoluzioni il Consiglio di Sicurezza non si è limitato a richiedere il ritiro immediato delle forze armene dai territori occupati dell'Azerbaijan ma ha anche provveduto a riaffermare « *the sovereignty and territorial integrity of the Azerbaijani Republic and of all other States in the region* »<sup>414</sup> e « *the inviolability of international borders and the inadmissability of the use of force for the acquisition of territory* »<sup>415416</sup>.

Le risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione nel Nagorno-Karabakh consideravano, come sopra riportato, l'Armenia come forza occupante i territori dell'Azerbaijan e la stessa posizione venne adottata negli anni successivi, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, mediante la ris. 62/243 del 2008<sup>417</sup>.

L'Assemblea Generale, con la ris. 62/243 del 2008, ha provveduto infatti, oltre a riaffermare il « *continued respect and support for the sovereignty and territorial*

---

*Karabakh conflict revisited*, cit., p. 670.

412 UN Security Council, *Security Council resolution 822 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 30 April 1993, S/RES/822 (1993) ; UN Security Council, *Security Council resolution 853 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 29 July 1993, S/RES/853 (1993) ; UN Security Council, *Security Council resolution 874 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 14 October 1993, S/RES/874 (1993) ; UN Security Council, *Security Council resolution 884 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 12 November 1993, S/RES/884 (1993).

413 S. K N BLAY, *Territorial Integrity and Political Independence*, cit., § 21 ; A. Y MELNYK, *Nagorny-Karabakh*, cit., §§ 5-7 ; T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., p. 670.

414 UN Security Council, *Security Council resolution 822 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 30 April 1993, S/RES/822 (1993) ; UN Security Council, *Security Council resolution 853 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 29 July 1993, S/RES/853 (1993) ; UN Security Council, *Security Council resolution 874 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 14 October 1993, S/RES/874 (1993) ; UN Security Council, *Security Council resolution 884 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 12 November 1993, S/RES/884 (1993).

415 *Ibidem*.

416 S. K N BLAY, *Territorial Integrity and Political Independence*, cit., § 21.

417 UN General Assembly, *The situation in the occupied territories of Azerbaijan*, 25 April 2008, A/RES/62/243 ; T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., p. 670.

*integrity of the Republic of Azerbaijan within its internationally recognized borders* »<sup>418</sup> e che « *no State shall recognize as lawful the situation resulting from the occupation of the territories of the Republic of Azerbaijan, nor render aid or assistance in maintaining this situation* »<sup>419</sup>, a richiedere « *the immediate, complete and unconditional withdrawal of all Armenian forces from all the occupied territories of the Republic of Azerbaijan* »<sup>420</sup>.

## **2. Il ruolo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo**

Sul punto concernente l'occupazione armena dei territori dell'Azerbaijan si è soffermata anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso *Chiragov and others v. Armenia* deciso nel 2015<sup>421</sup>.

Il caso in questione si è aperto in seguito all'*application* di sei cittadini azeri contro l'Armenia per asserita violazione da parte di quest'ultima dell'art. 8 della Convenzione EDU volto a tutelare la vita privata e familiare, dell'art. 13 concernente il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi un'istanza nazionale nel caso di violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla convenzione e dell'art. 1 del primo Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali che disciplina la protezione della proprietà<sup>422</sup>.

I sei cittadini azeri lamentavano la lesione di tale diritti per l'impossibilità di fare ritorno, dopo essere stati costretti ad andarsene nel 1992 durante il conflitto armeno-azerbaigiano, presso le proprie case e proprietà situate nel distretto azerbaigiano di Lachin a causa dell'occupazione armena<sup>423</sup>.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo constatò nella sua decisione la violazione da

---

418 UN General Assembly, *The situation in the occupied territories of Azerbaijan*, 25 April 2008, A/RES/62/243.

419 *Ibidem*.

420 UN General Assembly, *The situation in the occupied territories of Azerbaijan*, 25 April 2008, A/RES/62/243 ; T. RUYSS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., p. 670.

421 *Chiragov and Others v. Armenia*, Eur. Ct. H.R. (2015), disponibile su <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155353> ; T. RUYSS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., p. 667.

422 *Chiragov and Others v. Armenia*, cit., §§ 1-3.

423 *Chiragov and Others v. Armenia*, cit., § 32.

parte dell'Armenia di tutti e tre i diritti sopra citati, rigettando l'eccezione sollevata da quest'ultima, in merito al difetto di giurisdizione, sulla base di un principio già più volte applicato dalla Corte EDU e volto a riconoscere « *the exercise of extraterritorial jurisdiction by a Contracting State when this State, through the effective control of the relevant territory and its inhabitants abroad as a consequence of military occupation or through the consent, invitation or acquiescence of the government of that territory, exercises all or some of the public powers normally to be exercised by that government* »<sup>424</sup>.

Già dalla lettura di quest'ultimo paragrafo, ossia del § 168, della decisione della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si evince come quest'ultima consideri l'Armenia come forza occupante i territori dell'Azerbaijan<sup>425</sup>, in linea con le citate risoluzioni del Consiglio di Sicurezza<sup>426</sup> e dell'Assemblea Generale<sup>427</sup> delle Nazioni Unite.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non si è limitata ad affermare quanto sopra riportato solamente nel § 168 della sua decisione, infatti, dopo aver svolto il suo esame in merito ai principi relativi alla giurisdizione extraterritoriale e alla loro applicazione al caso in esame, ha provveduto a concludere dichiarando che « *All of the above reveals that Armenia, from the early days of the Nagorno-Karabakh conflict, has had a significant and decisive influence over the “NKR”, that the two entities are highly integrated in virtually all important matters and that this situation persists to this day. In other words, the “NKR” and its administration survive by virtue of the military, political, financial and other support given to it by Armenia which, consequently, exercises effective control over Nagorno-Karabakh and the surrounding territories, including the district of Lachin.* »<sup>428</sup>.

---

424 Chiragov and Others v. Armenia, cit., § 168.

425 *Ibidem*.

426 UN Security Council, *Security Council resolution 822 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 30 April 1993, S/RES/822 (1993) ; UN Security Council, *Security Council resolution 853 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 29 July 1993, S/RES/853 (1993) ; UN Security Council, *Security Council resolution 874 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 14 October 1993, S/RES/874 (1993) ; UN Security Council, *Security Council resolution 884 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 12 November 1993, S/RES/884 (1993).

427 UN General Assembly, *The situation in the occupied territories of Azerbaijan*, 25 April 2008, A/RES/62/243.

428 Chiragov and Others v. Armenia, cit., § 186 ; T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020*

### 3. Il ruolo dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e del Parlamento Europeo

Rimanendo nell'ambito del Consiglio d'Europa, si può notare come anche l'Assemblea Parlamentare<sup>429</sup> di quest'ultimo si sia pronunciata sul caso in questione in modo conforme alla presa di posizione espressa dal Consiglio di Sicurezza delle NU<sup>430</sup>, dall'Assemblea Generale delle NU<sup>431</sup> e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo<sup>432433</sup>.

Infatti l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato nel 2005 la risoluzione 1416<sup>434</sup>, con la quale ha richiamato le risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite<sup>435</sup>, al fine di invitare le parti a rispettarle mediante la cessazione delle ostilità e il ritiro di tutte le truppe da qualsiasi territorio occupato, e affermato che « *considerable parts of the territory of Azerbaijan are still occupied by Armenian forces, and separatist forces are still in control of the Nagorno-Karabakh region.* »<sup>436437</sup>.

---

*Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., p. 667.

429 Parliamentary Assembly, Council of Europe, Resolution 1416, *The Conflict Over the Nagorno-Karabakh Region Dealt with by the OSCE Minsk Conference* (Jan. 25, 2005), disponibile su <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17289&lang=%20en>.

430 Si vedano UN Security Council, *Security Council resolution 822 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 30 April 1993, S/RES/822 (1993) ; UN Security Council, *Security Council resolution 853 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 29 July 1993, S/RES/853 (1993) ; UN Security Council, *Security Council resolution 874 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 14 October 1993, S/RES/874 (1993) ; UN Security Council, *Security Council resolution 884 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 12 November 1993, S/RES/884 (1993).

431 Si veda UN General Assembly, *The situation in the occupied territories of Azerbaijan*, 25 April 2008, A/RES/62/243.

432 Si veda Chiragov and Others v. Armenia, cit., § 186.

433 T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., p. 670 ; A. Y MELNYK, *Nagorny-Karabakh*, cit., § 6.

434 Parliamentary Assembly, Council of Europe, Resolution 1416, *The Conflict Over the Nagorno-Karabakh Region Dealt with by the OSCE Minsk Conference* (Jan. 25, 2005), § 3, disponibile su <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17289&lang=%20en>.

435 Si vedano UN Security Council, *Security Council resolution 822 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 30 April 1993, S/RES/822 (1993) ; UN Security Council, *Security Council resolution 853 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 29 July 1993, S/RES/853 (1993) ; UN Security Council, *Security Council resolution 874 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 14 October 1993, S/RES/874 (1993) ; UN Security Council, *Security Council resolution 884 (1993) [Armenia-Azerbaijan]*, 12 November 1993, S/RES/884 (1993).

436 Parliamentary Assembly, Council of Europe, Resolution 1416, *The Conflict Over the Nagorno-Karabakh Region Dealt with by the OSCE Minsk Conference* (Jan. 25, 2005), § 1, disponibile su <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17289&lang=%20en>.

437 A. Y MELNYK, *Nagorny-Karabakh*, cit., § 6 ; T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020*

La linea sin qui riportata è stata condivisa e riaffermata anche dal Parlamento Europeo mediante la sua risoluzione del 20 maggio 2010 *on the need for an EU strategy for the South Caucasus*, nella quale al § 8 ha provveduto a richiedere « *the withdrawal of Armenian forces from all occupied territories of Azerbaijan* »<sup>438439</sup>.

Dall'esame appena svolto sulla situazione dei territori azerbaigiani si può concludere confermando quanto già anticipato all'inizio di questo paragrafo, ossia che quella del Nagorno-Karabakh costituisca un'occupazione, come tale generante la violazione del diritto internazionale, del territorio azerbaigiano da parte dell'Armenia.

Tale occupazione lede uno dei principi di diritto internazionale fondanti la sovranità di uno Stato, il principio dell'integrità territoriale sopra esaminato, e tra le conseguenze previste dal diritto internazionale in caso di occupazione di territorio altrui si annovera il sorgere del diritto alla legittima difesa in capo allo Stato occupato che si è visto sottrarre il suo territorio, in tutto o in parte.

### **4.3 Il diritto alla legittima difesa dell'Azerbaijan e il rispetto del requisito dell'immediatezza**

Come espresso nei paragrafi precedenti, l'occupazione dei territori dell'Azerbaijan è iniziata durante il conflitto conclusosi con l'accordo di cessate il fuoco del 1994<sup>440</sup> e si protrae tuttora, anche se in seguito agli avvenimenti del 2020 l'Azerbaijan sia riuscito a riottenere parte dei suoi territori<sup>441</sup>.

Prima di poter esaminare il requisito dell'immediatezza ci si deve domandare se esistesse e se esista ancora oggi un diritto alla legittima difesa in capo all'Azerbaijan

---

*Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., p. 670.

438 European Parliament, *Resolution of 20 May 2010 on the Need for an EU Strategy for the South Caucasus*, disponibile su [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2010-0193\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2010-0193_EN.html).

439 A. Y MELNYK, *Nagorny-Karabakh*, cit., § 6 ; T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., p. 670.

440 A. Y MELNYK, *Nagorny-Karabakh*, cit., § 3 ; T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., p. 669 ; N. RONZITTI, *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, cit., pp. 3 e 16.

441 T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., pp. 671-672.

sorto in seguito all'occupazione armena dei suoi territori.

Tale domanda viene posta da parte della dottrina<sup>442</sup> mediante l'esame dell'art. 2 § 4 e dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite.

L'art. 2 § 4 prevede a sancire che « *All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.* »<sup>443</sup> e l'art. 51, che costituisce l'eccezione alla norma appena esaminata, disciplina il diritto alla legittima difesa che sorge in capo ad uno Stato membro vittima di un attacco armato<sup>444</sup>.

Dall'esame di queste due norme parte della dottrina<sup>445</sup> fa notare come entrambe si riferiscano solamente a rapporti intercorrenti tra Stati e che quindi lo *jus ad bellum* non possa essere applicato nei casi concernenti uno Stato e un'entità non statale, come ad esempio un regime *de facto*, circoscritti nel territorio del primo.

Dall'applicazione di quanto appena espresso deriverebbe che nei rapporti tra Azerbaijan e Nagorno-Karabakh, che potrebbe essere considerato come un regime *de facto*, verrebbe esclusa l'applicabilità del divieto di uso della forza sancito dalla Carta delle Nazioni Unite e l'eventuale uso della forza da parte dell'Azerbaijan sul suo territorio rientrerebbe nell'esercizio della sua *domestic jurisdiction*, rendendo di conseguenza impossibile per quest'ultimo giustificare il suo uso della forza come esercizio del diritto alla legittima difesa<sup>446</sup>.

Un più approfondito esame della questione appena sollevata non è però necessario in quanto il conflitto in esame non è caratterizzato dalla sola presenza dell'Azerbaijan e del Nagorno-Karabakh ma anche da quella dell'Armenia.

L'occupazione armena dei territori azerbaigiani ha dato origine ad una *inter-state dispute* che rende senza alcun dubbio applicabile al caso in questione lo *jus ad*

---

442 T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., p. 678.

443 *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*, San Francisco, 1945, art. 2 § 4.

444 *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*, San Francisco, 1945, art. 51.

445 O. CORTEN, *Le droit contre la guerre*, 3. ed., Paris, 2020, p. 264.

446 T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., pp. 677-678.

*bellum* e irrilevante il fatto che l'Azerbaijan, al fine di esercitare il suo diritto alla legittima difesa, utilizzi la forza sul proprio territorio, poiché essa viene utilizzata contro un altro Stato, ossia l'Armenia, per ottenere la cessazione dell'occupazione militare di quest'ultima la quale è resa illegale, nel diritto internazionale, dall'art. 3 (a) della ris. 3314<sup>447</sup> dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla definizione di aggressione<sup>448</sup>.

L'art. 3 (a), come più volte riportato, considera l'occupazione militare come un atto di aggressione e la definisce come « *The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof* »<sup>449</sup>.

Partendo dal fatto che la Corte Internazionale di Giustizia<sup>450</sup>, al fine di giungere ad una chiara definizione della nozione di “attacco armato”, si sia rifatta proprio alla definizione di aggressione presente nella ris. 3314<sup>451</sup> dando vita a due nozioni praticamente corrispondenti, si deve concludere che l'invasione e l'attacco armato citati dall'art. 3 (a) della risoluzione sulla definizione di aggressione<sup>452</sup> rientrino pacificamente nella nozione di attacco armato dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite e che di conseguenza l'occupazione militare che derivi da tali atti, costituendo un attacco armato, faccia sorgere in capo allo Stato vittima, in questo caso l'Azerbaijan, il diritto alla legittima difesa al fine di recuperare i suoi territori illegalmente occupati<sup>453</sup>.

Prima di passare all'esame del rispetto del requisito dell'immediatezza in tema di legittima difesa da parte dell'Azerbaijan, è necessario soffermarsi su un ulteriore

---

447 UNGA Res. 3314 (XXIX), 14 dicembre 1974, art. 3 (a).

448 T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., pp. 680-682.

449 UNGA Res. 3314 (XXIX), 14 dicembre 1974, art. 3 (a).

450 ICJ, *Reports*, 1986, p. 101, § 195.

451 UNGA Res. 3314 (XXIX), 14 dicembre 1974, art. 1.

452 UNGA Res. 3314 (XXIX), 14 dicembre 1974, art. 3 (a).

453 D. AKANDE e A. TZANAKOPOULOS, *Use of Force in Self-Defence to Recover Occupied Territory: When Is It Permissible?*, cit., disponibile su <https://www.ejiltalk.org/use-of-force-in-self-defence-to-recover-occupied-territory-when-is-it-permissible/> ; S. BAGHERI, *Self-Defense in Karabakh conflict?*, in *Russian Law Journal*, Vol. 3, No. 4, 2015, pp. 158-161, disponibile su <https://www.russianlawjournal.org/jour/article/view/121/117> .

aspetto.

L'inizio degli attacchi armati dell'Armenia sul territorio dell'Azerbaijan risale al 1992 e sono continuati sino alla firma dell'accordo di cessate il fuoco del 1994, poi violato più volte<sup>454</sup>.

La domanda che ci si deve porre è se un accordo di cessate il fuoco produca una sorta di rottura con il passato generando come conseguenza l'insorgere di un nuovo conflitto e di un nuovo diritto alla legittima difesa, diverso rispetto a quello sorto in questo caso nel 1992, nel momento in cui tale accordo venga violato mediante la conduzione di nuovi attacchi armati.

Parte della dottrina<sup>455</sup> sostiene la tesi secondo la quale un accordo di cessate il fuoco non produca alcuna rottura con il passato, ossia non produca l'insorgenza di un nuovo conflitto nel caso in cui vi siano nuovi attacchi armati in violazione dell'accordo di cessate il fuoco, come avvenuto ad opera dell'Armenia successivamente al 1994.

Quindi, secondo tale dottrina<sup>456</sup>, i nuovi attacchi armati condotti in violazione di un precedente accordo di cessate il fuoco costituiscono la semplice continuazione del conflitto sorto con il primo attacco armato, in questo caso si fa dunque riferimento al 1992, e lo Stato vittima non vedrà sorgere in suo favore un nuovo diritto alla legittima difesa ma eserciterà sempre quello sorto in seguito al primo attacco armato subito.

Arrivando ora al punto concernente il rispetto del requisito dell'immediatezza in materia di legittima difesa da parte dell'Azerbaijan, ci si deve chiedere, dopo aver appurato che il diritto alla legittima difesa di quest'ultimo sia sorto nel 1992, se l'Azerbaijan potesse, e se possa nuovamente in futuro visto che parte dei suoi territori sono ancora occupati dall'Armenia, legittimamente invocare l'esercizio di tale diritto nel conflitto avvenuto nel 2020, anche dopo diversi anni dall'inizio dell'occupazione militare<sup>457</sup>.

---

454 S. BAGHERI, *Self-Defense in Karabakh conflict?*, cit., p. 158, disponibile su <https://www.russianlawjournal.org/jour/article/view/121/117>.

455 S. BAGHERI, *Self-Defense in Karabakh conflict?*, cit., p. 160, disponibile su <https://www.russianlawjournal.org/jour/article/view/121/117>; Y. DINSTEIN, *War, Aggression and Self-Defence*, 6. ed., Cambridge, 2017, pp. 62-64.

456 S. BAGHERI, *Self-Defense in Karabakh conflict?*, cit., p. 160, disponibile su <https://www.russianlawjournal.org/jour/article/view/121/117>; Y. DINSTEIN, *War, Aggression and Self-Defence*, cit., pp. 62-64.

457 D. AKANDE e A. TZANAKOPOULOS, *Use of Force in Self-Defence to Recover Occupied*

Centrale al fine di giungere ad una risposta a tale quesito è l'esame precedentemente effettuato in merito all'occupazione militare disciplinata dall'art. 3 (a) della ris. 3314 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla definizione di aggressione<sup>458459</sup>.

Dall'esame svolto si è arrivati alla conclusione secondo la quale un'occupazione militare derivante da invasione o attacco armato costituisca essa stessa attacco armato poiché gli atti appena citati che la generano rientrano pacificamente nella nozione di quest'ultimo presente all'interno dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite<sup>460</sup>.

Partendo dall'elementare assunto secondo il quale un'occupazione perduri sino a quando cessi, si deve dunque concludere che qualora « *an armed attack produces continuous effects through occupation* »<sup>461</sup>, come nel conflitto del Nagorno-Karabakh, tale occupazione militare dovrà essere considerata come un continuo attacco armato e come tale, per tutto il tempo in cui si protrarrà, legittimerà lo Stato vittima, in questo caso l'Azerbaijan, ad invocare l'esercizio del diritto alla legittima difesa al fine di recuperare i territori occupati<sup>462</sup>.

Lo Stato vittima di un'occupazione militare, al fine di poter esercitare lecitamente il suo diritto alla legittima difesa, dovrà in ogni caso rispettare il requisito della necessità, il quale rende lecito il ricorso all'uso della forza solamente nei casi in cui

---

*Territory: When Is It Permissible?*, cit., disponibile su <https://www.ejiltalk.org/use-of-force-in-self-defence-to-recover-occupied-territory-when-is-it-permissible/>; S. BAGHERI, *Self-Defense in Karabakh conflict?*, cit., p. 161, disponibile su <https://www.russianlawjournal.org/jour/article/view/121/117>; T. RUYS e F. RODRÍGUEZ SILVESTRE, *Military action to recover occupied land: lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, cit., pp. 682 e ss.

458 UNGA Res. 3314 (XXIX), 14 dicembre 1974, art. 3 (a).

459 D. AKANDE e A. TZANAKOPOULOS, *Use of Force in Self-Defence to Recover Occupied Territory: When Is It Permissible?*, cit., disponibile su <https://www.ejiltalk.org/use-of-force-in-self-defence-to-recover-occupied-territory-when-is-it-permissible/>.

460 D. AKANDE e A. TZANAKOPOULOS, *Use of Force in Self-Defence to Recover Occupied Territory: When Is It Permissible?*, cit., disponibile su <https://www.ejiltalk.org/use-of-force-in-self-defence-to-recover-occupied-territory-when-is-it-permissible/>; S. BAGHERI, *Self-Defense in Karabakh conflict?*, cit., pp. 158-161, disponibile su <https://www.russianlawjournal.org/jour/article/view/121/117>.

461 S. BAGHERI, *Self-Defense in Karabakh conflict?*, cit., p. 161, disponibile su <https://www.russianlawjournal.org/jour/article/view/121/117>

462 D. AKANDE e A. TZANAKOPOULOS, *Use of Force in Self-Defence to Recover Occupied Territory: When Is It Permissible?*, cit., disponibile su <https://www.ejiltalk.org/use-of-force-in-self-defence-to-recover-occupied-territory-when-is-it-permissible/>; S. BAGHERI, *Self-Defense in Karabakh conflict?*, cit., pp. 158-161, disponibile su <https://www.russianlawjournal.org/jour/article/view/121/117>.

non siano disponibili mezzi pacifici volti alla risoluzione della controversia o qualora tali rimedi non abbiano prodotto alcun risultato<sup>463</sup>.

Il requisito della necessità è stato sicuramente rispettato da parte dell'Azerbaijan, poiché, come affermato dalla dottrina<sup>464</sup> anni fa ma tuttora valido, « *For more than 22 years, the Republic of Azerbaijan has made efforts in good faith to resolve the dispute. There were direct negotiations conducted on various rungs of the political ladder between the Republic of Azerbaijan and the Republic of Armenia. Additionally, there has been mediation under the aegis of the OSCE Minsk Process. Regrettably, the many years of expanded energy (not least, since 1994, by the Co-Chairmen of the Minsk group) have not produced any tangible results. Certainly, after more than 22 and a half years of fruitless negotiations and mediation the Republic of Azerbaijan is entitled to draw a line in the sand: the condition of necessity has certainly been satisfied, indeed exhausted.* »<sup>465</sup>.

---

463 S. BAGHERI, *Self-Defense in Karabakh conflict?*, cit., pp. 161-162, disponibile su <https://www.russianlawjournal.org/jour/article/view/121/117> ; D. AKANDE e A.

TZANAKOPOULOS, *Use of Force in Self-Defence to Recover Occupied Territory: When Is It Permissible?*, cit., disponibile su <https://www.ejiltalk.org/use-of-force-in-self-defence-to-recover-occupied-territory-when-is-it-permissible/> .

464 S. BAGHERI, *Self-Defense in Karabakh conflict?*, cit., pp. 161-162, disponibile su <https://www.russianlawjournal.org/jour/article/view/121/117> .

465 *Ibidem*.

## CONCLUSIONI

Al termine dell'introduzione a questa tesi si era indicato come scopo di questo lavoro quello di cercare di trovare una risposta alla seguente domanda: « *Qualora via sia un'occupazione militare, lo Stato vittima di quest'ultima, in questo caso l'Azerbaijan, poteva/potrà lecitamente invocare l'esercizio del suo diritto alla legittima difesa, al fine di riottenere i propri territori occupati, anche dopo innumerevoli anni dal suo inizio o il requisito dell'immediatezza glielo impediva/impedirà?* ».

A tal fine si è provveduto ad analizzare la dottrina che propende per una risposta affermativa a tale quesito e quella che invece ritiene che tale diritto non possa essere riconosciuto.

Le argomentazioni poste in essere dalla dottrina contraria, esposte nel secondo capitolo, si basano principalmente su quanto espresso dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, dalla ris. 3314 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla definizione di aggressione, dall'art. 14 § 2 del *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* e sull'obbligo di risolvere pacificamente le controversie territoriali.

La dottrina contraria però, come visto, non convince poiché non centra il vero punto della questione, ossia il rapporto tra l'art. 3 (a) della ris. 3314 appena citata e l'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite e il risultato a cui porta la sua corretta interpretazione.

La dottrina favorevole alla sussistenza del diritto alla legittima difesa invece, partendo proprio dall'esame di questo rapporto, è giunta a concludere, mediante le argomentazioni esposte nel secondo e nel quarto capitolo, che un'occupazione militare derivante da un attacco armato costituisca un “continuo attacco armato” per tutta la sua durata e che dunque lo Stato vittima, essendo rispettato il requisito dell'immediatezza, potrà lecitamente invocare l'esercizio del suo diritto alla legittima difesa anche qualora sia trascorso un notevole lasso di tempo, purché venga rispettato il requisito della necessità.

La risposta alla domanda posta all'inizio di questa tesi dovrà quindi essere positiva,

essendo rispettato il requisito dell'immediatezza lo Stato vittima di un'occupazione militare, che nel conflitto del Nagorno-Karabakh è rappresentato dall'Azerbaijan, poteva/potrà lecitamente esercitare, con il limite del rispetto del requisito della necessità, il suo diritto alla legittima difesa anche dopo numerosi anni dal suo inizio.

## BIBLIOGRAFIA

### LIBRI

ALDER M. C., *The Inherent Right of Self-Defence in International Law*.  
1. ed., Dordrecht, 2013.

ALEXANDROV S., *Self-Defense against the Use of Force in  
International Law*, The Hague, 1996.

BOWETT D., *Self-Defence in International Law*, Manchester, 1958.

BROWNLIE I., *International Law and the Use of Force by States*,  
Oxford, 1963.

BYERS M., *The Intervention in Afghanistan – 2001*, in *The Use of  
Force in International Law: A Case Based Approach* (a cura di RUYSS  
T., CORTEN O. e HOFER A.), 1. ed., Oxford, 2018.

CONFORTI B. e FOCARELLI C., *Le Nazioni Unite*, 12. ed., Milano,  
2020.

CORTEN O., *Le droit contre la guerre*, 3. ed., Paris, 2020.

DINSTEIN Y., *The International Law of Belligerent Occupation*. 2. ed.,  
Cambridge, 2019.

DINSTEIN Y., *War, Aggression and Self-Defence*, 6. ed., Cambridge, 2017.

GILL T.D. , “Chapter 5. *The Temporal Dimension of Self-Defense: Anticipation, Pre-emption, Prevention and Immediacy*”, in *International Law and Armed Conflict: Exploring the Faultlines*, Leiden, 2007.

GRAY C. D., *International Law and the Use of Force*, 4. ed., Oxford, 2018.

GRAY C., *The Conflict in Georgia – 2008*, in *The Use of Force in International Law: A Case Based Approach* (a cura di T. RUYS, O. CORTEN e A. HOFER), 1. ed., Oxford, 2018.

GREEN J. A., *The International Court of Justice and Self-Defence in International Law*, Oxford, 2009.

LAHMANN H., *Unilateral Remedies to Cyber Operations: Self-Defence, Countermeasures, Necessity, and the Question of Attribution*, Cambridge, 2020.

O'CONNELL M. E., J TAMS C. e TLADI D., *Self-Defence Against Non-State Actors*, Cambridge, 2019.

O'MEARA C., *Necessity and Proportionality and the Right of Self-Defence in International Law*, Oxford, 2021.

PUSTORINO P., *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, 2. ed., Bari, 2020.

RONZITTI N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, 6. ed., Torino, 2017.

RONZITTI N., *Diritto Internazionale*, 6. ed., Torino, 2019.

RONZITTI N., *Il conflitto del Nagorno-Karabakh e il diritto internazionale*, 1. ed., Torino, 2014.

TAMS C. J e BRÜCKNER W. , *The Israeli Intervention in Lebanon – 2006*, in *The Use of Force in International Law: A Case Based Approach* (a cura di RUYS T., CORTEN O. e HOFER A.), 1. ed., Oxford, 2018.

## **GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE**

*Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, International Court of Justice (ICJ), 9 July 2004.

*Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v Uganda)*, Judgment-Merits 2005 ICJ, 19 December 2005.

*Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v United States of America)*, Merits, June 26, ICJ Reports 1986.

Chiragov and Others v. Armenia, Eur. Ct. H.R. (2015), disponibile su <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155353> .

*Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali)*, Judgment, 22 December 1986, ICJ Reports, 1986.

ICJ, *Gabčíkovo Nagymaros Project* case, Judgment, 1997.

ICJ, *Nuclear Weapons Case*, Advisory Opinion, 8 July 1996.

ICJ, *Reports*, 1949.

ICJ, *Reports*, 1980.

ICJ, *Reports*, 1986.

ICJ, *Reports*, 2003.

ICTY, *Kupreškić Case*, Judgment, 14 Gennaio 2000.

ICTY, *Martić Case*, Review of the Indictment, 8 Marzo 1996.

ICTY, *Tadić Case*, Interlocutory Appeal, 2 Ottobre 1995.

*Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion*, IJC Reports 1996.

Special Arbitral Tribunal, *Naulilaa Case*, Decision, 31 July 1928.

## ARTICOLI E VOCI ENCICLOPEDICHE

AKANDE D. e TZANAKOPOULOS A., *Use of Force in Self-Defence to Recover Occupied Territory: When Is It Permissible?*, in EJIL:Talk! (Blog of the European Journal of International Law), 18 Novembre 2020, disponibile su <https://www.ejiltalk.org/use-of-force-in-self-defence-to-recover-occupied-territory-when-is-it-permissible/> .

AKRAM S. M. e LYNK M., *Arab-Israeli Conflict*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2011.

ALLISON R., *The Russian case for military intervention in Georgia: international law, norms and political calculation*, in European Security, Vol. 18, No. 2, 2009.

BAGHERI S., *Self-Defense in Karabakh conflict?*, in Russian Law Journal, Vol. 3, No. 4, 2015, disponibile su <https://www.russianlawjournal.org/jour/article/view/121/117> .

BOTHE M., *Oil Platforms Case (Iran v United States of America)*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2011.

DÖRR O., *Use of Force, Prohibition of*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2019.

FEDER N., *Reading the U.N. Charter connotatively: Toward new definition of armed attack*, in New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 19, No. 2, 1987, disponibile su [https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/nyuilp19&id=425&men\\_tab=srchresults](https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/nyuilp19&id=425&men_tab=srchresults).

GREENWOOD C., *Self-Defence*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2011.

I PADDEU F., *Use of Force against Non-State Actors and the Circumstance Precluding Wrongfulness of Self-Defence*, Leiden Journal of International Law, 2016.

K N BLAY S., *Territorial Integrity and Political Independence*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2010.

KATTAN V., *The Use and Abuse of Self-Defence in International Law: The Israel-Hezbollah Conflict as a Case Study*, 15 giugno 2007,

disponibile su <https://ssrn.com/abstract=994282> .

KELLY M., *Israel v. Hezbollah: Article 51, self-defense and pre-emptive strikes*, in *Jurist*, 29 luglio 2006, disponibile su <http://jurist.org/forum/2006/07/israel-v-hezbollah-article-51-self.php>.

KNOLL-TUDOR B. e MUELLER D., *At Daggers Drawn: International Legal Issues Surrounding the Conflict in and around Nagorno-Karabakh*, in *EJIL:Talk! (Blog of the European Journal of International Law)*, 17 Novembre 2020, disponibile su <https://www.ejiltalk.org/at-daggers-drawn-international-legal-issues-surrounding-the-conflict-in-and-around-nagorno-karabakh/> .

KRETZMER D., *The Inherent Right to Self-Defence and Proportionality in Jus Ad Bellum*, in *The European Journal of International Law*, Vol. 24, No. 1, Oxford University Press, 2013.

LOBO J. F., *One Piece at a Time: The 'Accumulation of Events' Doctrine and the 'Bloody Nose' Debate on North Korea*, in *Lawfare*, 16 marzo 2018, disponibile su <https://www.lawfareblog.com/one-piece-time-accumulation-events-doctrine-and-bloody-nose-debate-north-korea> .

MELONI C., *La Corte Penale Internazionale conferma la sua giurisdizione territoriale sulla Palestina*, in *Sistema Penale (SP)*, 9 Febbraio 2021, disponibile su <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/corte-penale-internazionale->

[giurisdizione-palestina](#) .

NESI G., *Uti possidetis Doctrine*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2018.

RUBIN B., *Israel, Occupied territories*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2009.

RUFFERT M., *Reprisals*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2021.

RUYS T. e RODRÍGUEZ SILVESTRE F., *Military action to recover occupied land : lawful self-defense or prohibited use of force? The 2020 Nagorno-Karabakh conflict revisited*, in International Law Studies, Vol. 97, No.1, 2021.

RUYS T. e RODRÍGUEZ SILVESTRE F., *The Nagorno Karabakh Conflict and the Exercise of "Self-Defense" to Recover Occupied Land*, in Just Security, 10 Novembre 2020, disponibile su <https://www.justsecurity.org/73310/the-nagorno-karabakh-conflict-and-the-exercise-of-self-defense-to-recover-occupied-land/> .

SCHMITT M. N., *"Change Direction" 2006: Israeli Operations in Lebanon and the International Law of Self-Defense*, 29 MICH. J. INT'L L. 127, 2008.

SCHMITT M. N., *Tallin Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare*, Oxford, 2013.

SHANAHAN CUTTS N. M., *Enemies Through the Gates: Russian Violations of International Law in the Georgia/Abkhazia Conflict*, 40 Case W. Res. J. Int'l L. 281, 2008, disponibile su <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol40/iss1/17> .

SHIRYAEV Y., *The Right of Armed Self-Defense in International Law and Self-Defense Arguments Used in the Second Lebanon War*, in 3 Acta Societatis Martensis, 2007-2008, disponibile su <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30421.pdf> .

STERIO M., *The “Frozen” Conflict in Nagorno- Karabakh*, in OPINIO JURIS, 2 ottobre 2020, disponibile su <http://opiniojuris.org/2020/10/02/the-frozen- conflict-in-nagorno-karabakh/>.

TRAMONTANA E., *Uccisioni mirate, legittima difesa preventiva e diritti umani*, in Diritti umani e diritto internazionale, 2018.

WOLTAG J., *Cyber Warfare*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2015.

Y MELNYK A., *Nagorny-Karabakh*, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2013.

## ATTI E DOCUMENTI DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

*A More Secure World: Our Shared Responsibility*, Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change, (2004) UN Doc A/59/565.

Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *ris. A/RES/42/22*, 18 novembre 1987.

*Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*, San Francisco, 1945.

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, *ris. 568 (1985)*.

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, *ris. 573 (1985)*.

European Parliament, *Resolution of 20 May 2010 on the Need for an EU Strategy for the South Caucasus*, disponibile su

[https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2010-0193\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2010-0193_EN.html) .

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), *Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) : Final Act of Helsinki*, 1 August 1975, disponibile su <https://www.osce.org/files/f/documents/5/c/39501.pdf> .

Parliamentary Assembly, Council of Europe, Resolution 1416, *The Conflict Over the Nagorno-Karabakh Region Dealt with by the OSCE Minsk Conference* (Jan. 25, 2005), disponibile su <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17289&lang=%20en>.

The Secretary-General, *Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Force in Lebanon (For the Period from 22 July 2005 to 20 January 2006)*, 12, U.N. Doc. S/2006/26 (Jan. 18, 2006).

UN General Assembly, *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, 24 October 1970, A/RES/2625(XXV).

UN General Assembly, *Question of Palestine : resolution / adopted by the General Assembly*, 15 December 1988, A/RES/43/177.

UN General Assembly, *Res. 2444 (XXIII)*, 19 Dicembre 1968.

UN General Assembly, *Res. 2675 (XXV)*, 9 Dicembre 1970.

UN General Assembly, *Res. 3314 (XXIX)*, 14 dicembre 1974.

UN General Assembly, *Status of Palestine in the United Nations : resolution / adopted by the General Assembly*, 4 December 2012, A/RES/67/19.

UN General Assembly, *The situation in the occupied territories of Azerbaijan*, 25 April 2008, A/RES/62/243.

UN Security Council, *Security Council resolution 252 (1968) (Middle East)*, 21 May 1968, S/RES/252 (1968).

UN Security Council, *Security Council resolution 338 (1973) (Cease-fire in Middle East)*, 22 October 1973, S/RES/338 (1973).

UN Security Council, *Security Council resolution 425 (1978) (Israel-Lebanon)*, 19 March 1978, S/RES/425 (1978).

UN Security Council, *Security Council resolution 681 (1990) (Territories occupied by Israel)*, 20 December 1990, S/RES/681 (1990).

UN Security Council, *Security Council resolution 822 (1993) (Armenia-Azerbaijan)*, 30 April 1993, S/RES/822 (1993).

UN Security Council, *Security Council resolution 853 (1993) (Armenia-Azerbaijan)*, 29 July 1993, S/RES/853 (1993).

UN Security Council, *Security Council resolution 858 (1993) (Abkhazia, Georgia)*, 24 August 1993, S/RES/858 (1993).

UN Security Council, *Security Council resolution 874 (1993) (Armenia-Azerbaijan)*, 14 October 1993, S/RES/874 (1993).

UN Security Council, *Security Council resolution 884 (1993) (Armenia-Azerbaijan)*, 12 November 1993, S/RES/884 (1993).

United Nations General Assembly Emergency Special Session  
Resolution ES-10/14: Illegal Israeli Actions in Occupied East Jerusalem  
and the rest of the Occupied Palestinian Territory (United Nations  
General Assembly [UNGA]) UN Doc A/RES/ES-10/14.

United Nations Security Council (1967) Resolution 242, 22 November  
1967, S/RES/242.

United Nations Security Council, *S/RES/1368(2001)*.

United Nations Security Council, *S/RES/1373(2001)*.

United Nations Security Council, *S/RES/2249(2015)*.

UNSC, Res 1386 (20 December 2001), UN Doc S/RES/1386.

UNSC, Res 1559 (2 September 2004), UN Doc S/RES/1559.

UNSC, Res 1701 (11 August 2006), UN Doc S/RES/1701.

## **CONVENZIONI INTERNAZIONALI**

International Committee of the Red Cross (ICRC), *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (First Geneva Convention)*, 12 Agosto 1949, 75 UNTS 31.

International Committee of the Red Cross (ICRC), *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Geneva Convention)*, 12 Agosto 1949, 75 UNTS 85.

International Committee of the Red Cross (ICRC), *Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Geneva Convention)*, 12 Agosto 1949, 75 UNTS 135.

International Committee of the Red Cross (ICRC), *Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention)*, 12 August 1949, 75 UNTS 287.

International Committee of the Red Cross (ICRC), *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, 8 June 1977, 1125 UNTS 3.

International Committee of the Red Cross (ICRC), *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)*, 8 June 1977, 1125 UNTS 609.

## MISCELLANEA

*Constitution of the Russian Federation*, 25 December 1993.

Dept. of State, *Fact Sheet: The Abkhazia Conflict*, July 28, 2005, disponibile su <https://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/fs/53745.htm> .

ICRC, *Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*, 2nd edition, 2016, disponibile su <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?>

[action=openDocument&documentId=0CD6D8C5426DF894C1257F7A00571E96](https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=0CD6D8C5426DF894C1257F7A00571E96) .

ICRC, *Commentary on the Second Geneva Convention: Convention (II) for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*, 2nd edition, 2017, disponibile su <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=D7407FD9EA59C627C1258115003E75E9> .

ICRC, *Commentary on the Third Geneva Convention: Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War*, 2nd edition, 2020, art. 13, disponibile su <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCIII-commentary> .

ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule145](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule145) , 2020.

ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule146](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule146) .

ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2\\_rul\\_rule145\\_sectionc](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule145_sectionc) , 2020.

ICRC, Customary IHL Database, disponibile su [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2\\_rul\\_rule146\\_sectione](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule146_sectione) .

*Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia*, Report, Volume I, disponibile su [https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG\\_Volume\\_I2.pdf](https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG_Volume_I2.pdf) .

*Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia*, Report, Volume II, disponibile su [https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG\\_Volume\\_II1.pdf](https://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG_Volume_II1.pdf) .

Institut de Droit International, 10A Resolution, 10ème Commission, Present Problems of the Use of Armed Force in International Law, Session de Santiago, 2007.

International Criminal Court, *State of Palestine, Situation in the State of Palestine*, ICC-01/18, disponibile su <https://www.icc-cpi.int/palestine> .

International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, November 2001, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1.

Letter dated 11 August 2008 from the Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations addressed to the President of the Security Council (11 August 2008), UN Doc S/2008/545.

Nota del Segretario di Stato Statunitense Daniel Webster del 24 Aprile 1841, [https://avalon.law.yale.edu/19th\\_century/br-1842d.asp](https://avalon.law.yale.edu/19th_century/br-1842d.asp) .

*Repertory of Practice of the United Nations Organs, art 2(1)-(5), Supplement n.7 (1985-1988), Vol.1, art.2(4) separate study , United Nations Office of Legal Affairs.*

*The National Security Strategy of the United States of America*, 17 settembre 2002, disponibile su <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/63562.pdf> .